

**IL NUOVO
CODICE DI FAMIGLIA DEL MAROCCO**
Un progetto di formazione e sensibilizzazione

con il contributo della



**REGIONE
PIEMONTE**

cicsene

Pianeta Possibile

Quaderni di Pianeta Possibile

Direttore Paola Giani

- Numero 4: Educazione interculturale
Materiali e proposte di attività per i giovani, dicembre 2001
- Numero 3: I dieci anni che sconvolsero il mondo: la crisi balcanica
Atti dei seminari 2001, dicembre 2001
- Numero 2: Italiani: istruzioni per l'uso, settembre 2001
- Numero 1: A est del Mediterraneo, maggio 2001

Direzione scientifica: Paola Giani

Comitato di redazione: Igor Bringhen, Paola Giani, Cecilia Paquola

Testi di: Marta Arena, Amina Elmotassime, Bouchra El Khyari, Paola Giani, Silvia Grandi, Ester Graziano, Teresa Angela Migliasso, Silvia Mondino, Amina Ouchelh, Maria Grazia Ruggerini, Maria Adele Valperga Roggero

Un particolare ringraziamento a: Roberta Aluffi, Gabriella Chiera di Vasco, Carla Martoglio, Francesca Prunotto, Daniele Cremon

Stampato a Torino (Italia) da SEIWAY

Progetto editoriale realizzato con il contributo della

Regione Piemonte – Assessorato al Welfare e Lavoro – Direzione Politiche Sociali

2006 CICSENE Via Borgosesia, 30 – Torino

Tutti i diritti riservati per i singoli testi e per l'opera nel suo complesso

Premessa

La Regione Piemonte, Assessorato al Welfare e Lavoro, Direzione Politiche Sociali, lo scorso anno scelse di sostenere il progetto di Cicsene – settore Pianeta Possibile denominato: *Donne in viaggio nel mondo che cambia*.

Il Parlamento del Regno del Marocco aveva da poco approvato all'unanimità un nuovo Codice di famiglia che, sostituendo la *Moudawana*, innovava in maniera significativa il modo di intendere la presenza della donna nel contesto della famiglia e della relazione coniugale, così come il ruolo genitoriale e i diritti dei minori.

Cicsene desiderava informare dell'importante novità soprattutto le donne e le famiglie immigrate che abitano in Piemonte, tenendo conto che nel dicembre 2004 - secondo i dati Istat - i marocchini regolarmente residenti sul territorio piemontese erano 43.559.

Con il contributo regionale, Cicsene ha organizzato, nelle varie province piemontesi, incontri presso scuole, consultori, sedi messe a disposizione da Comuni, Province, associazioni: un lavoro capillare svolto da mediatrici culturali, animatrici sociali ed esperte di diritto familiare e dialogo interculturale. Un lavoro che ci ha permesso di incontrare donne, famiglie, uomini soli, persone qui residenti da tempo e persone appena immigrate. Una grande ricchezza di rapporti umani, la gioia di poter far scoprire a molti i grandi cambiamenti in corso nel loro paese, esempio di modernizzazione anche per altri paesi di cultura arabo islamica.

Nel corso del progetto, abbiamo pubblicato e diffuso una *brochure* bilingue italiano/arabo, che presenta le principali novità del nuovo Codice. Abbiamo coinvolto in incontri di formazione insegnanti e mediatori culturali. Abbiamo collaborato con varie associazioni del territorio per raggiungere il maggior numero di persone. Sono stati realizzati un seminario regionale e un convegno: il primo, nel maggio 2005, aveva per obiettivo l'informazione puntuale circa contenuti e percorso della nuova legge e degli strumenti applicativi, il secondo, dal titolo *Pari opportunità nello spazio euromediterraneo*, si è tenuto a Torino il 13 e 14 marzo scorsi ed è stato dedicato a riflettere sulle pari opportunità di genere così come concepite in Marocco oggi.

Questo testo raccoglie parte del materiale prodotto nel corso delle attività del progetto; altro materiale è a disposizione sul sito www.pianetapossibile.it.

Il Marocco sta cambiando e il diritto di famiglia richiede ai marocchini che abitano in Italia e a chi opera con e per loro un occhio attento alla legislazione di entrambi i paesi.

L'Italia, con la sua posizione protesa nel Mediterraneo, elettivamente può considerarsi ponte tra Europa e Maghreb. Nello spirito di questo ruolo di facilitatori del dialogo euromediterraneo, presentiamo il nuovo Codice, il nostro progetto di sensibilizzazione e spunti di conoscenza e riflessione raccolti in questo percorso.

Il mio grazie va a tutti coloro che con pazienza e simpatia hanno reso possibile lo sviluppo del progetto.

Dedichiamo questo testo a una donna fantastica che tanto ha fatto nella sua breve esistenza per far conoscere agli italiani il volto aperto e sorridente, lo sguardo fiero e coraggioso delle donne marocchine, Sued Bendim, nostra amica e sorella.

Torino, giugno 2006

Paola Giani

Responsabile Cicsene - settore Pianeta Possibile

Introduzione

La normativa della Regione Piemonte in materia di immigrazione risale al 1989 e risente fortemente dell'usura del tempo. In quegli anni il nostro Paese, e dunque anche nella Regione Piemonte, seppure forse con qualche differenza, si confrontava con una immigrazione fortemente maschile, composta di giovani uomini che venivano in Italia esclusivamente, o prevalentemente, per lavoro e che probabilmente a quell'epoca non immaginavano di stabilire relazioni forti e durature e nemmeno di stabilirsi per sempre, o per un lungo periodo di tempo, nella nostra Regione, nelle nostre città, nei nostri paesi. L'urgenza di quegli anni era garantire strutture di prima accoglienza e non ancora quella di costruire le condizioni dell'integrazione.

Molto è cambiato da allora. Le nostre città si sono arricchite di famiglie immigrate e questo ci ha indotto a nuove riflessioni e a nuove esperienze di cui occorrerà tenere conto in sede legislativa, nazionale e regionale. L'immigrazione è ormai diventata una componente strutturale della nostra economia, della nostra cultura, del nostro modo di fare servizi,

Non è solo il bisogno materiale che spinge la nuova immigrazione a venire nel nostro paese. Ci sono gli affetti che richiamano molte partenze.

L'urgenza di oggi è quindi non più, o non solo, l'accoglienza, ma il riconoscimento, alle persone regolarmente presenti sul nostro territorio, di diritti e doveri cogenti e concreti. In questo senso occorre investire risorse, anche culturali, sulle pari opportunità come politiche di inclusione, finalizzate a sostenere le donne migranti rispetto ai problemi di conciliazione tra la vita lavorativa e la vita familiare e ai bisogni di formazione e di rinforzo delle competenze professionali. Si tratta cioè di lavorare con le donne per agire sulla cultura dei loro diritti, sia nell'ambito del lavoro retribuito sia nell'ambito della vita personale e familiare.

La Regione Piemonte ha finanziato, all'interno del programma regionale di interventi in materia di immigrazione extracomunitaria, il progetto "Donne in viaggio nel mondo che cambia" realizzato dal Cicsene, con l'obiettivo di divulgare il nuovo Codice di famiglia del Marocco e di sensibilizzare al tema delle pari opportunità le donne marocchine e gli operatori del settore socio-culturale. La comunità marocchina è una delle più consistenti in Piemonte: rappresenta

infatti quasi il 20% dell'immigrazione in Piemonte ed ha consolidato un significativo grado di inserimento sociale, testimoniato in molti casi dalla conquista di una casa, di un lavoro continuativo, da numerosi ricongiungimenti familiari. Questi cambiamenti ci hanno spinto ad aderire con interesse a questo progetto Cicsene e a compiacerci per il fatto che in Marocco il nuovo diritto di famiglia voluto da Re Mohammed VI, che sostituisce la vecchia Moudawana, sia stato approvato all'unanimità dal Parlamento nel gennaio del 2004.

Il nuovo diritto di famiglia del Marocco ha rappresentato una vera e propria svolta, di portata epocale, ed è un importante segnale di modernizzazione che getta le basi per un miglioramento delle condizioni di vita delle donne e dei bambini del paese maghrebino. Esso prevede infatti maggiori libertà per le donne e riconosce i minori come soggetti titolari di diritti.

La presente pubblicazione costituisce quindi l'occasione per conoscere, approfondire e riflettere sulle modalità con cui, seppure in maniera diversa da Paese a Paese, si sta procedendo verso il riconoscimento universale dei diritti delle donne e dei bambini. Un riconoscimento che, al di là delle irrinunciabili e preziosissime affermazioni di principio delle Nazioni Unite, ha bisogno di concretizzarsi nel diritto e quindi nelle leggi dei singoli Stati.

Teresa Angela Migliasso
Assessore al Welfare e Lavoro della Regione Piemonte

Donne migranti in Europa e in Italia

di Silvia Grandi

La situazione delle donne immigrate nei paesi europei: tra femminizzazione dei flussi e difficoltà di integrazione¹

La partecipazione femminile ai flussi migratori mondiali, e più specificamente tra rive opposte del Mediterraneo, non è un fenomeno nuovo, ma ha subito importanti trasformazioni, quantitative e qualitative, negli ultimi trent'anni. Se si osservano i dati generali forniti dalla Divisione della Popolazione delle Nazioni Unite, si può constatare che l'evoluzione della proporzione di donne sul totale della popolazione immigrata ha conosciuto una debole evoluzione passando dal 46,6% nel 1960 al 48,8% nel 2000. Se ci si concentra sui flussi più recenti, la femminizzazione appare più evidente, in particolare nell'Europa meridionale. La percentuale di donne arrivate da meno di dieci anni, sul totale della popolazione femminile immigrata, è dell'86% in Spagna, del 74% in Italia e del 58% in Portogallo. Ciò è dovuto sia all'importanza dei flussi migratori più recenti in questi paesi, sia alla forte domanda di manodopera che vi si registra in settori tradizionalmente femminili (servizi domestici, assistenza agli anziani, babysitting).

Le donne sono a lungo apparse come elementi passivi nei fenomeni migratori: spesso poco istruite, tradizionalmente seguivano i mariti nei loro progetti migratori, rimanendo estremamente dipendenti e scarsamente integrate e registrando tassi di inserimento nel mercato del lavoro molto deboli. In particolare, a partire dagli anni Settanta, con la chiusura delle frontiere europee ai lavoratori immigrati, le migrazioni femminili per ragioni familiari o umanitarie sono diventate predominanti e hanno assunto grande importanza numerica.

Con gli anni Ottanta, i flussi di donne migranti si sono molto diversificati per quanto riguarda le ragioni della migrazione, il livello di qualificazione e i paesi di destinazione. Il numero di permessi di lavoro rilasciati a donne immigrate è aumentato, pur restando concentrato in settori specifici dell'economia, normalmente poco

¹ Questo articolo trae molte informazioni dal seminario congiunto UE-OCSE tenutosi a Bruxelles il 26 e 27 settembre 2005 sul tema: *Donne migranti e mercato del lavoro*.

qualificati. Le donne hanno assunto un ruolo più attivo nel loro progetto migratorio, divenendo sempre più spesso *pioniere* di migrazioni economiche su cui si appoggia l'intera famiglia lasciata nel paese d'origine.

La situazione lavorativa delle donne immigrate in Europa è, tuttavia, ancora difficile.

Nel mercato del lavoro europeo, tradizionalmente i migranti hanno fornito manodopera a settori per sostenere i quali l'offerta degli autoctoni non era più sufficiente. Dopo la chiusura delle frontiere europee ai lavoratori immigrati, nella metà degli anni Settanta, gli stati europei si sono fatti più restii a riconoscere la necessità di manodopera immigrata. Le uniche eccezioni ammesse riguardavano i lavoratori stagionali e i lavoratori altamente qualificati, il cui ingresso era subordinato a rigide politiche selettive o di quote. Le donne, con il loro lavoro nei settori domestici e dei servizi alle persone, rispondevano a specifici bisogni nel campo dell'assistenza e ovviavano alle debolezze delle politiche sociali, delle pari opportunità e del lavoro. L'esistenza di questo tipo di domanda è raramente riconosciuta dai governi, fatta eccezione per alcuni stati dell'Europa del Sud, in particolare Italia e Spagna, che hanno fatto ricorso a regolarizzazioni per lavoratori domestici. Il settore domestico, di conseguenza, si trova a soddisfare le proprie esigenze di manodopera in modo spesso informale e illegale: le possibilità legali di impiego diminuiscono, i diritti delle lavoratrici immigrate sono spesso negati e la loro visibilità nelle statistiche pubbliche è fortemente ridotta.

La situazione delle donne straniere nel mercato del lavoro varia notevolmente da paese a paese ma, in generale, si può affermare che esse soffrono per la difficoltà di essere *donne e immigrate*. Rispetto ai loro connazionali uomini e alle donne autoctone, esse registrano in media tassi d'attività più deboli, percentuali di disoccupazione più elevate e posizioni svantaggiate a livello di condizioni di lavoro, di salari e di contratti. Sono inoltre soggette a un fenomeno di de-qualificazione. L'aumento nel tasso di attività delle donne immigrate, registrato negli ultimi anni, è infatti legato alla richiesta di manodopera non qualificata da parte di alcuni settori dell'economia, in particolare quelli dei servizi alle famiglie (quattro volte più delle autoctone) e dei servizi turistici (due volte più delle autoctone).

Alcuni fattori hanno un impatto considerevole sulla performance lavorativa delle donne immigrate: la durata del soggiorno, le ragioni dell'immigrazione e il livello di educazione sono variabili di primaria importanza nel favorire l'accesso al mercato del lavoro.

La conoscenza della lingua del paese di arrivo è un altro elemento fondamentale per una riuscita integrazione nella società e sembra avere effetti importanti sulla probabilità di accedere a lavori più qualificati. Purtroppo molte donne immigrate, soprattutto nel contesto del ricongiungimento familiare, soffrono la mancanza di opportunità di praticare la lingua del paese di residenza, essendo spesso i mariti a occuparsi delle relazioni con il mondo esterno alla sfera domestica. La famiglia costituisce, quindi, un fattore frenante per le donne immigrate più che per le autoctone. La presenza di figli piccoli riduce drasticamente il tasso di attività delle donne straniere che incontrano difficoltà maggiori nell'accesso ai servizi pubblici per l'infanzia e costi relativi troppo elevati in quelli privati.

Un altro fattore negativo consiste nella mancanza di esperienze professionali e di qualifiche nel paese di residenza: questo problema sussiste anche per gli uomini, ma penalizza maggiormente le donne, spesso immigrate per ragioni familiari e quindi, al contrario dei lavoratori a contratto, prive della sicurezza di un impiego. Anche il lasso di tempo che intercorre tra l'arrivo e il primo impiego sembra influenzare le possibilità di trovare lavoro in seguito: in altri termini, le probabilità di trovare un impiego si riducono più si posticipa l'ingresso sul mercato del lavoro (fenomeno molto comune tra coloro che aspettano che i figli siano sufficientemente grandi per cercare un lavoro). Inoltre, le donne immigrate sono anche penalizzate per la mancanza di capitale umano e di reti di conoscenze nei paesi di arrivo, soprattutto in quei paesi o settori dove la ricerca di un impiego passa prevalentemente per vie informali.

La performance delle donne immigrate sul mercato del lavoro è anche connessa con l'attitudine al lavoro femminile prevalente nel paese d'origine e nell'ambiente sociale: in molti paesi europei, ad esempio, il tasso di attività delle donne marocchine e delle donne turche è decisamente inferiore a quello delle donne asiatiche o sud-americane. Ciò ha un impatto importante sulla percezione del proprio ruolo nella società del paese di residenza.

Infine, a tutti questi fattori si deve sommare l'incidenza dei fenomeni discriminatori per spiegare il più alto livello di disoccupazione e di sotto-occupazione delle donne immigrate.

Per migliorare le prospettive di integrazione delle donne immigrate, non soltanto nel mercato del lavoro ma più in generale nella società, le politiche in materia dovrebbero prendere in considerazione una serie di elementi. In primo luogo, considerando che uno dei fattori principali per favorire l'integrazione è la conoscenza della lingua del paese di residenza, un grande sforzo deve essere fatto per fornire corsi di lingua accessibili e adatti alle esigenze delle donne immigrate. In secondo luogo, l'accesso ai servizi pubblici e sociali deve essere loro garantito negli stessi termini che alle *native*, prestando particolare attenzione all'accesso ai servizi per l'infanzia. Inoltre, per facilitare l'accesso al primo impiego, dovrebbero essere messi in atto sistemi di accompagnamento delle donne immigrate nelle loro ricerca di lavoro ed essere introdotte e diffuse procedure per il riconoscimento di diplomi e qualifiche stranieri, ad esempio per mezzo di test di competenze e abilità. Le autorità dovrebbero anche impegnarsi ad aumentare gli strumenti legali a disposizione delle donne immigrate per accedere al mercato del lavoro, al fine di garantire una maggiore sicurezza e protezione, soprattutto nei settori ad alta concentrazione di lavoratrici straniere. Per rispondere a questo bisogno, oltre alle regolarizzazioni, possono essere utili altri strumenti quali gli accordi bilaterali - come quello firmato dall'Italia con lo Sri Lanka per la formazione e l'inserimento lavorativo di badanti. È infine importante condurre campagne di informazione sul fenomeno migratorio per ridurre stereotipi e comportamenti discriminatori, in particolare sul lavoro.

Uno studio comparativo condotto in diversi paesi su progetti di accompagnamento di donne immigrate nel mercato del lavoro² ha messo in luce alcune caratteristiche chiave di progetti che forniscono opportunità di inserimento lavorativo assistito, permettendo alle donne di acquisire esperienza professionale nel paese di arrivo, e attività di formazione professionale e linguistica, al fine di aumentare il loro livello di qualificazione e la loro comprensione del mercato del lavoro. Tutti i progetti forniscono soluzioni per il babysitting dei bambini delle donne coinvolte, con l'obiettivo di massimizzare la loro partecipazione. Le soluzioni proposte spaziano da servizi forniti all'interno del progetto, all'utilizzo efficace dei servizi pubblici. La

² A. Heron, *Migrant Women into Work – What is working?*, settembre 2005. I paesi considerati sono l'Australia, il Canada, la Germania, l'Olanda, la Svezia e l'Inghilterra.

maggior parte dei progetti hanno dimostrato un'attenzione e una conoscenza profonda del mercato del lavoro, spesso anche intessendo rapporti di partnership con aziende e datori di lavoro locali. Infine, molti progetti, per poter coinvolgere anche donne più isolate socialmente, hanno condotto azioni di informazione all'interno delle comunità di immigrati, attraverso mediatori culturali, o nelle scuole frequentate dai figli. I principali problemi riscontrati riguardano l'impegno richiesto alle donne straniere in termini di tempo che viene sottratto ad altre attività e in particolare alla cura della famiglia, il contatto diretto con una cultura e una lingua considerate distanti, e, spesso, uno sfasamento tra aspettative legate al proprio ruolo e quello che viene loro attribuito nel paese di arrivo.

L'immigrazione femminile in Italia

Al primo gennaio 2005³ gli stranieri residenti in Italia sono più di 2.400.000, pari al 4,1% della popolazione totale. Queste cifre registrano una crescita significativa negli ultimi anni in larga parte dovuta alla regolarizzazione del 2002 (+20% nell'ultimo anno).

Il rapporto tra i sessi é sostanzialmente equilibrato nella popolazione straniera residente: le donne rappresentano il 48,9%, anche se permangono delle forti differenze a seconda del paese d'origine. Le comunità originarie dell'Ucraina e della Polonia sono le più *femminilizzate* con una percentuale di donne che supera l'80% nel primo caso, mentre le comunità africane registrano la proporzione di donne più bassa (circa 15% per i Senegalesi).

Anche se le donne hanno sempre costituito una parte importante della popolazione immigrata in Italia, per motivi familiari di lavoro, il loro peso sta crescendo negli ultimi anni. Il 60% degli stranieri che hanno vissuto in Italia per almeno quindici anni sono uomini, ma il 60% dei nuovi arrivi nel 2000-2001 era composto da donne. Per quanto le donne costituiscano da tempo una parte importante della popolazione immigrata, la legislazione italiana le ha a lungo penalizzate⁴. Per quanto riguarda l'accesso al lavoro legale, le amnistie e le regolarizzazioni, tranne l'ultima, erano destinate ai lavoratori a contratto, favorendo settori prevalentemente maschili.

³ Dati ISTAT 2005

⁴ Cfr intervento di J. Chaloff, *Immigrant Women in Italy*, nel seminario *Donne migranti e mercato del lavoro*, precitato.

Per quanto riguarda invece il ricongiungimento familiare, questo è permesso solo due anni dopo l'installazione in Italia del congiunto, lasciando le donne in una situazione molto vulnerabile in questo lasso di tempo.

Le donne straniere sono in media più istruite delle italiane (Censimento 2001) e il 13,5% di esse possiede una laurea. Ciononostante, le donne straniere hanno in generale dei gravi problemi di riconoscimento dei loro diplomi e delle loro capacità professionali.

La proporzione di donne immigrate sposate è aumentata nell'ultimo decennio passando dal 45% al 58%. Ciò non significa che i loro congiunti vivano in Italia: sono sempre più frequenti infatti i casi in cui la famiglia rimane al paese d'origine e la donna provvede al suo mantenimento. Conciliare la vita professionale e la vita familiare è complicato in Italia per tutte le donne ma in modo particolare per le immigrate, concentrate in settori a basso reddito e in lavori che lasciano poco spazio alla vita personale. Un esempio lampante di queste difficoltà emerge dai dati sull'aborto: le donne straniere vi ricorrono tre volte più delle italiane. Ciononostante, le donne straniere sono una componente importante della fertilità in Italia: in alcune città del Centro-Nord esse contribuiscono al 10-20% delle nascite. Si osserva comunque una tendenza da parte delle immigrate ad adeguare i loro comportamenti in materia di fertilità alla media delle donne italiane. Ciò è dovuto non solo ad un fenomeno di convergenza di costumi ma anche alle maggiori difficoltà che la maternità pone in un paese straniero (precarità, reti di solidarietà limitate).

Le donne straniere sono, nella maggioranza dei casi, immigrate in Italia per motivi familiari. Nel 2002 le donne possedevano il 78,5% dei permessi per ricongiungimento familiare e solo il 30,4% dei permessi di lavoro. Ciononostante, il lavoro sta assumendo un peso maggiore tra le cause di immigrazione per le donne, in particolare a seguito della regolarizzazione del 2002. Bisogna inoltre considerare che i permessi per ricongiungimento familiare permettono l'accesso al mercato del lavoro.

Il principale settore di impiego per le donne immigrate in Italia sono i servizi domestici e alle persone, soprattutto anziane, mentre più rari sono i lavori a contratto: in occasione della regolarizzazione del 2002 le donne rappresentavano solamente il 14,2% delle domande per lavoro a contratto, contro il 77,8% delle domande per lavori

domestici e l'86,4% per le badanti. L'aumento del tasso d'attività delle donne italiane e l'invecchiamento della popolazione, combinate con l'insufficienza dei servizi pubblici tanto per bambini quanto per l'assistenza di anziani, hanno creato una forte richiesta di manodopera nel settore domestico, a lungo soddisfatta in modo informale. Secondo dati INPS del 2002, le donne straniere con un lavoro regolare erano il 35% e di queste, più della metà erano impiegate nei servizi domestici. Con la regolarizzazione del 2002 il Governo italiano ha dimostrato d'aver preso coscienza di questo bisogno di manodopera e ha aperto la procedura di regolarizzazione non soltanto ai lavoratori a contratto ma anche ai collaboratori domestici e alle *badanti*. Le donne immigrate hanno largamente approfittato di questa opportunità: 300.000 permessi di lavoro sono stati rilasciati alle donne in questa occasione. Se da un lato questa regolarizzazione ha contribuito a fare uscire molte immigrate da situazioni di illegalità, vulnerabilità e invisibilità, dall'altro ha ulteriormente concentrato la manodopera straniera femminile nel settore domestico. Nel 2003 (dati INPS) si contavano 371.000 lavoratrici domestiche straniere, di cui quasi 200.000 est-europee. Più in particolare, negli ultimi anni si è assistito a un fenomeno di *ucrainizzazione* del settore domestico, con oltre 100.000 permessi rilasciati a cittadine ucraine durante l'ultima regolarizzazione.

Le politiche pubbliche e la maggior parte delle iniziative private contribuiscono a questa concentrazione. Il sistema delle quote per l'ingresso dei lavoratori stranieri, basato sulla chiamata da parte del datore di lavoro, favorisce i settori a predominanza maschile. I programmi di formazione pre-partenza vanno nella più parte dei casi nella stessa direzione. Ci sono poche formazioni nei settori femminili (infermiere) e ancora più rare sono le iniziative che mirano a formare le donne in settori non tradizionali. D'altra parte, anche le iniziative private, finalizzate a mettere in relazione diretta domanda e offerta di lavoro, si concentrano nei settori più tradizionali. Alcune iniziative, condotte soprattutto da associazioni di donne immigrate, sembrano invece orientarsi verso una differenziazione professionale, offrendo, ad esempio, formazioni in programmazione e servizi finanziari.

Le opportunità di lavoro nel settore domestico, anche se sono le più comuni per le donne immigrate, rendono più complessa e lenta l'integrazione. In primo luogo perché spesso vitto e alloggio sono forniti alla badante o collaboratrice domestica presso i datori di lavoro, cosa che permette pochi contatti con la società, in secondo

luogo perché spesso, in questo settore, i posti di lavoro si trovano grazie a reti informali di conoscenza, ad esempio attraverso parrocchie o reti di connazionali, cosa che riduce l'impatto di ogni politica pubblica dell'impiego. Inoltre, questo tipo di lavoro rende molto difficile la vita familiare delle donne straniere: a causa dei lunghi orari di lavoro e dell'ammontare della paga (600€ al mese, secondo i dati dell'ultima regolarizzazione) insufficiente a mantenere un'intera famiglia. Si trovano quindi costrette a rinunciare alla maternità o a lasciare i propri figli nel paese di origine.

Uno studio della Fondazione Andolfi del 2003⁵ ha messo in luce un vasto fenomeno di dequalificazione tra donne immigrate impiegate nel settore domestico e un diffuso malcontento (il 17,5% delle intervistate considerava umiliante il proprio lavoro).

Un'altra possibilità d'impiego per le donne immigrate è il lavoro autonomo. Il numero di imprenditrici immigrate, pur rimanendo limitato, sta crescendo. Alla fine del 2004, 32.000 imprese, per lo più piccole o piccolissime, erano gestite da donne straniere con una crescita dell'11,6% rispetto all'anno precedente; di queste, la maggior parte sono cinesi. Vi sono due tipi diversi di approccio all'imprenditoria per le donne immigrate. Per alcune, soprattutto qualificate, si tratta del progetto che motiva la loro decisione di emigrare. Per altre, immigrate nel contesto del ricongiungimento familiare, la creazione d'impresa diventa un progetto residuale, da realizzarsi quando i figli siano cresciuti o quando non si riesca a trovare un lavoro dipendente. L'imprenditoria può essere anche una soluzione contro il declassamento per donne qualificate o più in generale per mettere in valore competenze non riconosciute. L'accesso al credito e la gestione delle pratiche burocratiche restano comunque problematici.

Infine, nell'opinione pubblica, l'immagine della donna immigrata è spesso legata alla prostituzione. In Italia si stima la presenza di 20.000 prostitute straniere, molte delle quali vittime di traffico internazionale. La legge sull'immigrazione del 1998 prevede, per queste donne, la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno se decidono di *uscire dal giro*. Ogni anno, in media ottocento donne beneficiano di questo dispositivo.

⁵ Fondazione Silvano Andolfi, *Le colf straniere: culture familiari a confronto*, CNEL, 2003.

Le migranti marocchine in Italia e in Europa

I paesi europei hanno conosciuto due fasi di immigrazione marocchina.

Nella prima fase, dopo la Seconda Guerra Mondiale, si assiste ad una migrazione diretta in particolare verso Francia, Belgio e Paesi Bassi. Si tratta di un flusso principalmente maschile e scarsamente qualificato. Le donne non hanno un ruolo attivo in questa fase e si limitano a seguire i loro mariti in Europa, nel quadro del ricongiungimento familiare. Esse restano prevalentemente confinate nello spazio domestico e sono fortemente dipendenti dai loro mariti.

La seconda ondata migratoria marocchina verso l'Europa si situa invece a metà degli anni Ottanta. In quel periodo, il Marocco vive una fase di grave crisi economica per risolvere la quale il Re Hassan II accetta di applicare le *ricette* del Fondo Monetario Internazionale. I grandi tagli alle spese sociali, dettati dai Piani di Aggiustamento Strutturale, determinano una forte pauperizzazione dei settori più deboli della società e in particolare delle donne. Perparallelamente, un aumento, seppur relativo, del tasso di scolarizzazione delle donne e un lento diffondersi di nuovi modelli sociali permettono alle donne una maggior libertà di movimento. I paesi europei conoscono così una nuova ondata di immigrazione composta da donne spesso sole, vedove, divorziate o giovani studentesse, a volte anche altamente qualificate, per le quali le prospettive di affermazione in Marocco sono estremamente ridotte.

Il diffondersi della migrazione clandestina è dovuta, da un lato, all'enorme difficoltà di ottenere permessi di lavoro in una Europa che ha ormai adottato una politica di chiusura delle frontiere e, dall'altro, all'impossibilità per queste donne di approfittare del ricongiungimento familiare. Si afferma il lavoro in nero, soprattutto nei servizi domestici.

La comunità marocchina in Italia al primo gennaio 2005 (dati ISTAT) è composta da 295.000 individui, più del 12% della popolazione straniera totale. Tale comunità, seconda solo a quella albanese, è notevolmente aumentata negli ultimi anni (+64% rispetto al 2001) con la regolarizzazione del 2002. Circa 48.000 permessi sono stati rilasciati a cittadini marocchini (7,4% del totale). Torino, in particolare, è la città italiana con la più alta concentrazione di immigrati provenienti dal Marocco: sull'intera provincia vi sono più

di 13.200 marocchini residenti, su una popolazione straniera totale di circa 106.000 individui.

Le donne rappresentano il 38% della popolazione marocchina residente, percentuale rimasta stabile negli ultimi anni. Tra queste vi sono donne immigrate per ragioni familiari che mantengono solitamente legami più stretti con il paese di origine. Esse provengono spesso da villaggi e zone arretrate del paese, hanno uno stile di vita più tradizionale e sono spesso dipendenti dai loro mariti. Accanto a queste vi sono donne spesso immigrate sole, qualificate, appartenenti alla classe media urbana e le cui ragioni di emigrazione sono legate ad aspirazioni di libertà e affermazione personale.

Nonostante questa differenziazione, in generale le donne marocchine sono meno presenti sul mercato del lavoro rispetto alla media delle donne straniere in Italia. Alcuni dati lo dimostrano: dei permessi di soggiorno rilasciati a cittadini marocchini a seguito della regolarizzazione del 2002, solo il 13,5% sono rivolti alle donne (la media generale era del 46,2%). Nel 2003, delle 371.000 lavoratrici domestiche straniere, solo 24.500 provengono dal Nord Africa. Infine, nel 2004 le marocchine rappresentano meno del 6% delle imprenditrici straniere, per quanto il loro numero sia in forte progressione (+46% rispetto all'anno precedente).

Uscire dall'*invisibilità*

Negli ultimi trent'anni le donne hanno assunto un peso sempre maggiore nei flussi migratori in direzione dei paesi europei e importanti cambiamenti sono intervenuti riguardo a cause e modalità di migrazione.

Ciononostante esse rimangono meno *visibili* rispetto ai loro compatrioti uomini: una parte di esse, immigrate soprattutto per ragioni familiari, resta confinata nella sfera domestica con scarsi contatti con la società del paese di arrivo. Le lavoratrici immigrate, peraltro sempre più numerose, sono concentrate in settori poco regolamentati come quello domestico o turistico (ristorazione e alberghiero), in cui il lavoro in nero é molto comune. Le donne immigrate sono molto meno coinvolte dei loro compatrioti uomini in attività illecite o criminose, quindi meno *interessanti* per i media europei e, di conseguenza, per l'opinione pubblica.

Tale invisibilità, tanto ufficiale (nelle statistiche del lavoro ad esempio) quanto percepibile, fa sì che l'immigrazione sia ancora

considerata un fenomeno prevalentemente maschile. Ciò ha un impatto significativo sulle politiche pubbliche, che continuano a sottovalutare l'immigrazione femminile, come dimostra la concentrazione delle politiche di quote o degli accordi bilaterali sulla manodopera straniera in settori a predominanza maschile o l'incapacità di molte politiche sociali di prendere in considerazione le esigenze delle donne immigrate, ad esempio per quanto riguarda i servizi per l'infanzia.

Una presa di coscienza della presenza e del ruolo delle donne immigrate nelle nostre società é necessaria, sia da parte delle autorità sia da parte della società civile. Un impegno concreto e condiviso deve andare soprattutto in due direzioni: da un lato è necessario creare ponti con la società di accoglienza, attraverso la conoscenza della lingua, la creazione di luoghi di scambio e contatto e l'accessibilità dei servizi; dall'altro fornire strumenti per permettere alle donne immigrate di emergere dal lavoro nero e di valorizzare le proprie competenze e abilità.

La condizione della donna nel Marocco contemporaneo

di Silvia Grandi

La dialettica tra tradizione e modernità, che caratterizza la cultura e le strutture politiche e sociali marocchine, si esprime in modo estremamente marcato per quanto riguarda la condizione della donna. Se, negli ultimi venti anni, la visibilità della donna negli spazi pubblici e nel mondo del lavoro è diventata innegabile, la sua presenza nei luoghi dove si concentra il potere è ancora molto limitata. Come accade ovunque, la popolazione femminile è la vittima principale degli squilibri socio-economici del paese.

La donna è soggetta a un duplice statuto giuridico, che distingue tra spazio pubblico, nel quale vige una legislazione, di stampo moderno e democratico, che sancisce l'uguaglianza di tutti i cittadini, e uno spazio privato, retto da norme di ispirazione talora anche religiosa e sicuramente tradizionale, nel quale la donna ha diritti e doveri diversi dall'uomo.

Questa situazione si ripercuote sulla partecipazione delle donne alla vita politica e influenza l'esercizio di una cittadinanza attiva e consapevole: se i luoghi istituzionali della presa di decisione politica restano in larga parte preclusi alle donne, queste hanno accresciuto negli ultimi anni la presenza nel settore associativo, spazio alternativo di partecipazione e spesso di espressione politica.

La situazione socio-economica: analfabetismo e carenze sanitarie

Due ordini di indicatori sono particolarmente preoccupanti per quanto riguarda la condizione della donna in Marocco: quelli riguardanti l'istruzione e quelli riguardanti la sanità.

Il dato più sconcertante è il tasso di analfabetismo: nel 2001 esso era il 62,8% sul totale della popolazione femminile sopra i quindici anni e l'82% nelle aree rurali. Nella popolazione giovanile (quindici-ventiquattro anni) si registra una più diffusa alfabetizzazione, ma il tasso di analfabetismo è comunque molto elevato (41,3%). Per quanto riguarda l'accesso all'istruzione, se è cresciuto a livello primario (74% delle bambine, pur con grandi discrepanze tra città e campagna), è molto ridotto ai livelli superiori (27% delle ragazze accede alla scuola secondaria, il 9% agli studi superiori).

Per quanto riguarda la salute riproduttiva, la mortalità materna è molto elevata: 228 decessi su 100.000 parti (in città 125, in campagna 307). Le donne assistite durante il parto sono solo il

39,6%, dato che nelle campagne scende al 19,3%. I parti in ambiente sorvegliato (ospedali, ambulatori) rappresentano il 43% dei parti assistiti, ma solo il 20% in campagna.

Donne e mondo del lavoro

Le donne sono la fascia di popolazione più toccata dalla povertà; spesso esse dipendono economicamente dal marito.

L'ingresso della popolazione femminile sul mercato del lavoro ha comunque subito un incremento negli ultimi anni, anche grazie all'aumento della scolarizzazione femminile. Alcuni settori hanno conosciuto una netta femminilizzazione, in particolare l'insegnamento, il settore sanitario e la pubblica amministrazione.

Le donne hanno anche avuto accesso a posti di lavoro un tempo riservati agli uomini (ad esempio nell'aeronautica civile) e si registra un aumento seppur timido delle donne ingegnere o dirigente di impresa (nel 2000, sulle prime cento società marocchine solo una era diretta da una donna). Lo stesso Mohammed VI ha voluto sottolineare il suo impegno per il miglioramento dello statuto della donna nominando alcune donne a posti di alta responsabilità. Per il momento, tuttavia, si tratta di casi isolati, carichi di volontarismo politico e di esemplarità: la realtà sociale è molto diversa.

La popolazione attiva, sul totale della popolazione femminile, ha raggiunto nel 2001 il 41,6%. Il tasso di attività femminile (proporzione di donne che svolgono un'attività lavorativa nel settore formale sul totale della popolazione femminile) ha conosciuto nel tempo un aumento tendenziale, raggiungendo nel 1999 il 29,5% (11,5% nel 1960, 19,3% nel 1994). Negli ultimi anni, tuttavia, tale tendenza ha subito un rallentamento, a causa dell'aumento della disoccupazione. Va detto che il dato non considera il settore informale: si stima che in Marocco il solo lavoro domestico impieghi un numero di donne pari alla totalità di quelle impiegate nel settore formale, senza considerare la partecipazione delle donne rurali ai lavori agricoli.

I limiti dell'inserimento delle donne nel settore lavorativo appaiono evidenti nella disparità retributiva tra uomini e donne: nel 2001 lo stipendio medio femminile era di 2.057 US \$ contro i 5.139 US \$ dello stipendio medio maschile.

Nonostante molti sforzi - soprattutto da parte della società civile - volti a promuovere il ruolo delle donne nell'economia, tuttavia

l'accesso al mercato del lavoro è per loro più difficile a causa del loro debole livello di scolarizzazione e formazione, che le penalizza rispetto ai coetanei maschi, e anche delle pratiche discriminatorie nell'assunzione e nella retribuzione.

Per mutare tale situazione si rendono necessari investimenti pubblici nel settore dell'educazione femminile, in politiche che ne incitino la partecipazione economica e che sostengano e promuovano l'imprenditoria femminile.

Donne e mutazioni della famiglia nel Marocco contemporaneo

Il Marocco ha conosciuto nel corso degli anni importanti trasformazioni riguardanti la famiglia (e il ruolo della donna al suo interno), che hanno subito una netta accelerazione negli anni Novanta.

Un dato è particolarmente significativo: nel 1960, l'indice di fecondità in Marocco era di sette figli per donna; secondo il censimento del 1994, si era ridotto a 3,3, per scendere ulteriormente a 2,7 nel 1998. Diverse le ragioni alla base di tale mutamento: l'incremento del tasso di scolarizzazione femminile, la volontà sempre più diffusa tra le ragazze di proseguire gli studi, l'ingresso delle donne nel mondo del lavoro, l'urbanizzazione, il superamento del modello della famiglia tradizionale patriarcale e allargata a favore del modello di famiglia mononucleare, le difficoltà economiche, la disoccupazione e la penuria di alloggi.

Questi fattori sono all'origine di alcuni fenomeni che si stanno affermando nella società marocchina: le donne si sposano sempre più tardi (oggi l'età media è ventisette anni), scelgono sempre più spesso il celibato (36,7% è la percentuale di donne adulte non sposate) e ricorrono in più larga misura alla contraccezione (il 55,3% delle donne ricorre oggi a un qualche metodo contraccettivo, mentre solo il 19,4% vi ricorreva all'inizio degli anni Ottanta).

La poligamia è oggi un fenomeno assolutamente residuale: la percentuale di poligami non supera l'1,5%.

Lo statuto giuridico della donna in Marocco

Le donne vivono in Marocco una doppia situazione davanti al diritto: sono soggetti autonomi e *maggioenni* nello spazio pubblico, ma dipendenti e *minorenni* in quello privato. Questo accade perché lo spazio pubblico si ispira ai principi della democrazia e della

modernità per i quali le donne sono responsabili e uguali agli uomini. Al contrario, i rapporti privati si inscrivono in una concezione di ispirazione religiosa, che consacra l'ineguaglianza reale delle donne nella società e nel suo nucleo di base, la famiglia. Questo iato giuridico si è oggi ridotto grazie all'introduzione del nuovo Codice di Famiglia, ma non è completamente risolto.

L'uguaglianza di principio e la non discriminazione tra uomini e donne è sancita dalla Costituzione marocchina, in particolare per quanto riguarda i diritti civili e politici e il diritto al lavoro, nel quadro delle Convenzioni internazionali sottoscritte dal Marocco. Tra queste, la *Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne* del 1979 (Convenzione di Copenaghen o CEDAW), alla quale il Marocco ha aderito nel 1993⁶ e che è stata pubblicata sul Bulletin Officiel nel 2001.

La Costituzione marocchina afferma l'uguaglianza di tutti i cittadini, senza distinzioni di genere, per quanto riguarda la cittadinanza, i diritti politici (voto attivo e passivo) e le libertà di espressione, riunione e associazione. L'uguaglianza di diritto, proclamata dalla Costituzione marocchina e dai trattati internazionali ratificati dal Marocco, è confermata da diversi testi di legge, tra i quali quelli che riguardano l'elezione e la composizione del Parlamento e le leggi riguardanti le riunioni pubbliche, la stampa, le associazioni, i sindacati. Ciò non esclude, però, che nei fatti la partecipazione politica femminile resti estremamente scarsa, rendendo l'uguaglianza proclamata dai testi giuridici un'utopia anche nello spazio pubblico.

Per quanto riguarda il diritto al lavoro, la Costituzione marocchina sancisce, agli articoli 12 e 13, il principio di eguaglianza tra l'uomo e la donna nel diritto a esercitare funzioni pubbliche, nel diritto al lavoro più in generale, nel diritto di adesione ai sindacati e di sciopero.

Ciononostante, fino all'entrata in vigore del nuovo Codice di Famiglia, le leggi riguardanti il lavoro e la prestazione di servizi distinguevano tra donna nubile e sposata, rendendo necessaria per le donne sposate l'autorizzazione del marito a svolgere ogni tipo di attività commerciale.

⁶ La ratifica della Convenzione di Copenaghen è avvenuta per il Marocco, così come per gli altri stati maghrebini, con alcune riserve. La riserva principale riguarda l'articolo 16, che sancisce l'uguaglianza di diritti e doveri dei coniugi durante e dopo il matrimonio.

Il diritto del lavoro garantisce gli stessi diritti a tutti i lavoratori, ma introduce alcune discriminazioni positive nei confronti della donna (congedo di maternità, tempo quotidiano per l'allattamento). Inoltre sussistono alcune *misure protettive* del lavoro femminile relative alla salute e al buon costume (es. divieto del lavoro notturno o dei lavori pericolosi).

Per quanto riguarda la sfera privata e lo statuto della donna nella famiglia, il Codice dello Statuto Personale o *Moudawana*, approvato nel 1957, è rimasto in vigore senza modificazioni di rilievo fino al 2004. Il testo, di ispirazione shariatica, poneva la donna in una condizione di subordinazione rispetto all'uomo, che poteva esercitare su di lei un'autorità quasi assoluta, in tutte le fasi della sua vita. La donna era considerata in perpetuo minorenne.

Le contraddizioni tra la *Moudawana*, gli altri testi giuridici marocchini, in particolare la Costituzione e gli impegni internazionali del Marocco, insieme con i mutamenti sociali che il Marocco ha conosciuto e che hanno reso desuete molte norme previste dal Codice dello Statuto personale, hanno condotto a una sempre maggiore mobilitazione per la riforma di questo testo, che ha dato i suoi frutti con l'entrata in vigore del nuovo Codice di famiglia nel febbraio 2004.

La partecipazione politica femminile

I dati sulla partecipazione politica femminile dimostrano che l'eguaglianza di diritto sancita dai testi giuridici marocchini riguardo ai diritti politici non si traduce in un'eguaglianza di fatto, anche se negli ultimi anni si è registrato qualche avanzamento.

All'interno dei partiti, il primo passo importante nella direzione del riconoscimento del ruolo femminile anche nelle istanze direttive è stato fatto nel 2001, con l'adozione delle *quote* in risposta alle rivendicazioni sostenute dalle sezioni femminili dei partiti e dall'associazionismo femminile. Il primo partito ad adottarle è stato l'USFP nel suo congresso del 2001, seguito a ruota dagli altri partiti di sinistra.

Per quanto riguarda il Parlamento, nel 1993 per la prima volta furono elette due donne (0,66% del totale). La stessa percentuale si mantenne nel 1997, per scendere allo 0,5% nel 2000. Grazie alla presa di posizione delle associazioni femminili e delle sezioni femminili dei partiti, in occasione delle elezioni del 2002 si è

introdotta una quota del 10% per le donne. Ciò è avvenuto attraverso la creazione di ventiquattro liste nazionali per le candidate donne dei diversi partiti, alle quali erano riservati trenta seggi. Grazie a questo sistema, le elette sono state trentacinque, pari all'11% del totale.

Questi risultati non si sono però ripetuti alle elezioni comunali del 2003, mettendo in luce la fragilità dei progressi nell'ambito della rappresentanza femminile.

Per quanto riguarda il governo, la prima presenza femminile si registra nel 1997, quando Hassan II nomina quattro donne Segretario di stato. Ma nel 1998, il nuovo governo di alternanza ne conta solo due. Bisogna attendere la salita al trono di Mohammed VI per avere la prima donna Ministro, nominata il 6 settembre 2000 a capo del Ministero degli Affari Sociali; la presenza femminile nel Governo del paese, seppur limitata, è da allora in crescita. Sempre per quanto riguarda l'esecutivo, oggi il Marocco conta tre ambasciatrici. Non bisogna infine dimenticare che Mohammed VI ha nominato una donna tra i suoi consiglieri personali.

In generale, si può affermare che le donne ricoprono più spesso alte cariche a livello politico a seguito di una nomina piuttosto che di un'elezione. Ciò dimostra che se da un lato esiste un certo volontarismo istituzionale, particolarmente evidente nel caso del Monarca, nel promuovere il ruolo della donna nelle istanze decisionali, i limiti alla sua partecipazione politica rimangono tali da impedirne una vera affermazione nelle competizioni elettorali.

Nuovi spazi di espressione: l'associazionismo femminile

Per sopperire all'assenza di spazi in cui esprimere la propria voce e far valere le proprie rivendicazioni, le donne marocchine hanno maturato una partecipazione assai viva nel settore associativo.

L'associazionismo femminile si afferma in Marocco a partire dagli anni Ottanta, in accordo con una tendenza sociale più generale; sin dagli inizi si presenta variegato e attivo. Molte associazioni concentrano la loro azione sull'attività sociale, promuovendo l'integrazione economica della donna attraverso lo sviluppo delle sue capacità professionali e culturali. Altre associazioni hanno carattere cooperativo, altre ancora raggruppano donne professioniste. Sulla scena culturale emergono molte voci femminili, in particolare attraverso la fondazione di riviste femminili e case di edizione (come ad esempio *Le Fennec*).

Sono soprattutto le associazioni femminili a vocazione politica a farsi più esplicitamente portatrici dell'istanza di rinnovamento della condizione femminile. Esse costituiscono la struttura portante del movimento femminile marocchino.

Già dalla fine degli anni Settanta un movimento femminile si era strutturato intorno alle sezioni femminili dei partiti di sinistra, ma l'azione nei partiti aveva mostrato presto i suoi limiti: scarsissimo era il margine di manovra lasciato alle donne. Per le donne divenne necessario rendersi autonome dando vita ad associazioni proprie.

Queste si affermano proprio all'inizio degli anni Ottanta, al fine di occuparsi specificamente di difesa dei diritti delle donne e di promozione del loro status nella società, nella politica e nel diritto. Pur rimanendo strettamente legate ai partiti, le associazioni permettono maggiore autonomia d'azione.

La Conferenza ONU di Nairobi sulla Donna del 1985 gioca un ruolo importante nell'affermazione del movimento associativo marocchino. Essa ha un carattere propulsivo: a partire da questa data, infatti, appaiono in Marocco molte associazioni che hanno per obiettivo la promozione dello status giuridico della donna.

La prima a vedere la luce è l'ADFM: (*Association démocratique des femmes du Maroc*): creata nel 1985 da donne del PPS, si mobilita intorno ai temi della riforma della *Moudawana*, dell'accesso delle donne alla politica e ai posti di responsabilità, delle rivendicazioni sociali quali l'alfabetizzazione e la scolarizzazione, del lavoro femminile.

Poco tempo dopo, nel 1987, nascono la UAF (*Union de l'action féminine*), strettamente legata all'estrema sinistra, e l'OFI (*Organisation de la Femme Istiqlalienne*), creata dal partito nazionalista marocchino su posizioni di un riformismo salafita.

Una nuova fase nella strutturazione del movimento associativo femminile si apre in Marocco all'inizio degli anni Novanta. Nel clima di riforme costituzionali, apertura politica e nuova sensibilità democratica di quegli anni, il movimento femminile decide di puntare su due temi fondamentali e strettamente interconnessi: la partecipazione politica delle donne e la riforma della *Moudawana*. Secondo il movimento femminile marocchino, la riforma della *Moudawana* costituisce uno dei nodi della modernizzazione del paese, del suo processo di democratizzazione e del suo sviluppo economico. Le rivendicazioni delle associazioni femminili si concentrano sulla necessità di trasformare i rapporti uomo-donna

all'interno della sfera privata per poter realmente democratizzare la sfera pubblica e sostengono che lo sviluppo economico del paese risenta di un'istituzione familiare non stabile, che non garantisce i diritti economici alle donne e ai bambini.

La nuova situazione interna, caratterizzata da una prima apertura politica condotta dal re Hassan II, e il contesto internazionale nel quale la questione femminile sta emergendo come uno dei temi principali all'ordine del giorno delle organizzazioni internazionali - in particolare in vista della IV Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite sulla Donna, a Pechino nel 1995 - spingono il movimento femminile marocchino a un'ulteriore affermazione e alla maturazione. Nascono nuove associazioni a vocazione economica e sociale, in particolare volte alla promozione dello statuto della donna. Tra queste l'AMDF (*Association marocaine des droits des femmes*), la LDDF (*Ligue des droits des femmes*) e Joussour costituiranno, insieme alla UAF, alla ADFM e all'OFI i pilastri del movimento che porterà alla riforma della *Moudawana* nel 2004.

Diverse reti e coordinamenti delle associazioni femminili vedranno la luce negli anni Novanta e si instaurerà anche un miglior dialogo con i partiti, che porterà questi ultimi a superare le reticenze e ad interessarsi alla questione femminile. Negli ultimi anni, a seguito dei successi ottenuti con l'introduzione delle quote e della lista nazionale nelle elezioni del 2002 e con la riforma della *Moudawana* del 2004, sono emersi nuovi assi di lavoro per le associazioni femminili. In particolare si intende promuovere la riforma dei testi giuridici che ancora limitano l'eguaglianza uomo-donna (Codice del Lavoro, Codice Penale, Codice della Nazionalità della donna), la lotta, a livello sia sociale sia giuridico, contro la violenza sulle donne, e l'impegno per l'integrazione delle donne nello sviluppo economico.

Il diritto di famiglia in Italia

di Silvia Mondino

La famiglia nella Costituzione Italiana

La Costituzione Italiana considera la famiglia come “*una società naturale fondata sul matrimonio*” della quale “*la Repubblica riconosce i diritti*” (art.29 comma 1).

Lo Stato si limita pertanto a *riconoscere* una realtà che esiste indipendentemente da esso. Questo non significa considerare la famiglia come *inviolabile* da parte dello Stato, ma esigere che le trasformazioni al suo interno, i mutamenti si attuino prima che nella legge nel costume ovvero che non siano indotte autoritativamente dalla legge, ma siano accettate dalla coscienza sociale.

La Costituzione riconosce i diritti della famiglia *fondata sul matrimonio*. Il Legislatore italiano, per la diffusa convinzione sociale che la costituzione di una famiglia richiede quell’impegno formale che è l’atto di matrimonio, opera un favore per la famiglia cosiddetta *legittima*, costituita sulla base di un atto appunto solenne, il matrimonio, da cui giuridicamente derivano diritti e doveri reciproci e che può essere sciolto nei modi e nelle forme sancite dalla legge.

Non viene così prevista la cosiddetta *famiglia di fatto* o *convivenza more uxorio*, non implicante cioè un vincolo giuridico, ma basata sul reciproco legame affettivo.

Questo significa che sono destinatari delle particolari forme di tutela e aiuto, che la legge ordinaria è tenuta a prevedere (art.31 Cost., comma 1), soltanto le *società naturali* che hanno formalizzato la loro costituzione con il matrimonio.

È attualmente, in Italia, molto forte il dibattito sull’ammissibilità della parificazione tra tutela della famiglia legittima e famiglia di fatto. Si deve tuttavia sottolineare che la discussione concerne la parificazione all’interno della coppia. Il principio della parità di trattamento tra figli naturali e legittimi viene infatti espressamente sancito dall’articolo 30, comma 1 e 3.

In base all’art.29, secondo comma, della Costituzione, “*Il matrimonio è ordinato sulla uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare*”. Tale articolo si rifà ad uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento, l’articolo 3 che al primo comma statuisce: “*Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti*

alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.

L’uguaglianza riguarda i diritti e i doveri nascenti dal matrimonio nei confronti del coniuge e nei confronti dei figli.

L’unico limite posto all’uguaglianza è la salvaguardia dell’unità familiare.

Dopo un’ampia discussione a livello dottrinale che ha caratterizzato il periodo tra l’entrata in vigore della Costituzione e la riforma del diritto di famiglia del 1975 si è giunti a ritenere che, come sostenuto da L. Lenti⁷, *“l’eguaglianza tra i coniugi e l’unità familiare non siano affatto valori in potenziale contrasto tra loro: anzi il sostrato fortemente solidaristico che caratterizza il gruppo familiare contemporaneo e costituisce un fondamento ineliminabile della sua coesione si nutre di uguaglianza”.*

Affidamento familiare

In base all’articolo 9 della Convenzione sui diritti dell’infanzia: *“Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di controllo giudiziario e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell’interesse preminente del fanciullo.”*

Tale principio viene espressamente ripreso dal comma 1 dell’articolo 1 della legge 184/1983, che disciplina l’adozione e l’affidamento, (come modificato dalla legge 149/2001) che sancisce che *“il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia”.*

Al fine di garantire tale diritto si prevede che *“le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia”.* Si dispone, infatti, che: *“a tal fine sono disposti interventi di sostegno e di aiuto”.* Questi sono indicati soprattutto in due direzioni: sostenere efficacemente i nuclei familiari a rischio e promuovere iniziative di formazione dell’opinione pubblica, di preparazione e di aggiornamento degli operatori sociali.

Sulla base dell’articolo 1, comma 4, tuttavia, *“quando la famiglia*

⁷ L. Lenti, *Appunti di diritto di famiglia*, pag. 25

non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge", l'affidamento o l'adozione (quest'ultimo solo nei casi in cui sia accertato uno stato di abbandono).

La funzione dell'affidamento

Sulla base dell'articolo 2 della legge 184/1983 l'affidamento familiare viene disposto per “[...] *il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi del comma 1 [...]*”.

Funzione dell'affidamento, pertanto, come sottolinea P. Vercellone⁸ è: *“assicurare al minore ciò che a casa sua non è assicurato, non solo il mantenimento, l'educazione e l'istruzione, ma anche le relazioni affettive di cui ha bisogno, quelle, appunto, che si ritiene possano essergli date non da un istituto assistenziale e nemmeno da una comunità, ma da una famiglia. A differenza della famiglia adottiva, la famiglia affidataria non ha, né deve avere, la funzione di sostituzione radicale della famiglia di origine: come temporanea deve essere la privazione dell'ambiente familiare idoneo, altrettanto temporaneo deve essere il soggiorno del minore presso la famiglia affidataria.”*

L'affidamento familiare si colloca, quindi, come una misura assistenziale a favore del minore in attesa di rientro nella sua famiglia.

È essenziale, infatti, che la privazione di un idoneo ambiente familiare sia per il ragazzo temporanea giacché, come sottolineato da A.Moro⁹ e sancito dalla Cassazione¹⁰, l'obiettivo dell'affidamento familiare è essenzialmente quello di preparare e realizzare il reinserimento del ragazzo nella sua famiglia recuperata.

In specifico, in base all'articolo 4, comma 4, la durata deve essere indicata nel provvedimento di affidamento e non può superare i ventiquattro mesi dall'inizio.

Può, tuttavia, essere prorogato dal Tribunale per i Minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore. Inoltre, l'affidamento disposto dai servizi può essere prorogato dai servizi

⁸ L'affidamento in *Trattato di diritto di famiglia* a cura di P. Zatti, Giuffrè editore, Milano 2002, pag 163

⁹ Gli affidamenti dei minori con difficoltà familiari in *Manuale di diritto minorile*, Zanichelli, Bologna, 2001, pag169

¹⁰ Cass., 18 luglio 1989, n. 3354, in *Foro it.*,1990, I, 2260

stessi, con il visto di esecutorietà del giudice tutelare, fino alla durata totale di ventiquattro mesi complessivi dal suo inizio.

Tipologie di affidamento

L'affidamento familiare può essere di due tipi: consensuale o giudiziale.

L'affidamento di tipo consensuale (art.4 comma 1 legge 184/1983) presuppone il consenso delle famiglie di origine che riconoscono le loro difficoltà e accettano di affidare, in accordo con il Servizio Sociale, per il tempo necessario, il figlio a un'altra famiglia che percepiscono solidale con loro.

Il provvedimento di affido è predisposto dal Comune (e pertanto è un atto amministrativo come tale impugnabile davanti al T.A.R.¹¹) e con decreto è reso esecutivo dal Giudice Tutelare che ne controlla la regolarità.

L'affidamento di tipo giudiziale (art.4 comma 2 legge 184/1983) viene disposto dal Tribunale dei Minorenni, di norma quando manca il consenso della famiglia e sussiste una situazione di grave rischio e disagio per il minore.

Gli affidatari

L'articolo 2 della legge 184/1983, comma 1, parzialmente modificato dalla novella del 2001, stabilisce che affidatari possono essere una famiglia, preferibilmente con figli minori, o una persona singola, in grado di assicurare al minore “*il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno*”.

Può inoltre essere disposto l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto, ma questa soluzione rappresenta l'*extrema ratio*, per i casi in cui “*non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al 1 comma*”.(art.2, comma 2).

Gli affidatari devono rispondere ad alcuni requisiti di tipo *logistico* e di tipo *funzionale o operativo*¹².

L'affidatario, infatti, deve trovarsi in un luogo, il più vicino possibile al luogo in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza e questo anche al fine di consentire al Servizio sociale locale, responsabile dell'affido, di svolgere il ruolo di sostegno educativo e

¹¹ in questo senso anche P. Vercellone, L'affidamento in *Trattato di diritto di famiglia* a cura di P. Zatti, Giuffrè editore, Milano 2002, pag 173

¹² F. Uccella, *L'affidamento del minore nella legge di modifica alla disciplina dell'adozione*, in “Vita notarile”, 2002, I, pag.92

psicologico e di agevolare i rapporti del minore con tale nucleo (art.5 comma 2).

Deve, inoltre, presentare quei requisiti di idoneità che sono atti a realizzare nei confronti del minore i cosiddetti obblighi educativi e cioè il diritto di cui all'articolo 1 e che devono essere presenti negli standard minimi dei servizi e dell'assistenza: occorre, cioè, assicurare rapporti interparentali presenti in ogni nucleo familiare.

Rispetto al regime previgente, non è più compito dell'affidatario, bensì del Servizio Sociale, agevolare i rapporti tra il minore e il nucleo d'origine.

Questo non significa che sia sancita una rottura dei rapporti tra famiglia di origine ed affidataria, giacché quest'ultima continua ad essere tenuta all'obbligo di accoglienza, che va adempiuto *“tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli art.330 e 333 o del tutore”*(art.5 comma 1).

Si pone, allora, a questo punto il problema dei poteri-diritti che spettano all'affidatario e di quelli che residuano in capo ai genitori.

Secondo P. Vercellone¹³ l'affidatario non è tenuto a conformarsi alla volontà dei genitori, ma solo a tener conto delle indicazioni.

Ai genitori affidatari l'articolo 5, come novellato dalla legge 149/2001, attribuisce *“i poteri connessi con la potestà genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie”* e stabilisce che devono essere sentiti nei procedimenti di potestà, di affidamento e di adottabilità che riguardano il minore affidato.

La delibera della Giunta Regionale del 17 novembre 2003, n. 79-11035, al punto 3, lettera B, definisce in specifico quali sono i compiti della famiglia affidataria: *“Per quanto attiene all'ambito scolastico, possono considerarsi interventi di ordinaria amministrazione tutte le attività da svolgere per garantire la frequenza della scuola da parte del minore: la scelta della scuola e l'autorizzazione per eventi quali, ad esempio, l'effettuazione di una gita scolastica; rientrano, invece, nella straordinaria amministrazione, e quindi comportano l'autorizzazione dell'esercente la potestà parentale, o del Tutore, interventi quali la scelta dell'indirizzo scolastico o di attività di formazione oltre la scuola dell'obbligo, la scelta dell'insegnamento della religione*

¹³ P. Vercellone, testo citato - pag.170

cattolica e il consenso per il rilascio del documento valido per l'espatrio, nel caso di viaggio all'estero.

Per quanto attiene l'ambito sanitario, possono considerarsi interventi di ordinaria amministrazione le visite specialistiche (es. dentista, oculista) e l'effettuazione dell'anestesia locale; rientrano invece nella straordinaria amministrazione il sostegno psicoterapeutico al minore e gli interventi chirurgici che comportino l'anestesia totale. Il sostegno psicologico effettuato sulla famiglia affidataria nel suo complesso rientra nell'ordinaria amministrazione e non richiede, quindi, il consenso dell'esercente la potestà parentale o del Tutore.”

Adozione

A differenza dei figli legittimi (nati in costanza di matrimonio), di quelli riconosciuti e di quelli giudizialmente accertati che sono legati da un vincolo di sangue con il loro genitore, i figli adottivi diventano tali per decreto del Tribunale.

Vi sono due tipologie di adozione: quella di persone di maggiore età e quella dei minori.

La prima, regolata dal libro primo titolo VIII del Codice Civile, così come novellato dalla legge 184/1983, nasce sulle ceneri della precedente adozione ordinaria.

L'adottante deve aver compiuto trentacinque anni e deve avere almeno diciotto anni di differenza dall'adottato.

La peculiarità di questa forma di adozione è che l'adottato continua a mantenere i diritti e doveri suoi propri in quanto membro della famiglia di origine e in più acquisisce il cognome dell'adottante antepoendolo al proprio; qualora invece l'adottato sia figlio naturale non riconosciuto acquisisce solo il cognome dell'adottante, in ogni caso acquisisce la qualità di erede.

Ai sensi dell'articolo 305 c.c. con un provvedimento del tribunale può essere revocata l'adozione, per indegnità dell'adottante (su iniziativa dell'adottato) o per indegnità dell'adottato (su iniziativa dell'adottante).

Si è *indegni* se si attenta alla vita dell'adottante o dell'adottato o ai di loro coniugi, oppure se viene commesso nei loro confronti un reato *“punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni”* (art.306, 1° comma, c.c.).

L'adozione dei minori, prevista dall'articolo 8 della legge 184/1983 (come modificata dalla legge 149/2001) presuppone che i minori siano in stato di abbandono, privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio.

Ai sensi dell'articolo 6 della legge 184/1983: *“L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando. Il requisito della stabilità del rapporto di cui al comma 1 può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore. Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.”*

Il minore di quattordici anni, che deve essere adottato, deve prestare il suo consenso; quello di dodici deve essere personalmente sentito; quelli più piccoli devono essere sentiti in relazione al loro grado di discernimento.

Il Tribunale dei minori in primis verifica lo stato di abbandono del minore, quindi, dopo attente indagini e valutazioni sui requisiti delle coppie che hanno formulato domanda di adozione, sceglie tra le coppie *“quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore”* (art.22 L184/83) disponendo quindi l'affidamento preadottivo.

Dopo un periodo non inferiore a un anno di affidamento preadottivo, il Tribunale per i minorenni, verificata l'esistenza delle condizioni previste dalla legge, provvede sulla dichiarazione di adozione. Con

essa, il minore acquisisce lo status di figlio legittimo dei genitori adottanti dei quali assume il cognome e spezza tutti i rapporti con la famiglia d'origine.

In base all'articolo 28 della legge 184/1983, così come novellato dal D.Lvo 30 giugno 2003 n.196 poi: *“L'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza. Il tribunale per i minorenni procede all'audizione delle persone di cui ritenga opportuno l'ascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che l'accesso alle notizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente. Definita l'istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto l'accesso alle notizie richieste. L'accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'art.30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.396. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, l'autorizzazione non è richiesta per l'adottato maggiore di età quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili”*.

La tutela del minore garantita dalla Costituzione

L'attenzione verso il minore e verso le sue fondamentali esigenze di sviluppo armonico della personalità è stata piuttosto scarsa nel nostro ordinamento fino all'emanazione della Costituzione.

Il Codice Civile del 1942, così come quello del 1865, è molto più attento a disciplinare i diritti patrimoniali del minore piuttosto che quelli personali.

Si deve infatti sottolineare come vengano garantiti e tutelati già al concepito i diritti patrimoniali; come sia puntuale e precisa l'amministrazione dei beni di proprietà del minore da parte dei genitori o del tutore; come si preveda una tutela da eredità onerose a favore del minore attraverso la disposizione secondo cui le eredità a lui devolute sono sempre accettate con beneficio di inventario; come sia attenta la disciplina relativa agli alimenti.

Il Codice Civile, inoltre, non prevede un diritto autonomo e originario a ciò che costituisce il fondamento di ogni autentico sviluppo di personalità come il diritto all'istruzione, al mantenimento e alla educazione.

A carico del genitore si prevedeva solo un *dovere*, l'inadempimento del quale trovava solo una tutela sussidiaria attraverso il meccanismo della decadenza o della limitazione della potestà. Attualmente, con la riforma attuata dalla legge n.54/06, è possibile ricorrere al giudice affinché disponga a carico del genitore inadempiente il risarcimento dei danni a favore del minore (art.709 ter c.p.c.).

Era significativa la formula, in vigore prima della riforma del diritto di famiglia del 1975, dell'articolo 147 che prevedeva come limite per l'obbligazione di istruire per educare a carico del genitore esclusivamente i principi della morale e non faceva alcun riferimento a inclinazioni e aspirazioni proprie e autonome del minore.

Il minore privo della famiglia, secondo quanto disposto dal Codice Civile prima della riforma, vedeva ancora meno tutelato il suo diritto all'educazione.

Al fine di tutelare la famiglia legittima, il Codice non prevedeva alcun diritto all'educazione e all'istruzione ai figli adulterini.

Il quadro muta profondamente con la Costituzione, non tanto perché in essa siano sanciti per la prima volta alcuni dei diritti fondamentali dei minori, quanto per la nuova prospettiva *sociale* in cui è colto il minore.

Egli, infatti, viene recepito come membro di una collettività, individuato nel momento del suo inserimento in essa, piuttosto che come soggetto con una posizione a sé stante.

Si viene così a privilegiare non tanto il minore tout court, ma quel processo educativo in cui ogni minore è coinvolto al fine di prepararsi a un'esistenza integrata nella società, cioè all'esercizio in essa dei diritti fondamentali e all'adempimento dei doveri inderogabili¹⁴.

Le singole disposizioni contenute nella Carta Costituzionale relative all'infanzia vanno così lette come "*elementi costitutivi di una strategia di intervento legislativo fortemente innovativa, dove favor minoris significa promozione dei diritti del minore, individuato nella sua condizione di cittadino in formazione. Lungi dal convalidare la*

¹⁴ Galanti, *I diritti del minore e la costituzione*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 1978.

tradizionale logica di separazione dei problemi della condizione minorile dai temi generali della trasformazione della società, la Costituzione delinea perciò un complessivo diritto all'educazione che ha contenuti molto più ampi di quanto non risulti dai doveri dei genitori enumerati dall'art.30, perché non investe soltanto lo status familiare, ma anche la loro posizione nell'universo sociale".¹⁵

L'articolo 30 prevede che: *"È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La tutela assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima [...]".*

Viene così sancito un autentico diritto del minore allo sviluppo della propria personalità, prevedendo un corrispondente diritto dei genitori non *sul*, ma *per* il figlio.¹⁶

Tale diritto è considerato così fondamentale da consentire, in caso di carenza genitoriale, interventi radicali dello Stato.

Tale obbligo, a carico dello Stato, a garanzia del pieno sviluppo della personalità del minore è rinvenibile anche negli articoli 2 e 3 della Costituzione.

L'articolo 2, infatti, riconoscendo e garantendo *"i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità"*, ricomprende il diritto all'educazione. Esso, pertanto, sancisce il diritto di ogni essere umano a maturare con pienezza della sua personalità, esplicando tutte le sue potenzialità positive.

Si può allora dire che *"nel disegno costituzionale il diritto del minore alla educazione ha perciò la stessa ampiezza del processo di acquisizione delle capacità occorrenti per esercitare diritti (ed adempiere doveri) che definiscono lo status complessivo del cittadino della Repubblica"*¹⁷. Per favorire tale processo devono essere rimossi *"gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della personalità umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica,*

¹⁵ Bessone, *Commentario alla costituzione, Rapporti etico-sociali, art.29-34*, Bologna, 1976.

¹⁶ A.C.Moro, *Manuale di diritto minorile*, Bologna, Zanichelli, 2000, pag.14

¹⁷ Bessone, op. cit.

economica, sociale del Paese (art.3)”. La Carta costituzionale quindi non si limita a riconoscere l’esistenza di diritti, ma promuove l’impegno a una particolare attenzione nei confronti di chi, come il minore, per la sua situazione di costituzionale debolezza non è in grado da solo di superare gli ostacoli e i condizionamenti si pongono nel corso della sua crescita.

La Costituzione riconosce il diritto soggettivo all’educazione del minore come fondamentale, tale da racchiudere in sé tutti i diritti che nei singoli settori dell’ordinamento giuridico ne costituiscono, così, solo un’esplicazione¹⁸.

Si possono ricondurre ad esso diversi diritti.

Il primo è il diritto ad avere una famiglia e all’unità familiare (art.29). La famiglia venne considerata dai costituenti come luogo privilegiato, *società naturale*. La Repubblica pertanto si impegna “*ad agevolare con misure economiche ed altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi*”. Anche in questo caso la previsione di un sistema di assistenza alla famiglia risulta funzionale all’adempimento dei suoi compiti, tra cui in primis figura lo sviluppo umano dei figli.

Vi è poi il diritto allo studio di cui all’articolo 34. Esso, come affermato dall’Onorevole Moro¹⁹, non si esaurisce “*nel ricevere adeguate prestazioni educative*”, ma implica “*un diritto a ricevere un determinato contenuto di esse il quale sia coerente a quelle promesse di libertà, dignità e autonomia della persona dalla quale esso scaturisce*”.

La disciplina relativa alla tutela del lavoro contiene due disposizioni che sono applicabili ai minori.

Anche a loro favore è stabilito all’articolo 35 che la Repubblica debba curare la formazione dei lavoratori.

Inoltre, sempre ai fini di un pieno sviluppo del minore, l’articolo 37 impone un limite minimo di età per il lavoro salariato e si sancisce che il lavoro dei minori deve essere regolato da norme speciali, ma che ad essi vada garantito, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Infine, l’articolo 38 prevede il diritto all’educazione e all’avviamento professionale agli inabili e ai minorati. Implicitamente sono ricompresi anche i minori inabili e i minori minorati.

¹⁸ A.C.Moro, *op. cit.*, pag.15

¹⁹ Atti Ass. Cost., vol. II

Per quanto la Costituzione non abbia creato un compiuto *statuto del minore*, il grande merito da riconoscere è la definizione di linee programmatiche per il legislatore futuro, che deve tutelare il minore in quanto cittadino di domani.

È allora condivisibile l'osservazione dell'Onorevole Moro: *“Guardando alla persona nell'età infantile, una Costituzione non può infatti esprimere il suo riconoscimento dell'autonomia umana se non attribuendo il diritto all'uomo in fieri di diventare umano nella pienezza della sua personalità”*.²⁰

Il matrimonio

Normalmente si distingue tra matrimonio come atto e matrimonio come rapporto.

Sotto il primo profilo il matrimonio è il consenso prestato alla celebrazione del matrimonio da un uomo e una donna, che dichiarano di volersi prendere rispettivamente in marito e in moglie (art.107 c.c.), dando così vita da una famiglia legittima.

Sotto il secondo profilo è il rapporto giuridico instaurato dall'atto, che attiene ai diritti e doveri intercorrenti tra i coniugi.

Il matrimonio civile

Per contrarre matrimonio viene richiesta dalla legge, a pena di nullità, l'assenza dei cosiddetti *impedimenti dirimenti*:

- *la minore età*. Ai sensi dell'articolo 84 c.c. i minori non possono contrarre matrimonio.

Tuttavia, a istanza dell'interessato, il tribunale, accertata la maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in Camera di Consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio il minore che abbia compiuto sedici anni;

- *interdizione per insanità di mente*. Ai sensi dell'articolo 85 c.c. non può contrarre matrimonio l'interdetto, giacché non è in grado di prestare validamente il suo consenso. Per la medesima ragione, non è valido il matrimonio di chi si trovi, al momento della celebrazione, in stato di naturale incapacità di intendere e di volere, anche per cause transitorie (art.120 c.c.);
- *assenza di libertà di stato*. Chi è vincolato da un precedente matrimonio non può contrarre matrimonio (art.86);

²⁰ Atti Ass.Cost., vol. II, pag. 1127

- *vincoli di parentela, affinità, adozione.* Secondo quanto disposto dall'articolo 87 c.c. “*Non possono contrarre matrimonio tra loro: 1. gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali; 2. i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini; 3. lo zio e la nipote, la zia e il nipote; 4. gli affini in linea retta [...]; 5. gli affini in linea collaterale in secondo grado; 6. l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti; 7. i figli adottivi della stessa persona; 8. l'adottato e i figli dell'adottante; 9. l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.*” Il Tribunale, tuttavia, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3,4 (quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo);
- *omicidio consumato o tentato nei confronti del coniuge dell'altra parte* (art.88 c.c.).

Vi sono poi i cosiddetti *impedimenti impedienti*, che tuttavia non sono causa di nullità del matrimonio. E sono:

- *omissione delle pubblicazioni.* Ai sensi dell'articolo 93 c.c. la celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dall'affissione sull'ingresso della casa comunale dei comuni di residenza degli sposi ad opera dell'ufficiale di stato civile, su richiesta degli sposi o di un loro speciale incaricato, di un foglio in cui si dà notizia del matrimonio. L'atto deve rimanere affisso per otto giorni, almeno quattro giorni prima del giorno delle nozze. Inoltre, qualora fossero trascorsi più di centottanta giorni dall'affissione e il matrimonio non fosse ancora stato celebrato, saranno necessarie nuove pubblicazioni;
- *divieto temporaneo di nuove nozze (detto lutto vedovile).* Secondo quanto disposto dall'articolo 89 c.c., la donna non può contrarre matrimonio se non sono trascorsi trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Tale divieto può essere rimosso con decreto del tribunale se è “*inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza*”;
- *vizi del consenso matrimoniale.*

Il legislatore italiano ha inoltre previsto la possibilità per i coniugi di impugnare il matrimonio, per la declaratoria di nullità, anche laddove essi provino di aver subito alterazioni al consenso in ragione di varie cause.

Nello specifico:

- *Violenza*. Si fa riferimento al consenso prestato sotto minaccia altrui di un male ingiusto e notevole (art.122 c.c.);
- *Il timore di eccezionale gravità*. Si fa riferimento al timore che derivi da circostanze oggettive esterne allo sposo;
- *Errore sull'identità della persona del coniuge*;
- *Errore sulle qualità personali dell'altro coniuge*. Sono tassativamente definite le circostanze in cui si versi in tale ipotesi:
 - Si ignora una malattia fisica o psichica del coniuge o una sua anomalia o deviazione sessuale, che arrechi difficoltà nello svolgimento della vita coniugale.
 - Si ignora che l'altro coniuge è stato condannato per gravi reati o che è stato dichiarato delinquente abituale o professionale.
 - Si ignora lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore, purchè vi sia stato disconoscimento, se la gravidanza è stata portata a termine.
- *Simulazione*. Ai sensi dell'articolo 123 c.c., può essere impugnato anche il matrimonio contratto con l'accordo tra i coniugi di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti. La nullità, tuttavia, è sanata dalla convivenza per un anno.

Il matrimonio concordatario

Per molti secoli l'unica forma di matrimonio ammessa in Italia era quella del matrimonio religioso regolato dalle norme di diritto canonico. Con il nostro Codice Civile del 1865 la situazione è mutata. Esso, rifacendosi al Code Napoléon, sanciva che l'unico matrimonio valido era quello celebrato davanti all'ufficiale di Stato civile.

I cattolici si trovarono così a dover contrarre due matrimoni.

Grazie al Concordato tra Santa Sede e lo Stato italiano dell'11 febbraio 1929, reso esecutivo con la legge n. 810 del 1929, modificato con l'Accordo del 18 febbraio 1984, tale necessità è venuta meno.

Si attribuiscono, infatti, ora effetti civili al matrimonio religioso.

Per quanto attiene al rapporto matrimoniale il matrimonio concordatario è sottoposto alle norme del Codice Civile. In specifico

esse regoleranno la separazione personale tra i coniugi, lo scioglimento del matrimonio e i diritti e doveri nascenti dal matrimonio.

Per quanto riguarda, invece, l'atto di matrimonio esso è disciplinato dalle norme di diritto canonico, in particolare per ciò che attiene alle sue condizioni di validità e alle sue forme di celebrazione.

Sono tuttavia necessari alcuni adempimenti al fine di attribuire a tale matrimonio effetti civili. In particolare esso dovrà essere preceduto dalle pubblicazioni, il ministro di culto dovrà dare lettura degli articoli 143 c.c., 144 c.c. e 147 c.c. e gli sposi dovranno dichiarare di volersi prendere rispettivamente in marito e in moglie.

Inoltre dovranno essere compilate due copie dell'atto di celebrazione del matrimonio, così da trasmetterne una all'ufficiale di Stato civile che provvederà alla sua trascrizione sui registri dello Stato civile (facendo così acquistare efficacia per lo Stato Italiano al matrimonio religioso).

Occorrono talune precisazioni. Sulla base delle pubblicazioni, chi vi ha interesse può proporre delle *opposizioni*. Esse saranno valutate dall'autorità giudiziaria se costituiranno impedimenti che, in base al Concordato, rendono intrascrivibile il matrimonio eventualmente celebrato²¹

Tra questi si segnalano:

- Il matrimonio del minore di età non autorizzato dal tribunale;
- Il matrimonio dell'interdetto per infermità mentale;
- Il matrimonio di chi è ancora vincolato da un precedente matrimonio civile;
- Il matrimonio tra affini in linea retta;
- Il matrimonio contratto in violazione dell'art.88 c.c.

Matrimonio religioso con effetti civili per i "culti ammessi"

Oltre alla religione cattolica, in Italia sono professati diversi culti, che prevedono particolari ritualità e norme in ambito matrimoniale. Soltanto alcune di queste norme trovano il riconoscimento dello stato italiano.

Si segnala, in particolare, che le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese, in forza dell'Intesa del 21 febbraio 1984 con lo Stato italiano, possono celebrare matrimoni secondo le norme dell'ordinamento valdese che acquisteranno validità con la

²¹ Tali impedimenti hanno subito alcune modifiche a seguito dell'accordo del 1984 e della sentenza 16 del 1982 della Corte Costituzionale.

trascrizione (a patto che non vi siano impedimenti previsti dalla legge).

Inoltre, si evidenzia che, ai sensi della legge 1159 del 1929, l'ufficiale di stato civile può ammettere che il matrimonio sia celebrato davanti al ministro di un culto cosiddetto *ammesso*. In tal caso, comunque, anche l'atto di matrimonio è regolato dal Codice Civile.

Separazione

Per giungere alla cessazione legale della convivenza coniugale, lo strumento giuridico è la separazione legale. Con essa vengono determinati gli effetti che da tale cessazione derivano sia nei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi sia nei rapporti con i figli.

Il Codice Civile prevede due procedimenti giudiziari di separazione legale tra i coniugi: la separazione consensuale e quella giudiziale, quest'ultima, a sua volta, può essere con addebito o senza.

Separazione giudiziale (art.151 c.c.)

Il ricorso per separazione giudiziale viene presentato da uno dei coniugi se si sono verificati fatti che gli rendono intollerabile proseguire la vita in comune, oppure se essi possono arrecare grave pregiudizio per l'educazione dei figli (anche se una parte della dottrina ritiene che quest'ultima non costituisca una causa di separazione dotata di una propria individualità autonoma effettiva).

Il ricorso per separazione giudiziale può contenere l'espressa richiesta di addebito nei confronti dell'altro coniuge: in tal caso il Giudice potrà dichiarare la separazione dei coniugi con addebito solo dopo aver accertato che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento del coniuge nei cui confronti venga chiesta la pronuncia di addebitabilità e che sussista pertanto un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza.

L'addebito è quindi una sorta di sanzione prevista dalla legge per il coniuge che abbia violato i doveri nascenti dal matrimonio: egli perde il diritto al mantenimento che si riduce a diritto agli alimenti e viene escluso dalla successione dell'altro fin dalla sentenza di separazione giudiziale (altrimenti questo avviene alla pronuncia della sentenza di divorzio).

In seguito all'entrata in vigore (marzo 2006) della legge 8 febbraio 2006 n.54 che ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto

dell'affido condiviso, il Giudice non può più affidare i figli minori a uno dei genitori, ma deve valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori, e solo qualora tale soluzione non sia consigliabile per la prole, stabilisce a quale dei genitori siano affidati i figli minorenni. Inoltre il Giudice determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore e fissa “*altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli*” (art.155 c.c. così come novellato dalla legge 54/06). L'assegnazione della casa continua a essere disposta nei confronti del coniuge presso il quale il figlio minore vivrà in prevalenza; infatti affidamento condiviso non significa che la presenza dei figli presso ciascun genitore sia ripartita in parti uguali, bensì che i ruoli genitoriali siano condivisi: entrambi i genitori, pur separati, devono assumere insieme le decisioni di maggiore interesse concernenti i figli, e solo in caso di disaccordo la decisione è lasciata al Giudice.

Il Giudice, inoltre, dichiara tenuto uno dei coniugi a contribuire al mantenimento del coniuge economicamente più debole, che ha diritto di mantenere le condizioni di vita che aveva in costanza di matrimonio.

Separazione consensuale (art.158 c.c)

Il ricorso per separazione viene presentato congiuntamente da entrambi i coniugi.

La separazione consensuale consta di due elementi: l'accordo contenuto nel ricorso congiunto e poi riportato nel verbale di separazione e l'omologazione. Nel primo, i coniugi sanciscono di voler vivere separati e dichiarano a quali condizioni esso deve avvenire. Nell'accordo deve essere definito:

- l'affidamento condiviso a entrambi i coniugi o a quale coniuge i figli minorenni sono affidati e in che misura i genitori devono contribuire al loro mantenimento;
- a chi è assegnata la casa coniugale;
- se e in che misura è riconosciuto un assegno di mantenimento a favore di uno dei coniugi.

Il verbale d'udienza contenente tale accordo deve essere omologato dal Tribunale, altrimenti non produce l'effetto di costituire tra i coniugi lo stato di separazione legale: essi restano separati di fatto (art.158 c.c.)

Divorzio

Il divorzio, introdotto in Italia con la legge 848/1970, modificata dalla legge 74 del 1987 e dalla legge 80/2005, scioglie il matrimonio civile e fa venir meno gli effetti civili del matrimonio religioso.

Può essere giudiziale o congiunto a seconda che venga presentato da una parte o dai coniugi congiuntamente. Può essere chiesto qualora ricorrano determinate condizioni, quali a titolo d'esempio e in via alternativa tra di loro: siano trascorsi tre anni dalla comparizione delle parti avanti al Presidente del Tribunale nel procedimento per separazione sia giudiziale che consensuale; ci sia stata condanna dell'altro coniuge, anche per fatti commessi prima del matrimonio, all'ergastolo o alla reclusione per più di quindici anni o per determinati gravi reati; il matrimonio non sia stato consumato; l'altro coniuge abbia ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o abbia contratto all'estero nuovo matrimonio; sia stata pronunciata una sentenza di rettificazione di sesso (introdotta con la legge 162 del 1982).

Il giudice è tenuto a esperire un tentativo di riconciliazione per verificare che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita. Sarà suo compito anche definire l'eventuale entità dell'assegno di mantenimento a favore dell'altro coniuge (assegno che cesserà di essere erogato in caso di nuove nozze del beneficiario), seguendo criteri assistenziali. Si deve puntualizzare che, in caso di morte di un lavoratore o di un pensionato dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, l'ex coniuge, titolare del diritto a ricevere un assegno di divorzio, avrà diritto a ricevere i trattamenti pensionistici per i familiari superstiti a carico (pensione di reversibilità), la pensione di reversibilità qualora esista un coniuge superstite verrà suddivisa pro quota tra l'ex coniuge e il coniuge superstite.

Al momento della pronuncia del divorzio, devono anche essere assunti i provvedimenti a favore dei figli minori quali il loro affidamento, tenendo a mente che la legge 54/2006, con l'introduzione dell'affido condiviso, ha rivoluzionato profondamente tale materia; infatti attualmente i figli non vengono più affidati a un solo genitore, in genere la madre, ma a entrambi i genitori i quali devono provvedere alla loro educazione, assumere insieme le decisioni relative ai figli e devono altresì provvedere al loro mantenimento in misura proporzionale al proprio reddito.

Il diritto di famiglia in Marocco

di Silvia Grandi

La Moudawana: la codificazione dell'inferiorità della donna

Il primo Codice dello Statuto Personale (*Moudawana*) è entrato in vigore nel 1957. Si tratta di un testo di ispirazione religiosa che trova i suoi fondamenti nella *Shari'a*.

Appare evidente in questo testo la volontà dei legislatori, all'indomani dell'indipendenza, di sancire una netta rottura con il diritto coloniale, e di riaffermare la continuità con la tradizione e l'identità arabo-musulmane del Marocco. La codificazione si è ispirata ai principi del salafismo (cioè la ricerca dello spirito e della lettera dei testi musulmani) ma nei fatti il testo della *Moudawana* si è limitato a codificare il *Fiqh* (giurisprudenza) malekita marocchino. La *Moudawana* sanciva inequivocabilmente l'inferiorità della donna nella sfera dei rapporti privati. La donna vi era considerata una minorenne a vita. Essa non poteva acconsentire liberamente al suo matrimonio senza l'approvazione di un *Wali*, tutore uomo appartenente alla sua famiglia. Durante il matrimonio, la moglie doveva obbedienza al marito, capo famiglia e unico responsabile del mantenimento del nucleo familiare. La moglie non poteva chiedere il divorzio (tranne in casi eccezionali che devono essere provati) e il ripudio restava un diritto esclusivo e illimitato del marito. Inoltre, la moglie non poteva opporsi alla poligamia.

Verso una riforma del Codice dello Statuto Personale

La *Moudawana* si trova fin dagli anni Settanta al centro di contestazioni e pressioni miranti alla sua riforma a causa del suo crescente sfasamento rispetto alla realtà sociale e ai principi di uguaglianza e non discriminazione sanciti altrove dal diritto marocchino e promossi a livello internazionale per mezzo di convenzioni.

I dispositivi giuridici presenti nella *Moudawana*, che regolavano l'età del matrimonio (quindici anni per le donne, diciotto per gli uomini) e la poligamia, erano ormai superati dalla realtà sociale. A fronte dell'innalzamento dell'età media del matrimonio, e al sempre più elevato livello di istruzione e attività economica delle donne, anche la figura del *Wali* è apparsa superata: le donne avevano diritto di accesso alle più alte funzioni pubbliche, ma non potevano

concludere autonomamente il proprio matrimonio. Un'ulteriore contraddizione risiedeva nel fatto che sempre più donne partecipavano economicamente alla vita della famiglia, ma secondo la *Moudawana* tutta la responsabilità all'interno del nucleo familiare ricadeva sul marito.

Lo sfasamento tra ordine giuridico e realtà sociale è inoltre emerso in modo drammatico nella precarietà del vincolo matrimoniale e nelle sue conseguenze sulle donne e sui bambini. Nel 1994, il 4,9% delle donne sposate veniva ripudiato. Di queste il 33,1% si trovavano a vivere sole con i loro figli, senza alcun meccanismo che garantisse loro il versamento degli alimenti. Il 63% dei bambini di strada provengono da famiglie in cui la madre è stata ripudiata e la percentuale è simile per le *petites bonnes*.

Le mutate condizioni sociali hanno fatto sì che una serie di comportamenti istituzionalizzati dalla *Moudawana* fossero ormai percepiti da larghe fasce della popolazione come violenze nei confronti delle donne e violazioni patentati dei loro diritti.

La riforma del Codice dello Statuto Personale diventa con gli anni Ottanta una delle rivendicazioni principali del movimento femminile marocchino, che si sta organizzando attorno ad associazioni di *lobbying* e alle sezioni femminili dei Partiti politici.

Dall'inizio degli anni Novanta si sono susseguite tre fasi fondamentali sulla strada di una revisione sostanziale del Codice dello Statuto Personale: la prima è sfociata nella riforma reale del 1993, la seconda ha visto l'elaborazione e il fallimento del "*Piano d'azione per l'integrazione della donna allo sviluppo*", la terza si è caratterizzata per l'intervento diretto di Mohammed VI e l'entrata in vigore del nuovo Codice di famiglia, il 9 febbraio 2004

La riforma reale del 1993

Il 7 marzo 1992 la UAF (*Union de l'Action Féminine*) lancia una vasta campagna di mobilitazione per la riforma della *Moudawana*. Per la prima volta le associazioni di donne e le sezioni femminili dei partiti si mobilitano per chiedere la revisione di una materia considerata fino ad allora di esclusiva competenza reale.

Le principali rivendicazioni del movimento femminile sono:

- considerare la famiglia come un'istituzione fondata sull'uguaglianza e la solidarietà tra i due coniugi;
- dare alla donna maggiorenne la possibilità di sposarsi senza ricorrere al tutore matrimoniale;

- riconoscere gli stessi diritti e doveri tra coniugi e nei confronti dei figli;
- rendere il divorzio una pratica giudiziaria e concedere a entrambi i coniugi il diritto di farne richiesta;
- vietare la poligamia;
- concedere alla donna una potestà sui figli equivalente a quello dell'uomo;
- considerare il lavoro e lo studio diritti inalienabili della donna che devono essere rispettati dal marito.

Secondo le animatrici di questa campagna, la revisione della *Moudawana* si rende necessaria nel contesto marocchino degli anni Novanta, sulla base dell'idea che una democrazia non può esistere e funzionare correttamente se il diritto non riconosce l'uguaglianza tra tutti i suoi cittadini e in particolare se la metà della popolazione rimane in una condizione di inferiorità.

La campagna per la riforma della *Moudawana* si apre con una dichiarazione solenne indirizzata all'opinione pubblica nazionale e internazionale e si propone di esplicitarsi a diversi livelli, dall'azione di sensibilizzazione su vasti strati di popolazione, alle pressioni sui partiti e sulle istituzioni (Governo, Parlamento, Monarchia).

Il punto forte di tale campagna consiste nella petizione destinata a raccogliere un milione di firme a favore della riforma del Codice dello Statuto Personale.

A fronte di una tale mobilitazione la reazione degli islamisti e degli *ulema* a loro vicini non si fa attendere e si concretizza in un violento contrattacco mediatico. In particolare essi sostengono che le rivendicazioni del movimento femminile sono contrarie alla lettera dell'Islam.

Nonostante lo scarso appoggio da parte dei partiti, l'UAF continua con la sua campagna, in particolare promuovendo la petizione con una serie di dibattiti e incontri organizzati su tutto il territorio nazionale. Tali iniziative suscitano un vasto interesse e un animato dibattito in una popolazione femminile relativamente diversificata e arrivano a raccogliere centinaia di migliaia di firme.

Tale situazione rischia di diventare esplosiva: per questo il Re Hassan II interviene per porre termine al dibattito. Il 29 settembre 1992, di fronte a una delegazione di rappresentanti dei movimenti, delle organizzazioni e delle associazioni di donne del Marocco, annuncia la costituzione di una commissione di *ulema* che dovranno esaminare la corrispondenza delle rivendicazioni del movimento

femminile con il diritto islamico. Il primo maggio 1993 il re convoca nuovamente le “rappresentanti del movimento femminile” per sottoporre loro il progetto di revisione della *Moudawana*. La revisione della *Moudawana* del 1993 si risolve in un’iniziativa puramente monarchica, nella quale le rivendicazioni iniziali si sono trovate diluite e denaturate e i cambiamenti apportati sono stati per la maggior parte *cosmetici*.

Questa riforma ha profondamente deluso il movimento femminile, ma nel processo che ha condotto ad essa si sono potuti riscontrare alcuni importanti segni di cambiamento. La questione della riforma della *Moudawana* ha avuto il merito di catalizzare per la prima volta un ampio dibattito pubblico e dimostrare la capacità mobilizzatrice del giovane movimento femminile marocchino. Inoltre, essa ha dimostrato come il referente religioso sia imprescindibile per tutti gli attori politici e sociali e che la battaglia possa giocarsi solo intorno alle diverse interpretazioni del testo sacro ma non indipendentemente da esso.

Il Piano d’azione per l’integrazione della donna allo sviluppo

Dopo il fallimento della riforma del 1993, il movimento femminista marocchino conosce un nuovo slancio in relazione alla Quarta Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite sulla donna (Pechino, 1995).

La preparazione della Conferenza di Pechino ha infuso nuove energie al movimento femminile marocchino e ha condotto a un maggior coordinamento tra le associazioni marocchine e quelle presenti in altri territori dell’area del Maghreb. Il primo esempio di coordinamento femminile transnazionale è sorto in Maghreb in questa occasione, con l’esperienza del *Collectif 95-Maghreb Egalité*. In seno alla Conferenza di Pechino, le associazioni femminili marocchine, insieme con le loro omologhe tunisine e algerine, hanno presentato una proposta di Codice di famiglia alternativo intitolato “*Les 100 mesures et dispositions pour une codification maghrébine égalitaire du statut personnel et du droit de la femme*”.

Dalla metà degli anni Novanta le associazioni femminili marocchine si sono trovate a lavorare in un contesto politico-istituzionale molto più favorevole, grazie al maggiore sostegno da parte delle organizzazioni internazionali, e al mutato clima politico marocchino, caratterizzato dall’alternanza politica del 1998, che ha portato al

potere i partiti del Blocco Democratico, e dall'ascesa al trono di Re Mohammed VI nel 1999.

Nell'ottobre 1998, il Ministro incaricato della protezione sociale, della famiglia e dell'infanzia, presenta un progetto di legge intitolato "*Plan national pour l'intégration de la femme au développement*".

Le duecentoquindici misure che esso prevede investono quattro campi fondamentali d'azione: istruzione e alfabetizzazione, sanità (soprattutto salute riproduttiva), integrazione delle donne nello sviluppo socio economico (impiego e formazione) e lotta contro la povertà, statuto giuridico. Il campo giuridico riguarda soprattutto lo statuto della donna nell'ambito familiare e riprende a grandi linee le rivendicazioni della campagna per la riforma della *Moudawana* del 1992 e del documento maghrebino di Pechino. Inoltre, sul piano politico, il *Plan* prevede un sistema di quote del 30% per le donne nelle istituzioni elettive.

Con il plan si delinea un nuovo approccio: la questione della donna è affrontata nella sua integralità in un'ottica multisettoriale fondata sul concetto di sviluppo umano sostenibile.

Sulla base del *Plan* ministeriale le associazioni femminili lanciano una nuova campagna di informazione, sensibilizzazione e sostegno in favore del *Plan* dall'inizio del 1999.

Ancora una volta la reazione dei gruppi islamisti è immediata e catalizzata dal Ministro degli *Habous* (M'Daghri Alaoui). In particolare sono le questioni legate allo statuto giuridico della donna nel contesto familiare che sollevano le più forti opposizioni.

Il dibattito sulla riforma torna di nuovo ad assumere toni religiosi. Si apre così una grande campagna mediatica, nella quale due concezioni si affrontano: da un lato i *modernisti* accusano i tradizionalisti di sviluppare una visione retrograda del mondo e soprattutto dell'Islam che non tiene conto delle evoluzioni storiche e che non si adattata ai mutamenti sociali. In risposta, i tradizionalisti affermano di condurre una battaglia al fine di preservare l'identità nazionale marocchina minacciata, in nome dell'universalismo, dall'omologazione culturale con l'occidente.

La società marocchina resta profondamente divisa come emerge chiaramente il 12 marzo 2000: due manifestazioni, di orientamenti opposti, scendono pacificamente nelle strade di Rabat e Casablanca. Nella capitale amministrativa, all'appello delle associazioni femminili, scendono in piazza per sostenere il *Plan* tra le 15.000 e le 80.000 persone, tra le quali diversi rappresentanti dei partiti di

sinistra e dell'associazionismo. Contemporaneamente a Casablanca si svolge la contromanifestazione organizzata dagli islamisti. Questa vede la partecipazione di un numero di manifestanti oscillante tra 200.000 e 500.000. La grande mediatizzazione di questa manifestazione (anche all'estero), la partecipazione massiccia e soprattutto la prova di unitarietà mostrata dai vari gruppi islamisti hanno fatto di questa manifestazione una vera prova di forza del movimento islamista.

Secondo le responsabili del movimento femminile, nonostante lo squilibrio di forze, l'importanza di tale giornata risiede nel fatto di aver reso pubblica la questione dello statuto della donna e di averla posta al centro dell'attenzione di vaste fasce della popolazione.

Di fronte a una tal prova di forza da parte degli islamisti e all'impossibilità di arrivare a una mediazione, il Governo decide di rimettere il dossier *Moudawana* nelle mani del Re. Il movimento femminile è profondamente deluso e denuncia un punto morto sulla strada della riforma del Codice dello Statuto Personale.

La svolta del 2003: il nuovo Codice di famiglia

Dalla mobilitazione delle associazioni all'approvazione

L'8 marzo 2001 Mohammed VI riceve una delegazione di rappresentanti del movimento femminile marocchino e annuncia loro la sua intenzione di rilanciare il processo di riforma della *Moudawana*. L'impegno personale del monarca su un dossier che era stato al centro di aspre controversie permette di rinnovare il processo di riforma che gli uomini politici e le istituzioni democratiche non erano riusciti a portare a termine. Le associazioni affidano al ruolo modernizzatore del monarca, la loro fiducia di superare i blocchi posti dalle frange più conservatrici e tradizionaliste della società marocchina.

Il 27 aprile 2001 il re designa la Commissione che dovrà occuparsi della riforma della *Moudawana*. Essa è composta da sedici membri, tra cui solo tre donne e una sovrarappresentazione di uomini di religione. Sin dal principio emerge come orientamento prevalente quello conservatore. Alcune associazioni femminili²², decidono allora di fondare il collettivo *Printemps de l'Egalité*: esso elabora una piattaforma rivendicativa da applicare come strumento di

²² Tra le quali ADFM, UAF, Jousour, LDDF e AMDF

controllo e valutazione all'operato della Commissione reale. Inoltre si impegna a mantenere la pressione costante sui partiti e sulle istituzioni.

La Commissione procede a una serie di consultazioni al fine di raccogliere le proposte dei diversi attori sociali e politici interessati alla riforma (associazioni, sindacati, partiti). Nel primo anno di lavoro, più di settanta associazioni sono ascoltate.

L'efficacia di tale commissione resta comunque limitata a causa delle profonde divisioni interne soprattutto dalla forza degli islamisti, a seguito della manifestazione di Casablanca e al successo elettorale. I lavori non procedono.

In seguito all'insoddisfazione per il lavoro svolto dalla commissione, Re Mohammed VI nomina il 25 giugno 2003 M'hammed Boucetta presidente della Commissione. Tre mesi dopo Boucetta consegna al monarca le proposte per la riforma della *Moudawana*, in larga parte corrispondenti alle richieste delle associazioni.

Mohammed VI fa proprie tali proposte e il 10 ottobre 2003, in occasione dell'apertura della sessione autunnale del Parlamento, annuncia la sua determinazione a riformare il Codice della famiglia. Il Monarca sottolinea come la riforma si sia basata sul metodo dell'*Ijtihad* (interpretazione evolutiva dei testi sacri): essa è dunque conforme all'Islam e non può essere contestata in nome della religione.

D'altro canto però, Mohammed VI annuncia anche che, per la prima volta, la riforma del Codice di famiglia seguirà un iter *legislativo*, cioè dovrà ottenere il voto favorevole delle due Camere.

La nuova legge viene approvata all'unanimità nelle due camere del Parlamento e pubblicata sul Bulletin officiel il 5 febbraio 2004.

Le associazioni femminili plaudono alla vittoria, vedendo nel nuovo Codice il riconoscimento e il risultato di anni di mobilitazione e militanza.

Le ragioni del consenso intorno al nuovo Codice di famiglia

La questione della Riforma della *Moudawana*, al cuore della mobilitazione del movimento femminile da quasi vent'anni, ha subito una forte accelerazione nel corso del 2003, grazie all'evidente volontà di Mohammed VI in questo campo. Quali sono i fattori che hanno condotto a questo risultato?

Vi sono in primo luogo ragioni legate alla situazione politica interna del Marocco, che ha subito un momento di svolta drammatico con gli attentati islamisti a Casablanca il 16 maggio 2003.

A seguito di tali eventi, si cercano strumenti per arginare il movimento islamista radicale e una legge, come il nuovo Codice di famiglia, che dà maggiori garanzie di stabilità e di sicurezza economica alla famiglia appare desiderabile per limitare la povertà e la marginalizzazione delle madri e di conseguenza dei figli. La riforma della *Moudawana* diventa quindi qualcosa di accettabile per cercare di porre rimedio a problemi sociali considerati ormai cause di insicurezza per il paese.

Inoltre, gli islamisti moderati mutano atteggiamento per non essere accomunati ai gruppi più radicali, che hanno ormai dimostrato la loro pericolosità.

Anche la strategia del Monarca si adatta alla nuova situazione: per arginare la montata dei movimenti islamisti più radicali Mohammed VI decide di appoggiarsi in modo ancora più marcato alla società civile. Da ciò deriva il suo sostegno alle proposte del movimento femminile.

Altri fattori, non strettamente legati alla politica interna, potrebbero aver contribuito al mutato clima politico-istituzionale che ha condotto all'adozione del nuovo Codice di famiglia. Tra questi un ruolo importante è rivestito dalla pressione dei partner stranieri e dalla volontà del monarca di mantenere la sua immagine di sovrano democratico adeguandosi agli standard internazionali.

Un altro elemento che può aver giocato nel processo di riforma è stata la presa d'atto del numero sempre più grande di conflitti giuridici che sorgono tra Europa e Marocco a causa del numero importante di cittadini marocchini residenti all'estero e delle grandi differenze esistenti tra i codici di famiglia del Marocco e dei paesi europei di residenza. La volontà di avvicinare la legge marocchina a quella europea per limitare le ragioni di conflitto con i principali partner economici e politici può essere alla base dell'accelerazione della soluzione del dossier *Moudawana*.

Il metodo dell'Ijtihad al cuore della riforma

Per arrivare alla riforma è stato importante il metodo scelto tanto dalla società civile quanto dalla Monarchia, ovvero l'*ijtihad*.

Sono state le stesse associazioni femminili che hanno promosso questo approccio, come dimostra il seminario organizzato

dall'associazione Jousour sul tema “*Question féminine et rôle de l'Ijtihad dans l'Islam*” il 19 e 20 febbraio 1999 a Rabat, punto di svolta della riflessione su questo tema.

Secondo i sostenitori della riforma, perché la *Moudawana* possa adattarsi alle esigenze della famiglia marocchina contemporanea il legislatore deve abbandonare la fedeltà al *fiqh* malekita, concepito dagli uomini in un contesto storico-sociale determinato, e attraverso l'interpretazione (*ijtihad*) risalire alla concezione originaria dell'Islam per quanto riguarda i rapporti tra coniugi. Il movimento femminile, gli intellettuali e i religiosi ad esso vicini affermano che le fonti della *shari'a* sostengono l'uguaglianza intellettuale e fisica dell'uomo e della donna. L'Islam può diventare strumento di liberazione ed emancipazione: a tal fine si devono superare le interpretazioni restrittive che nel corso dei secoli si sono affermate sacralizzando il *fiqh* e trasformando il Corano e la Sunna in strumenti di asservimento della donna. In quest'ottica, l'interpretazione deve essere in grado di adattare il contenuto profondo dei testi sacri alle mutate condizioni sociali.

Diverse ragioni spiegano l'impegno del movimento femminile marocchino nel senso del rinnovamento dell'Ijtihad in tema di statuto della donna.

In primo luogo il ricorso al referente religioso, seppur rinnovato e modernizzato, ha privato i gruppi islamisti e conservatori del loro principale strumento di critica, che consisteva nell'accusare i fautori della riforma di violazione delle norme dettate dall'Islam e di importazione di modelli culturali stranieri a scapito dell'identità arabo-islamica propria del Marocco.

In secondo luogo, ancorare la riforma della *Moudawana* alla rilettura dei testi sacri ha permesso di far accogliere il messaggio riformista a una fascia più ampia della popolazione, dato il peso che l'Islam ricopre ancora nella società marocchina. Questa constatazione è particolarmente valida in un momento di ascesa dei movimenti islamisti radicali: è importante confutare le tesi islamiste sul loro stesso piano e fornire un altro modello di lettura della religione soprattutto a chi ha meno strumenti.

Infine sottolineando il carattere religioso del dibattito in corso e l'ispirazione shariatica del testo di legge, anche nella sua versione rinnovata, le associazioni hanno sollecitato un intervento diretto del Monarca, Principe dei Credenti, per poter arrivare a una conclusione e chiudere il dibattito sulla riforma della *Moudawana*.

Mohammed VI ha risposto a queste sollecitazioni. Il metodo dell'*ijtihad* ha ispirato i lavori della Commissione reale da lui convocata ed egli stesso vi ha fatto esplicito riferimento in occasione del discorso di presentazione del progetto di legge (10 ottobre 2003). Pur essendo innovatore nei contenuti, il nuovo Codice di famiglia si è fatto forte del suo carattere *religiously-correct* e del sostegno del Monarca in quanto Principe dei Credenti: ciò ha permesso di superare tutte le divisioni sociali e politiche sull'argomento e di arrivare a un voto parlamentare unanimemente favorevole alla Riforma.

Per quanto la nuova legge sia progressista e innovatrice, essa rientra dunque nel quadro della normatività islamica e del rito malekita. Il nuovo Codice di famiglia resta un Codice di ispirazione shariatica. *“La definizione di cittadinanza in Marocco deve essere compresa attraverso questa realtà che fa dell'Islam il punto di ancoraggio essenziale della cultura politica dominante e della modernità una scelta politica contemporanea”*²³

I contenuti del nuovo Codice di famiglia: una cauta rivoluzione

Il nuovo Codice di famiglia ha costituito una *piccola rivoluzione*, non solo nei contenuti del testo ma anche in tutto il processo che ha condotto alla sua approvazione. Anche se il testo non risolve ancora tutti i problemi e su molti punti si pone in continuità con il testo precedente (ripudio e poligamia), l'elemento di maggior portata innovatrice consiste nell'affermazione di fondo dell'uguaglianza tra uomo e donna nella sfera dei rapporti privati. Inoltre è importante la dinamica che si è sviluppata attorno alla sua elaborazione e approvazione: il dibattito pubblico, la coscientizzazione e partecipazione di vasti strati di società, l'affermazione della possibilità di una lettura modernista dei testi sacri. Questi elementi sono potenzialmente molto propizi a un cambiamento di mentalità.

L'uguaglianza tra coniugi nel matrimonio

A detta di molte militanti, la principale innovazione contenuta nel nuovo Codice di famiglia riguarda la definizione stessa di matrimonio e il ruolo reciproco dei coniugi, in quanto viene meno il principio stesso della disuguaglianza tra coniugi. Secondo la nuova

²³ Alami M'chichi, Houria, *Culture politique dominante e question de genre*, in *Femmes e champ politique*, atti del convegno internazionale organizzato dall'associazione Féminin Pluriel, Rabat, 13-14/6/2002

definizione di matrimonio (art.5) il marito non è più il capofamiglia e i due sposi si impegnano a fondare una famiglia stabile sotto la loro direzione comune (in precedenza la famiglia era posta “sotto la direzione del marito”, art.1). Inoltre, la nuova famiglia si fonda sul principio di corresponsabilità (art.51, alinea 3) che impone a entrambi i coniugi la responsabilità della gestione degli affari che riguardano la famiglia e i figli, e la moglie non è più tenuta all’obbedienza al marito (art.34 della vecchia *Moudawana*, eliminato nel nuovo testo).

Nel vecchio Codice inoltre vi era una distinzione tra i diritti e doveri di un coniuge nei confronti dell’altro (art.35 e 36). Nel nuovo Codice, tutti i diritti e doveri sono reciproci e propri a entrambi i coniugi (art.51). Tra questi viene citata la concertazione per quanto riguarda la presa di decisioni relative alla gestione della famiglia, ai figli e al planning familiare (art.51, a linea 4).

I coniugi sono quindi considerati partner eguali in diritti e doveri e responsabili congiuntamente di tutte le questioni riguardanti la famiglia. Ciononostante per il marito rimane l’onere di mantenere la moglie (anche se questa ha un suo stipendio) e i figli (art.195).

Infine un’ulteriore misura pone i due coniugi su un piano più egualitario rispetto alla situazione precedente: l’innalzamento dell’età minima del matrimonio a 18 anni anche per le donne (art.19). Nel vecchio Codice le donne potevano sposarsi a 15 anni, mentre gli uomini a 18.

Il tutore matrimoniale

Una seconda innovazione fondamentale riguarda la figura del tutore matrimoniale (*wali*). Anche se questa non è abolita, essa diviene un diritto e non un obbligo per la donna (art.24). Ogni donna maggiorenne può ora concludere autonomamente il proprio matrimonio (art.25) o scegliere il proprio tutore, che può essere il padre o un qualsiasi altro parente uomo (anche appartenente al ramo materno, cosa prima impossibile). La donna non è più considerata una *minorenne a vita*.

La poligamia

Per quanto riguarda la poligamia le rivendicazioni del movimento femminile non sono state completamente accolte: essa infatti non viene eliminata, ma posta sotto un rigido regime di controlli che la rende eccezionale. La monogamia diventa la regola. La poligamia

non è più un diritto per l'uomo, perché necessita di un'autorizzazione rilasciata dal giudice.

La poligamia è vietata in due circostanze (art.40): se vi è ragione di temere che il marito non rispetti il principio di giustizia tra le mogli²⁴ e se la prima moglie ha incluso nel contratto di matrimonio la clausola di monogamia. Nella riforma del 1993 era già stata introdotta la possibilità per la donna di inserire una clausola di monogamia nel contratto di matrimonio: questa però non rendeva impossibile la poligamia, dava solo diritto alla moglie di chiedere il divorzio in caso il marito sposasse un'altra donna.

La poligamia non è autorizzata dal tribunale in due casi: se non sussiste una *giustificazione oggettiva e eccezionale*, verificabile dal giudice competente, e se il marito non dispone di risorse sufficienti al mantenimento di due famiglie (art.41).

Se il marito ottiene l'autorizzazione alla poligamia, la prima moglie deve esserne informata personalmente (art.43), sotto il controllo del tribunale competente. Il marito ha inoltre il dovere di informare la nuova sposa del fatto di essere già sposato.

I matrimoni contratti all'estero

Importanti innovazioni riguardano anche i matrimoni contratti all'estero. In passato il Marocco considerava validi esclusivamente i matrimoni celebrati sul territorio nazionale o in un Consolato, nel rispetto del diritto Marocchino.

Il nuovo Codice di famiglia consacra invece il principio *locus regit actum*: i marocchini residenti all'estero potranno concludere il loro matrimonio in conformità con le procedure amministrative locali, a patto che alcune condizioni vengano rispettate: il consenso di entrambi gli sposi, il rispetto dell'età minima, l'assenza di impedimenti legali (tra cui la differenza di religione. Una donna musulmana non può sposare un uomo di un'altra religione. Il contrario è permesso), la presenza di due testimoni musulmani (art.14). Secondo molti osservatori, il Codice di famiglia ammette per la prima volta una forma di matrimonio civile, perché non è richiesta come condizione la presenza degli *adouls* (notai musulmani).

²⁴ Questo principio è presente nel Corano, Sura delle Donne, versetti 3 e 129. Non si tratta dunque in alcun modo di un'innovazione.

Le diverse forme di divorzio

Per quanto riguarda lo scioglimento del matrimonio, appare evidente nel testo del nuovo Codice di famiglia la volontà di mediare tra la continuità e l'ancoraggio alle forme proprie della tradizione islamica da un lato e l'innovazione e la garanzia di più ampi diritti per le donne dall'altro. Ne deriva che le forme tradizionali di scioglimento del matrimonio (il ripudio) sono state mantenute, ma sottoposte a limitazioni, e che, accanto a queste, sono state introdotte nuove forme, che tendono a eguagliare i diritti dei coniugi in questa materia.

In materia di divorzio, il marito e la moglie restano sottoposti a regole diverse, ma sempre sotto controllo giudiziario (art.78).

Il nuovo Codice di famiglia riconosce il ripudio come una delle forme di scioglimento del matrimonio; esso è esercitabile sia dagli uomini sia dalle donne, secondo regole diverse. La regolamentazione di questa materia si è inserita nella continuità rispetto ai testi precedenti, anche se essa prevede oggi maggiori vincoli giudiziari e garanzie a favore della donna.

Secondo il testo della *Moudawana* del 1957, il ripudio consisteva in una dichiarazione extragiudiziale; esso non doveva essere motivato ed era considerato valido anche se la moglie non veniva informata. La riforma del 1993 aveva già introdotto il controllo giudiziario sul ripudio. Il nuovo testo introduce ulteriori limitazioni (art.da 79 a 87) di ordine procedurale e finanziario. Le prime riguardano il diritto della moglie a essere informata. Le più importanti novità riguardano soprattutto la materia finanziaria. In primo luogo, il giudice deve stabilire l'ammontare degli alimenti che il marito deve alla moglie e ai figli. Finché il marito non paga, il ripudio non è attivato. Inoltre il giudice stabilisce l'indennizzo dovuto alla moglie in caso di ripudio ingiustificato. Queste due garanzie accordate alle mogli ripudiate sono particolarmente importanti se si considera che tra più gravi problemi sociali causati dalla vecchia *Moudawana* figuravano la situazione di povertà estrema e l'assenza totale di diritti delle donne ripudiate e dei loro figli.

Il nuovo Codice di famiglia introduce come abbiamo visto limitazioni al diritto di ripudio da parte del marito. Tuttavia, se il marito rispetta questi limiti, il giudice non può opporsi alla volontà di ripudiare la moglie.

Il nuovo testo ha anche introdotto alcune novità in materia di revoca del ripudio. Al marito appartiene ancora il diritto di revocare il ripudio (art.124), ma la revoca non può più essere tacita e deve essere sottoscritta dal giudice. Inoltre la moglie dispone oggi del diritto di rifiutare la ripresa della vita coniugale (mentre in passato in caso di rifiuto la moglie era forzata a riprendere la vita coniugale) e di chiedere il divorzio nel caso in cui vi sia obbligata.

Per quanto riguarda il diritto della moglie al ripudio, il nuovo testo si inserisce nella continuità con quello precedente, riprendendo i due tipi di procedura già previsti dal Codice precedente. Il marito può conferire alla moglie il potere di autoripudiarsi (*tamlīk*, art.89). Non è un diritto proprio alla donna, è un potere delegato dal marito.

L'altra procedura consiste nel *Khol'*, cioè il ripudio dietro compenso. Questa forma di scioglimento del matrimonio permette alla sposa di ottenere, a seguito della sua richiesta, il ripudio in cambio di una compensazione versata al marito. Il nuovo Codice riprende questa tipologia (art.120). Tradizionalmente il *Khol'*era il mezzo per liberare la sposa dal vincolo matrimoniale nel caso in cui il marito rifiutasse di ripudiarla e non ci fossero le condizioni per chiedere il divorzio. Questa pratica era al centro delle critiche delle associazioni femminili, in linea di principio perché era molto simile all'affrancamento di uno schiavo dal proprio padrone, nella pratica, perché essa era diventata uno strumento di ricatto nelle mani del marito, che poteva provocare la moglie fino al punto di obbligarla a ricorrere al *Khol'*e ottenere così un'ingente compensazione in denaro.

Il nuovo Codice, pur mantenendo questa pratica, la pone sotto il controllo giudiziario, garantendo una maggiore equità di trattamento alla donna e soprattutto permettendo alla moglie, il cui il marito si oppone al ripudio, di ricorrere alla procedura di separazione.

Il capitolo riguardante il divorzio giudiziario ha subito una revisione importante nel senso di rendere i diritti dei coniugi più egualitari.

Secondo la vecchia *Moudawana*, la moglie poteva ricorrere al divorzio giudiziario solo in alcuni casi eccezionali: danno (morale o materiale), assenza del marito dal domicilio coniugale, vizio, non mantenimento. In tutti questi casi, spettava alla donna produrre le prove che dimostrassero la fondatezza della sua richiesta di divorzio. Tale onere limitava fortemente il diritto della donna a chiedere il divorzio, vista la difficoltà di raccogliere le prove necessarie.

Nel nuovo testo le ragioni di divorzio sopra enunciate permangono, ma diventano un'eccezione grazie all'introduzione del divorzio consensuale (art.114). Non è più richiesta alcuna ragione specifica, è sufficiente l'accordo dei due coniugi per porre fine al matrimonio.

D'altra parte, nuove regole procedurali in materia di divorzio giudiziario vengono ad aumentare le garanzie per la moglie. L'articolo 128 stabilisce che le decisioni di divorzio non siano suscettibili di ricorso (ciò riduce notevolmente i tempi di attesa per una sentenza definitiva e le incertezze ad esso legate). Nella stessa direzione va l'obbligo fatto al giudice di pronunciare la sentenza di divorzio in un tempo massimo di 6 mesi (art.113).

Inoltre, se non è possibile ricorrere al divorzio consensuale e la moglie deve rifarsi ad altra ragione di divorzio, in caso di assenza di prove può fare ricorso alla procedura di divorzio per incompatibilità, ulteriore innovazione di rilievo in materia di dissoluzione del matrimonio.

Questa procedura (art.94-97) permette a uno dei coniugi di rivolgersi a un tribunale per esporre al giudice le ragioni di incompatibilità con l'altro coniuge tali da motivare lo scioglimento del matrimonio. Per quanto questa procedura non sia completamente esplicitata nel testo del Codice di famiglia, e molto dipenderà dall'applicazione che ne faranno i giudici, resta comunque una possibilità aperta a entrambi i coniugi su un piano di parità. L'importanza di tale innovazione risiede nel fatto che essa costituisce una garanzia di ultima istanza per la donna che non riesce a porre fine al proprio matrimonio attraverso le strade tradizionali.

Il regime patrimoniale dei coniugi

Il nuovo Codice di famiglia prevede anche cambiamenti per quanto riguarda il regime patrimoniale dei coniugi, in particolare in caso di scioglimento del matrimonio o morte di uno dei coniugi. Se in precedenza il regime patrimoniale era quello di una stretta separazione, oggi ad esso viene affiancato un regime di comunione degli acquisti, che può essere stabilito dai due sposi con apposito contratto. Secondo il nuovo Codice di famiglia, il matrimonio crea una comunità di interessi e di patrimonio tra i coniugi.

I diritti dei bambini

Il nuovo Codice di famiglia interviene anche per garantire maggiori diritti ai bambini in caso di scioglimento del matrimonio. In primo luogo, l'articolo 168 introduce la garanzia di un alloggio

indipendentemente dagli alimenti. Inoltre, se la madre ha la custodia dei figli, non può essere espulsa dal domicilio coniugale fino a quando il padre non provvede a versare la somma prevista dal giudice per le spese di alloggio.

In secondo luogo viene garantito ai figli il diritto a una pensione alimentare tale da permettere il mantenimento del livello di vita e della condizione scolastica di cui godevano prima del divorzio dei genitori (art.85).

Inoltre il nuovo Codice di famiglia ha instaurato l'uguaglianza tra figli maschi e figlie femmine per quanto riguarda la durata della custodia parentale (per entrambi fino a 18 anni) e l'età a partire dalla quale possono scegliere con quale genitore abitare (quindici anni per entrambi, in precedenza era quindici per le bambine e dodici per i bambini).

Un'ulteriore difesa dei diritti dei bambini deriva dal riconoscimento della filiazione paterna (e dei diritti che ne derivano) extraconiugale (art.142). In precedenza la filiazione paterna era riconosciuta solo all'intero del matrimonio. Oggi un figlio può essere legittimo o illegittimo tanto per la madre quanto per il padre.

Custodia e tutela legale

La madre subisce ancora delle discriminazioni per quanto riguarda la tutela legale e la custodia in caso di nuovo matrimonio.

La tutela legale dei figli è affidata al padre, durante e dopo il matrimonio. Il nuovo Codice di famiglia ammette però che la madre possa subentrare al padre in caso di assenza o incapacità di quest'ultimo. Ciò è molto importante in caso di divorzio perché permette alla madre, avente la custodia dei figli, di prendere liberamente tutte le decisioni che li riguardano.

L'articolo 164 stabilisce che la custodia dei figli è comune ai due coniugi per tutta la durata del matrimonio. In caso di divorzio essa riviene in prima battuta alla madre, poi al padre e infine alla nonna materna.

La madre perde però il suo diritto alla custodia se si risposa, tranne nel caso in cui il figlio abbia meno di sette anni, sia affetto da malattie tali da non permettere di affidarne la custodia a terzi, o se lo sposo o lei stessa sono i tutori legali del bambino.

L'eredità

Per quanto riguarda l'eredità il nuovo Codice di famiglia non ha modificato la regola tradizionale del diritto islamico, che sancisce la

differenza di trattamento tra figli maschi e femmine (il Corano nella quarta Sura sancisce che le eredi donne hanno diritto alla metà di ciò che ereditano gli uomini). L'unica innovazione in materia, che va a modificare una norma marocchina e non un precetto coranico, è la possibilità per i nipoti, tanto da parte di madre che di padre, di ereditare dal nonno, se il genitore gli è premorto.

Interpretazione e misure di accompagnamento

Un ultimo cambiamento importante riguarda il caso in cui la legge presenti delle lacune. Se con la vecchia *Moudawana* l'interpretazione doveva essere fatta in riferimento alla dottrina malekita, l'articolo 400 del nuovo testo affianca al ricorso alla dottrina malekita quello all'*Ijtihad*, cioè allo sforzo interpretativo del giurista, facendo intravedere in questo modo la volontà di concedere una maggiore libertà interpretativa.

Il Codice prevede infine la creazione di Tribunali della Famiglia, per garantire la sua applicazione, e dei “*Fonds d'aide de solidarité pour les femmes divorciées*”, finalizzati a sostenere economicamente le donne divorziate nelle condizioni di maggiore vulnerabilità.

I limiti dell'applicazione del nuovo Codice di famiglia

Il nuovo Codice di famiglia riserva un ruolo importante e un vasto margine di discrezionalità ai giudici nelle decisioni riguardanti il divorzio, il ripudio, la poligamia. I magistrati, tendenzialmente conservatori, devono essere formati e sensibilizzati. In secondo luogo, per l'istituzione delle strutture previste, ci vorranno tempo e fondi. Infine, molti dei diritti riconosciuti alle donne sono difficili da mettere in atto in una società che in larga parte resta tradizionale, rurale e legata a valori patriarcali, in cui la stragrande maggioranza delle donne sono analfabete e dipendenti economicamente dai mariti. Questa situazione rischia di limitare l'efficacia del Codice, anche solo per la difficoltà di farlo conoscere. S'impongono uno sforzo di divulgazione che arrivi a tutti gli strati della popolazione e che non riguardi solo le donne ma tutti i membri della famiglia.

Da varie associazioni e partiti politici impegnati nella tutela dei diritti di parità della donna, sono state avanzate proposte di emendamento all'articolo 6 dell'attuale Codice che stabilisce che sia di nazionalità marocchina chi è figlio di padre marocchino, ma non chi è figlio di madre marocchina e padre non marocchino.

Molta strada è ancora da percorrere, ma la società civile è molto viva e attenta allo sviluppo del tema.

Diritto di famiglia. Italia e Marocco a confronto

di Marta Arena

La forma in cui oggi il diritto di famiglia si presenta è quella del Codice o della legge scritta. Essa è il risultato di un lungo percorso storico ed è portatrice di una concezione dell'uomo e della società determinati e differenti rispetto a quelle di altri popoli e culture. Tale risultato è strettamente collegato alla fisionomia dello Stato moderno o Stato nazione, il quale si è generalizzato come modo di organizzazione sociale nel corso del XIX e XX secolo, in ragione del processo di colonizzazione e delle strategie economiche e finanziarie. La persona o l'individuo è il principale soggetto politico in quanto cittadino. Essa è il principale destinatario delle disposizioni emanate dagli organi di Stato. Le regolamentazioni della famiglia e dello statuto personale sono quindi finalizzate a determinare l'ordine della comunità in quanto insieme di individui e regolano la quotidianità di ognuno di essi, anche se non in maniera esclusiva.

La questione femminile e il principio di uguaglianza uomo/donna sono il cuore del dibattito che coinvolge ogni legislazione in queste materie. Infatti la nozione di cittadinanza ingloba tutti i modi di essere dell'individuo nello Stato, dalla sua partecipazione alla vita istituzionale al suo comportamento nella sfera domestica e negli affetti. L'affermazione della uguaglianza dei cittadini implica che le prerogative di entrambi i sessi vengano definite in modo paritario, in particolare sul terreno dello statuto personale.

Nel presentare le trattazioni riguardanti il diritto italiano e marocchino contemporaneo nella materia della famiglia, è opportuno considerare tre elementi: la Storia, lo Stato e la Persona.

Storicizzazione del diritto

La legislazione italiana sulla famiglia, e più in generale la codificazione, è frutto di un processo storico che coinvolge tutta l'Europa e rispecchia un assetto intellettuale ben preciso. Esso è inscindibile dalla nascita dell'idea di diritto naturale connaturato all'uomo e dalla costruzione dello Stato moderno. Procediamo ad analizzare questi due fenomeni singolarmente.

Il giusnaturalismo è un movimento filosofico che si diffonde in Europa tra Cinquecento e Seicento. Suo fondamento è la riflessione sulla ragione in Cartesio e suoi teorici, in ambito politico e giuridico, sono Gentile, Althusius e Grozio. L'idea base del giusnaturalismo è

che l'uomo sia un essere dotato di ragione e in virtù di questa qualità, sia depositario di una serie di prerogative, ovvero i diritti naturali. Essendo ogni uomo razionale, indipendentemente dall'appartenenza sociale e dalla contingenza storica, tali diritti devono essere riconosciuti egualmente a tutti gli individui, dovunque essi vivano. Il destinatario di questa costruzione teorica resta, fino agli inizi del XX secolo, l'uomo, inteso come essere di sesso maschile - dal momento che la capacità razionale delle donne suscitava grandi dubbi negli ambienti scientifici e intellettuali. Il giusnaturalismo opera una rivoluzione sostanziale perché la norma del vivere sociale riceve un fondamento terreno e viene slegata dal riferimento a Dio e dalla teologia cristiana. I suoi presupposti sono numerosi, tra cui la logica filosofica greca e il principio dell'esistenza del libero arbitrio in Sant'Agostino. Esso è alla base della creazione del sé moderno, che si identifica nell'individuo come soggetto separato e autonomo rispetto agli altri che lo attorniano e con i quali interagisce.

I teorici dello stato moderno partono da questa concezione dell'individuo per elaborare teorie politiche che spieghino i presupposti del vivere in società, ricorrendo essenzialmente all'idea dello scambio. Per Thomas Hobbes, gli uomini delegano tutti i poteri al Re in cambio della garanzia della pace sociale e della sicurezza. John Locke contesta che tale delega sia permanente e ne afferma la reversibilità, nel caso in cui il detentore del potere disattenda i presupposti del conferimento, cioè il mandato. Un po' più tardi, Jean-Jacques Rousseau fonderà la propria idea di società sul contratto sociale.

Secondo queste concezioni, il vivere sociale scaturisce dalla costruzione razionale di un assetto di rapporti e relazioni. Al di là di questo impianto, c'è la Natura minacciosa o l'irrazionalità più torbida e pericolosa. Lo Stato moderno, nei suoi fondamenti teorici, si identifica con una garanzia di controllo e di organizzazione. In questo ambito, le legislazioni e i codici emanati dagli organi statali, si presentano come lo strumento ordinante di un mondo altrimenti votato al caos. Esse sono caratterizzate dalla norma scritta, generale e astratta, il cui destinatario è l'individuo teorico, non identificabile con una persona concreta e precisa. Alla razionalità viene attribuita una valenza civilizzatrice molto forte. Essa diviene il fondamento del Diritto e dello Stato e, su questo piano, ogni riferimento al trascendente viene espunto.

Il diritto marocchino si iscrive in questa tradizione durante il periodo del protettorato francese in Marocco e la codificazione avviene dopo l'indipendenza. Precedentemente, in Marocco vigeva ciò che viene comunemente definito *diritto islamico*. Questa categoria è stata coniata dai giuristi europei dell'inizio del secolo XX per riportare un insieme di norme relative ai rapporti tra individui nei settori della famiglia, dei commerci, dell'accesso alla terra e della risoluzione dei conflitti nei paesi musulmani. Questa prospettiva è inadatta a cogliere la particolarità del diritto nell'Islam rispetto a quello europeo di derivazione romanistica, perché rischia di ridurre entrambi a liste di enunciati del tipo *si deve/non si deve*, *si può/non si può*.

La *Shari'ca* è letteralmente la Via, cioè il cammino che conduce ogni credente all'obbedienza a Dio e al Suo compiacimento. Essa risulta dal Corano, dalla Sunna, e, in via subordinata, dal consenso dei giuristi e dall'analogia. Le due principali scienze religiose sono il *kalâm*, equivalente approssimativo della teologia occidentale e il *fiqh*, che è più che il solo Diritto. La divisione *kalâm/fiqh* corrisponde alla distinzione tra il credere e il fare. Il *fiqh* è la scienza che riflette sulle fonti della *Shari'ca* per stabilire se un determinato comportamento sia conforme o si discosti da essa. Oggetto del *fiqh* sono dunque le azioni: le *'ibâdât*, cioè agli atti di relazione con Dio (purificazione, preghiera, digiuno, pellegrinaggio) e le *mu'âmalât*, cioè le relazioni sociali (famiglia, commercio, diritto penale, procedura).

Lo scopo del giurista (*faqîh*) è quello di estrarre dalle fonti i principi in base ai quali classificare le azioni in obbligatorie, raccomandate, indifferenti, ripugnanti o assolutamente vietate. Naturalmente il confronto del principio con il comportamento implica una spiegazione e quindi l'enunciazione di una norma di condotta. Questo fornisce al giudice (*qâdi*) i parametri di giudizio per valutare il caso concreto. Per non sovrapporre la propria opinione alla Rivelazione divina, i giuristi devono applicare precisi metodi interpretativi. Le differenti soluzioni dottrinali sono state progressivamente assorbite in quattro scuole giuridiche: la Hanafita, la Sciafita, l'Hanbalita e la Malikita la cui area di diffusione è il Maghreb. Al giurista o al dotto può chiedere consiglio il giudice o il singolo che si trovi nel dubbio e il chiarimento è chiamato *fatwa*. I *mufti* sono i personaggi la cui opinione è tenuta in alta considerazione e dunque sono spesso consultati dai fedeli. Il sistema,

qui sommariamente descritto, è molto complesso e ha funzionato grazie a una pluralità di attori. Esso è stato influenzato dalle consuetudini locali a seconda dell'area geografica o della popolazione.

Alcuni elementi devono essere posti in rilievo. Innanzi tutto il diritto islamico è un diritto reso dai giuristi, in autonomia e sotto la loro piena responsabilità. L'autorità di un'opinione o di una dottrina giuridica dipendeva esclusivamente dal consenso volontario degli altri specialisti. Il potere politico poteva appoggiarsi od entrare in conflitto con questa sapienza ma, fino al XX secolo, non ha mai assunto il ruolo di decidere cosa fosse o meno conforme alla *Shari'a*. Da questo deriva che nell'Islam il diritto è religioso e sacro ma il potere politico era assolutamente laico. Lo schema della sovrapposizione dell'autorità politica e religiosa del Medioevo Occidentale, dove il Papa era a capo di uno Stato e l'Imperatore nominava i vescovi, non trova equivalenti nella storia del mondo arabo-islamico. La differenza tra il diritto europeo e quello islamico è molto profonda e non è sufficiente riferirsi alla sacralità del secondo rispetto al primo. Secondo l'ortodossia sunnita, l'essere umano non ha discernimento e non può avere né l'iniziativa né il pieno controllo delle proprie azioni. La sua scelta consiste nell'appropriarsi delle azioni e assumere i comportamenti che Dio ha creato per lui. In questo senso l'opera del giurista diventa molto importante perché lui è il solo a poter spiegare ai credenti quali sono le azioni secondo la *Shari'a*. Il diritto riguarda solo ciò che si manifesta ai credenti all'esterno. Per questa ragione, nel discorso giuridico ciò che conta sono le azioni. La fede, come ogni convinzione o intento personale, riguardano il rapporto dell'uomo con Dio; non sono discutibili e non sono oggetto né delle dissertazioni dei dotti né delle valutazioni dei giudici. Un riconoscimento, una dichiarazione di volontà o una confessione sono da accettare in quanto tali, possono essere vere o false ma la comunità le deve accettare. Risulta quindi lampante la diversità rispetto all'impianto teorico del giusnaturalismo e alla stessa nozione di diritto soggettivo o individuale. Il diritto europeo si basa sull'uomo non solo nel senso della costruzione di un'etica non religiosa, ma anche per il fatto che attribuisce alla natura umana delle qualità e delle prerogative. In altri termini, al Diritto compete, anche se non in maniera esclusiva, dire cosa è l'uomo e indagare nella sua

interiorità. Nell'Islam invece Dio crea l'azione e il credente se ne appropria.

Negli Stati islamici, lo Stato moderno ha avocato a sé la produzione del diritto ed ha cancellato la classe dei giuristi. Questo ha prodotto un cambio di paradigma e un paradosso perché la Rivelazione divina ha oggi la forma del Codice e della legge scritta, generale e astratta.

Lo sviluppo della legislazione e la costruzione dello Stato

La colonizzazione in Marocco

L'ordinamento coloniale francese si costituì nel 1830 in Algeria, nel 1881 in Tunisia e nel 1912 in Marocco. L'Algeria era una colonia, mentre la Tunisia e il Marocco erano protettorati. Dal punto di vista concreto, tutte e tre le regioni erano sottoposte al potere centrale e diretto del Ministero delle colonie francese, ma in Algeria funzionavano delle assemblee locali con poteri consultivi. Prima delle indipendenze, Tunisia, Algeria e Marocco non erano Stati-nazione nel senso di Stati con confini territoriali precisi e un territorio sottoposto all'autorità non contestata dello Stato centrale. A differenza dagli altri due Paesi, prima della dominazione francese, il Marocco non faceva parte dell'Impero Ottomano. Inoltre, esso fu sempre caratterizzato dalla presenza di tribù potenti in costante opposizione con il potere del Sultano. Questo tipo di società è definita *segmentaria*, per indicarne la frammentazione e il dinamismo dei diversi rami tribali, che si riunivano e separavano secondo le necessità politiche e militari: *Io contro i miei fratelli; io e i miei fratelli contro i miei cugini paralleli patrilineari; io, i miei fratelli, i miei cugini paralleli patrilineari contro i miei cugini incrociati; tutti noi contro il clan rivale nel villaggio, noi e il clan rivale contro il villaggio vicino*. Al contrario, in Tunisia già, durante il XIX secolo, il potere delle tribù si andava indebolendo, a vantaggio del potere centrale.

Semplificando, si può affermare che in Marocco esistevano delle tribù più fedeli all'autorità (*makhzen*) del Sultano e tribù che lo erano meno. L'area geografica delle prime è denominata *bled el-makhzen*, mentre quella delle seconde *bled es-siba*. Il Sultano aveva il potere esecutivo e legiferava con decreti detti *dahir*. Tuttavia, non aveva potere spirituale né competenza per interpretare la Legge Sacra (*Shari'a*). Questa prerogativa apparteneva agli *ulema*. Il termine *makhzen* designa molte cose: l'autorità del Sultano, il Tesoro e quelli

che lo gestivano, l'insieme delle persone che partecipavano all'amministrazione e al governo (*visir*) insieme con il Sovrano. Nel *bled el-makhzen*, i *qâdi* erano nominati dal Sultano e i suoi funzionari riscuotevano le imposte. Il *siba*, pur riconoscendo la legittimità del potere sceriffale, tendeva a sottrarsi all'autorità del *makhzen* perché non riconosceva al Sultano il diritto di governare e amministrare. Il *siba* intendeva mantenere le istituzioni tradizionali e si opponeva agli abusi e alle mancanze del *makhzen*, soprattutto e tanto più questo si andava compromettendo con lo straniero. Il potere del sovrano si poneva in termini di sottomissione o di fedeltà delle tribù e non di sovranità territoriale. I territori del *bled es-siba* corrispondevano al Rif marocchino e parte dell'Atlante. Molti erano abitati dalle popolazioni berbere, anch'esse musulmane. Le tensioni tra i Berberi e gli Arabi non raggiunsero mai, prima del protettorato, la drammaticità che ebbero in seguito.

Il protettorato venne stabilito il 30 marzo 1912, con l'accordo tra la Francia e la Spagna, con cui i due Paesi europei si spartirono il controllo economico e politico dell'area e fissarono le frontiere delle loro zone di influenza. La penetrazione europea era però iniziata già nella metà del XIX secolo, grazie a trattati sul libero commercio che favorivano nettamente le potenze europee ed in particolare l'Inghilterra. Concretamente, le clausole dei trattati commerciali attribuivano agli stranieri sul territorio marocchino privilegi d'ordine legislativo, giudiziario, fiscale e amministrativo, che li sottraevano all'autorità del *makhzen*. I marocchini, che dipendevano dagli europei, non pagavano le imposte, non erano tenuti a servire nell'esercito del Sovrano e non erano soggetti ai tribunali marocchini. Questa situazione erose progressivamente il potere del Sultano, le cui finanze, all'inizio del secolo XX, erano sostanzialmente controllate dalla Banca di Stato marocchino, creata dai francesi. Le tensioni tribali e la necessità di proteggere i francesi in Marocco vennero assunte a motivo dell'intervento dell'esercito francese nel 1912 e della successiva costituzione del protettorato. Il rappresentante installato dal governo francese, detto *Résident*, dipendeva direttamente dal Ministero delle Colonie a Parigi e operava affiancato da tre *directeurs*: dell'Interno, delle Finanze e dei Lavori Pubblici. Il Sultano continuava a firmare i *dahir* e tutte le misure amministrative erano formalmente assunte da lui, ma, in pratica, egli non aveva alcun potere reale e non veniva consultato che per la forma.

Il Marocco aveva le caratteristiche della colonia di popolamento e di sfruttamento economico. Molti francesi vi si trasferirono in cerca di fortuna, sostenuti dai sussidi che forniva la Francia per incoraggiare l'emigrazione e dai finanziamenti per l'acquisto delle terre resi disponibili dalle Banche francesi. Grandi quantità di terre finirono in mano francese così come i porti e dunque i commerci. Dopo la Seconda Guerra Mondiale e fino all'indipendenza, l'afflusso di capitali dalla metropoli sostenne la prima industrializzazione del Paese. Negli anni Venti l'esercito francese vinse la guerra contro i ribelli del Rif e giunse a unificare l'intero territorio. Sostanzialmente, nasce in questo periodo il Marocco come entità territoriale con le caratteristiche che conosciamo oggi. Le tensioni con i marocchini arabi accrebbero a causa della politica francese di appoggio alle popolazioni berbere, alle cui assemblee venne riconosciuta giurisdizione a scapito dei tribunali del *makhzen* e il diritto di applicare le consuetudini locali (*Dahir* o decreto berbero del 1930).

A partire dalla fine degli anni Venti si svilupparono diversi movimenti di resistenza all'occupante francese. Questi movimenti non rivendicavano il ritorno al sistema precedente il protettorato ma intendevano espellere l'occupante francese mantenendo però l'ordinamento e il diritto importato. Nella seconda metà degli anni Quaranta la situazione degenerò: i francesi repressero nel sangue le manifestazioni di opposizione di Fès nel 1944 e di Casablanca nel 1947. Tre formazioni partitiche erano attive: il Partito Comunista (PCM), il Partito dell'Indipendenza Marocchina (PDI) e il Partito dell'Indipendenza (*Istiqlal*). In particolare quest'ultimo era molto vicino al Sultano Sidi Mohammed Ben Youssef. Il Governo francese continuò a opporsi a ogni proposta di riforma, chiese al Sultano di slegarsi dall'*Istiqlal* e di sciogliere il Gabinetto che egli aveva creato con funzione consultativa. Il Sultano, infatti, non poteva costituire un proprio Consiglio dei Ministri. All'inizio degli anni Cinquanta vi fu un tentativo di rovesciare il Sultano e di creare una monarchia parallela. Questo periodo fu caratterizzato da una crescente violenza poiché l'esercito francese perdeva terreno mentre le forze della resistenza diventavano più efficaci. Vi furono episodi di terrorismo e massacri di coloni. Nel 1954 scoppiò la Guerra in Algeria e le forze francesi si trovarono ulteriormente indebolite. Infine l'Indipendenza venne conquistata nel marzo 1956 con un accordo tra Francia e Marocco. Sidi Mohammed Ben Youssef divenne Re del Marocco con il titolo di Mohammed V (1956-1961).

L'indipendenza e la codificazione della Shari'a.

La lotta di liberazione nazionale in Marocco si concluse con l'affermazione della monarchia, come istituzione fondamentale, sorretta dalla coalizione con le tribù e con i notabili rurali, in opposizione all'influenza dei partiti nazionalisti a base urbana. In effetti le aree tribali fornirono al trono alcuni dei suoi più forti alleati. La politica della famiglia dopo l'Indipendenza è frutto di questa coalizione e riflette l'importanza delle solidarietà di clan.

Gli anni che seguirono l'Indipendenza (1957-1959) furono caratterizzati dall'opposizione di alcune tribù, soprattutto nelle aree tradizionalmente più insofferenti al potere del *makhzen*. Il significato di queste rivolte era però diverso perché ora le tribù cercavano di attirare l'attenzione dello Stato e di ottenere una forma di partecipazione all'interno di esso. Esse sostanzialmente dimostravano di non poter accettare l'autorità del potere centrale senza riceverne alcun beneficio in contraccambio; in questo modo seppero ottenere investimenti del governo nelle loro regioni, più lavoro, più scuole, più strade e più ospedali. Le aree tribali entrarono così a far parte del sistema politico della nuova nazione marocchina come partner attivi e alleati della monarchia. Questo assetto indebolì i partiti politici che avevano maggiore seguito nei centri urbani (*l'Istiqlal* e *l'Union Nationale des Forces Populaires*), e che propendevano per la creazione di un potere parlamentare forte e per la riduzione della monarchia a una funzione puramente rappresentativa. Si venne a creare una situazione contraria a quella che aveva caratterizzato il periodo precedente l'Indipendenza, in ragione dell'inversione dei rapporti di equilibrio tra *bled el-makhzen* e *bled es-siba*: le montagne erano ora il centro dell'azione di supporto alla monarchia, mentre i centri urbani della pianura Atlantica erano diventati i luoghi di dissidenza.

Nel momento della codificazione della *Shari'a*, le stesse due aree politiche si confrontavano. Da un lato, le tribù erano favorevoli alla codificazione di norme che assicurassero il mantenimento delle strutture patrilineari, ed in particolare l'ordine gerarchico che escludeva le donne dalla gestione del potere politico e assicurava ai gruppi familiari il potere di creazione delle alleanze, attraverso il controllo delle strategie matrimoniali. Dall'altro lato, *l'Istiqlal* sosteneva l'esigenza di riforme di rottura. Nella battaglia politica, il re appoggiò le rivendicazioni più conservatrici per non perdere il sostegno delle aree rurali tribali. Nel marzo 1956, Mohammed V

convocò una commissione per valutare l'abolizione dei diversi codici consuetudinari, la cui redazione era stata incoraggiata sotto il protettorato, ma che non avevano più ragion d'essere nel nuovo Stato unificato. In Agosto, il decreto berbero del 1930 venne dichiarato nullo e su tutto il territorio marocchino venne stabilita la giurisdizione dei *qadi* e delle corti d'appello di diritto islamico. L'abolizione dei codici consuetudinari fu il primo passo verso l'unificazione legislativa. L'anno seguente venne creata la Commissione per la redazione del Codice unificato del diritto di famiglia. Essa era composta da due ministri, da un intellettuale riformista, Allal al-Fasi, cinque giudici, un consigliere legale del re e un membro dell'assemblea consultativa. Il Codice marocchino dello Statuto Personale, detto la *Moudawana*, venne promulgato con una serie di decreti successivi tra il novembre 1957 e il marzo 1958. Esso confermava le soluzioni consolidate della scuola Malichita, storicamente predominante in Maghreb, e istituzionalizzava il modello di organizzazione sociale fondato sulla tribù. Le prerogative delle donne erano sostanzialmente inferiori a quelle degli uomini e questo costituiva una grande contraddizione al principio di eguaglianza di tutti i cittadini marocchini.

Il nuovo Codice dello Statuto Personale promulgato nel 2004 assume nel suo Preambolo l'obiettivo primario di adottare una formulazione moderna - nel codificare il diritto, in luogo e in sostituzione dei concetti che danneggiano la dignità e l'umanità della donna.

Le fasi della legislazione di famiglia in Italia

La codificazione del diritto di famiglia in Italia avvenne con il primo Codice Civile dell'Italia unita del 1865. Esso si ispirava apertamente al Code Napoléon francese del 1804 che aveva realizzato l'idea di un diritto di famiglia interamente regolato dall'ordinamento statale. Prima di allora, la regolamentazione delle relazioni nella famiglia era dipesa dalle norme della Chiesa, dagli statuti locali e in larga parte dalle consuetudini e dalle tradizioni locali. Le novità più rilevanti della nuova legislazione francese riguardavano la natura contrattuale del matrimonio, la regolamentazione del divorzio e la facoltà di riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio, purché non adulterino o incestuoso.

Il dato di maggior rilievo della codificazione italiana fu l'introduzione del matrimonio civile, mentre il divorzio fu proibito e la separazione concessa solo in caso di adulterio. Il riconoscimento

del figlio nato fuori dal matrimonio era possibile alle stesse condizioni previste dalla legislazione francese. A seguito del Concordato tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica del 1929, venne introdotta una forma matrimoniale nella quale il sacramento religioso produce la costituzione del legame matrimoniale in modo valido anche per lo Stato.

Una seconda riforma del Codice avvenne nel 1942, in epoca fascista. L'atteggiamento della dittatura nei confronti della famiglia fu ambiguo. Da un lato, nel modello coniugale la moglie era subordinata al marito e la funzione riproduttiva della coppia era fortemente esaltata. Dall'altro lato, però, la famiglia non era persona giuridica e lo Stato stesso organizzava attraverso i movimenti giovanili, che costituivano l'Opera Nazionale Balilla, modi di educazione e socializzazione sostitutivi della famiglia. Era come se, assolta la funzione biologica, i figli dovessero passare dai genitori alla collettività. Tale modello educativo esaltava il ruolo dei pari e delle classi di età, mentre diminuiva le gerarchie parentali. Esso si ritrova in Europa e nel Mediterraneo in modi e luoghi diversi a partire dalla metà dell'Ottocento (negli anni Dieci e Venti tra gli ebrei socialisti di origine polacca che crearono i *kibbutz* in territorio israelo-palestinese, nella Russia degli anni Venti, in Cina tra il 1958-1961 e più recentemente e in forma attenuata tra i giovani svedesi della classe media). La disciplina del matrimonio e della filiazione rimaneva sostanzialmente immutata rispetto alla legislazione del 1865. Il nuovo Codice continuava a vietare la rottura del matrimonio per divorzio e prevedeva l'ipotesi di separazione nel solo caso in cui uno dei coniugi non avesse rispettato l'obbligo di coabitazione.

Approvato in epoca fascista, il Codice del 1942 restò in vigore anche nei primi decenni della Repubblica. Le parti che riguardavano la famiglia non furono modificate fino alla grande Riforma della legislazione di famiglia del 1975, con la sola eccezione relativa all'introduzione del divorzio nel 1970. La definizione di matrimonio-istituzione mutò in quella di contratto matrimoniale e il modello del divorzio venne improntato all'idea del rimedio piuttosto che a quella della colpa. Nel corso dello stesso anno 1975, venne approvata anche la legge che legalizza i mezzi di contraccezione e l'interruzione della gravidanza entro i primi 90 giorni. I referendum che rigettarono l'abrogazione del divorzio e della legalizzazione dell'interruzione della gravidanza ebbero un grande significato politico e sociale, perché manifestarono in modo esplicito la volontà degli elettori di

mantenere le riforme e di non tornare all'ordine precedente. La nuova legislazione di famiglia attribuisce le stesse prerogative al marito e alla moglie. La situazione giuridica dei figli nati nel matrimonio o fuori di esso viene equiparata.

La persona nel diritto

La politica nella legislazione di famiglia

La persona, e il suo corpo, riproducono su scala ridotta i poteri politici e la struttura sociale. Non è un caso se entrambi gli Stati marocchino e italiano hanno adottato un Codice riguardante lo Statuto Personale subito dopo la costituzione dello stato unitario: nel 1957 il Marocco e nel 1865 l'Italia. Attraverso la legislazione sulla famiglia, viene disegnato l'assetto delle relazioni di genere e eventualmente si tenta di riorganizzare i rapporti praticati sia all'interno del matrimonio che nell'ambito della filiazione. I cambiamenti nella sostanza della legge non possono essere valutati indipendentemente dalle trasformazioni nelle relazioni tra lo Stato e i suoi cittadini. Il diritto di famiglia è stato parte del processo di costruzione della *Nazione*, e ogni mutamento rispetto alle precedenti enunciazioni spesso mira a introdurre nuove strutture nella famiglia.

Il consolidarsi dello Stato moderno va di pari passo con la definizione dell'individuo come entità autonoma e con l'adozione della legge scritta come strumento di ordine sociale. In quanto appartenente alla struttura statale, l'individuo è cittadino, titolare di diritti e doveri a prescindere dal suo sesso. Quanto più l'uguaglianza dei cittadini è proclamata a livello costituzionale e/o legislativo, tanto più risultano dunque evidenti le differenze di genere relative all'attribuzione delle prerogative nelle leggi di famiglia. Nel preambolo del Codice marocchino l'uguaglianza dell'uomo e della donna è subordinata al rispetto delle prescrizioni divine mentre la Costituzione italiana richiama i limiti imposti dalla legge a garanzia dell'unità familiare (art.29.2).

La codificazione della *Shari'a* ha portato a una scissione tra le *'ibâdât* e le *mu'âmalât* e all'espulsione della teologia dal diritto dello Stato. I comportamenti vengono misurati sulla legge statale da parte di funzionari e giudici statali, al fine di garantire il buon funzionamento dell'amministrazione, la pace sociale o la giusta risoluzione di un conflitto. Il fine dell'obbedienza a Dio è preso in conto in sede parlamentare, mentre il giudice che applica la legge lo

soppesa in modo mediato dalle disposizioni codicistiche. Molti commentatori hanno posto in rilievo il rischio di un'eccessiva rigidità del diritto codificato ed hanno richiamato la flessibilità delle soluzioni e l'adattabilità alle contingenze nelle dinamiche del diritto musulmano prima della codificazione. Ciononostante, l'implementazione della legge scritta sembra un carattere imprescindibile del funzionamento dello Stato moderno e della sua relazione alla persona. Essa è un dato costante tanto nei paesi di *civil law* (Europa continentale), che in quelli di *common law* (USA e Inghilterra) e di diritto islamico.

Linee di continuità e di rottura

Nel contesto del confronto tra la legislazione in vigore attualmente in Marocco e in Italia in materia di famiglia, ci appare opportuno evidenziare alcune caratteristiche dell'Europa cristiana e dell'area mediterranea islamica a partire dal Medioevo.

Gli elementi di comunanza sono rappresentati dalla struttura della parentela e dai modi dell'eredità. Sebbene i gruppi di parentela rappresentassero se stessi come unilineari – precisamente in modo patrilineare secondo la concatenazione degli ascendenti che risale da figlio a padre fino a un avo comune, lungo la linea maschile – nella pratica la parentela era dovunque bilaterale, poiché esistevano, *con* e *attraverso* la madre, legami, i quali avevano un'importanza politica e sociale. In secondo luogo, le donne ricevevano ciò che era loro dovuto in denaro, beni e terre - anche se spesso in forma minore rispetto agli uomini - tramite la dote pagata, dalla famiglia del marito o da quella della sposa, alla sposa stessa, oppure attraverso un'eredità al momento della morte dei genitori.

Le differenze si riscontrano analizzando in modo più ravvicinato i due contesti, anche se una separazione netta non esiste, soprattutto nel mediterraneo, dove sin dall'antichità gli abitanti dell'area hanno condiviso pratiche e mentalità.

In Europa il matrimonio è stato largamente influenzato dalla Chiesa cattolica, tanto sotto il profilo del suo contenuto quanto per i modi di celebrazione e di validità. In primo luogo, a partire dal XII secolo, la Chiesa ha insistito sulla natura consensuale del matrimonio, cioè sul fatto che fossero gli sposi a scegliersi e a decidere di sposarsi. Non si trattava solo di contrastare il matrimonio forzato, ma soprattutto di osteggiare ogni intervento dei genitori nella formazione e nella continuazione dell'unione. L'obiettivo era quello di impedire il

ricorso al matrimonio come strumento di alleanza politica tra famiglie – ciò che era stato fino a questo momento – e quindi la creazione di centri di potere concorrenziali. A partire dal Concilio di Trento vennero invalidati i matrimoni che non erano stati effettuati in pubblico davanti al parroco. L'altro elemento essenziale risulta dal progressivo consolidarsi delle scritture delle unioni celebrate con rito cristiano nei registri tenuti presso le canoniche e le parrocchie.

Nello stesso arco di tempo, nel mondo arabo islamico il matrimonio mantiene il carattere di alleanza *politica*. Esso manifesta una preferenza per l'endogamia - cioè per l'unione tra cugini paralleli patrilineari - la quale però non è una regola, dal momento che nella pratica i matrimoni fuori dal gruppo patrilineare sono numerosi e talvolta maggioritari. L'endogamia risponde all'esigenza di dare solidità al gruppo familiare, rappresentandolo come un insieme coeso intorno alla linea genealogica maschile e garante dell'integrità del patrimonio, il quale non viene disperso per via ereditaria fuori dal lignaggio. Gli sposi devono occupare la medesima posizione sociale e una donna non può sposare un uomo di status inferiore al suo (*kafā'a*). Il matrimonio avviene mediante accordo espresso, davanti a due testimoni, dal tutore della sposa e dallo sposo. Quest'ultimo si impegna a versare la dote (*mahr*) alla sposa stessa. Il legame matrimoniale può essere dissolto con il divorzio o in seguito al ripudio della donna da parte del marito e questo dà luogo al riassetto delle alleanze. Al contrario, la dissoluzione del matrimonio è stata vietata dalla Chiesa. Quando i Protestantesimi re-introdurranno in Europa il divorzio, esso garantirà la possibilità di ritirare il consenso al perdurare della coppia coniugale, mentre il matrimonio avrà in grande misura perso – anche se non nella stessa misura in tutte le classi sociali – il significato di alleanza tra famiglie.

Un ultimo aspetto da trattare riguarda la filiazione. Ciò che differisce nell'Europa cristiana, nel Mediterraneo e nel Medio Oriente arabo islamico è il criterio di inclusione della persona nel gruppo parentale. Infatti, sebbene si evochi generalmente il patriarcato per descrivere l'assetto di potere tradizionale nella famiglia, questa categoria risulta molto imprecisa e finalmente poco utile. Certamente, la rappresentazione della genealogia in termini di patrilinearità è servita, in entrambi i contesti, per stabilire i limiti dell'appartenenza al lignaggio. In altri termini, colui o colei che non portavano il nome di un padre e di un nonno legittimi, venivano emarginati dalla comunità. Il criterio per definire tale legittimità differisce però nella

Cristianità e nell'Islam. Nella prima, il legame alla genealogia deriva dal sangue perché la nascita nel matrimonio fonda la presunzione che il figlio sia carne della carne del marito della madre. Nel secondo esso è stabilito dalla Legge, poiché ciò che importa è che il rapporto di filiazione sia creato in un modo compatibile con la *Shari'ca*, cioè attraverso il matrimonio o mediante il riconoscimento del figlio nato dal concubinato. In entrambi i sistemi, una categoria di persone, quella dei figli non legittimi, rimaneva priva di *status* giuridico e sociale. Questi erano tanto più numerosi quanto più rigidi erano i criteri per distinguere il matrimonio da tutte le altre forme di convivenza e dall'unione sessuale. L'utilizzo della scrittura, sotto la forma dei registri civili, ha fissato le procedure e i requisiti di validità di ogni atto riguardante la famiglia e lo statuto personale. Ciò ha condotto a tracciare dei confini più netti tra ciò che è valido/invalido nell'ambito del matrimonio e legittimo/illegittimo per la filiazione. Per questa ragione, il compito della legislazione scritta progressivamente è stato anche quello di definire, in modo altrettanto preciso, le prerogative collegate a ognuno di queste quattro situazioni: coniuge validamente costituito; coniuge non validamente costituito; figlio legittimo; figlio illegittimo. Naturalmente questo esito è stato particolarmente accentuato dallo sviluppo dello Stato e della sua burocrazia.

Tutti questi elementi influenzano le legislazioni contemporanee e spiegano le applicazioni delle disposizioni legislative nella pratica e nei tribunali. L'eredità storica, la religione e le contingenze sociali ed economiche determinano le politiche nell'Italia e nel Marocco contemporanei. Matrimonio, filiazione e successioni sono gli assi portanti della legislazione in materia di famiglia. In questo contesto, lo status giuridico della donna e le sue possibilità di partecipazione ai diversi ambiti della vita sociale formano oggetto di continuo dibattito. In entrambi i paesi, l'attività dei movimenti femminili e femministi ha supportato le istanze di cambiamento e le ha presentate a una classe politica che è ancora prevalentemente maschile. Sebbene le questioni all'ordine del giorno in Marocco e in Italia siano diverse, le istituzioni statuali sono gli interlocutori preferenziali e la legge è considerata il solo strumento efficace per operare delle trasformazioni nella società.

La promozione del ruolo della donna in Marocco

Tratto dall'intervento di Bouchra El Khiyari - parlamentare, Marocco
Convegno Pari opportunità nello spazio euromediterraneo - Torino, 14 marzo 2006

Non si può parlare di donne senza pensare a coloro che ancora non possono votare o che non votano perché mancano le leggi o per ignoranza. Senza pensare alle donne che vengono picchiate, alle donne analfabete, a quelle sequestrate e a quelle che subiscono il terrorismo, la guerra, la fame e la sete.

La condizione della donna nella società marocchina è in grande evoluzione. In tema di pari opportunità, accanto alle riforme giuridiche previste dal nuovo Codice di famiglia e dal Codice di nazionalità, numerose sono le iniziative di promozione del ruolo della donna anche in altri settori. Oggi in Marocco si lotta contro la violenza nei confronti delle donne e esiste una strategia nazionale per il miglioramento dell'immagine della donna nei media e nei libri scolastici. È in fase di sviluppo una nuova strategia per l'integrazione di donne in incarichi di governo, con l'obiettivo di ottenere l'equità e l'uguaglianza tra i sessi anche a livello statale. È inoltre in atto una riforma finanziaria e non mancano neppure nuove riflessioni in altri settori quali l'agricoltura e la salute.

Trentacinque donne sono entrate nel Parlamento marocchino e trentaquattro al Senato, a dimostrazione del fatto che le donne hanno oggi la possibilità di assumere decisioni. A questi dati è però necessario aggiungere una precisazione: su 276 consiglieri, solo tre donne sono state elette quindi resta molto da fare a questo livello. A livello comunale la presenza femminile raggiunge solo lo 0,55% e le donne sono in numero ancora inferiore a livello dei Consigli regionali. Questo vuol dire che la gestione locale è ancora coniugata al maschile. Nel governo, ci sono solo due donne su più di trenta ministri cioè lo 0,6%. La parità è ancora lontana. Anche per quanto riguarda le mansioni di responsabilità, il cammino da percorrere è ancora lungo. Ma la priorità oggi è salvaguardare i risultati raggiunti, ad esempio il 10% della presenza di donne in Parlamento, soprattutto perché il Marocco è alla vigilia delle elezioni, che si terranno nel 2007.

Per quanto riguarda il Codice di famiglia, ci sono altri sforzi da fare poiché sono ancora presenti vari ostacoli che esigono delle misure di accompagnamento, affinché il Codice venga applicato integralmente e produca un effettivo miglioramento sulla situazione della famiglia.

Innanzitutto esiste la necessità di unificare la giurisprudenza a livello nazionale. In secondo luogo è essenziale il controllo dell'applicazione del Codice, la severità delle sentenze, l'erogazione degli assegni in caso di divorzio.

Si auspica un'integrazione reale della donna nello sviluppo sociale ed economico, cosa che esige un maggior numero di riforme istituzionali, giuridiche e organizzative nonché un rafforzamento delle infrastrutture di base. Il problema della donna deve quindi inserirsi nel contesto della visione globale di sviluppo economico e sociale. È necessario lottare affinché il dossier donna rappresenti una delle priorità in futuro, perché senza l'integrazione delle donne - 50% della popolazione - non possono esistere né lo sviluppo né la democrazia reale. Tanto in Marocco, quanto nei paesi di accoglienza degli immigrati.

Le donne e la politica in Marocco

Tratto dall'intervento di Amina Ouchelh - parlamentare, Marocco
Convegno Pari opportunità nello spazio euromediterraneo - Torino, 14 marzo 2006

L'istituzione della democrazia prevede la partecipazione delle donne a tutti i livelli, da quello economico a quello sociale e culturale.

A questo proposito, sorge spontaneo chiedersi come mai sia necessario parlare di relazione tra donna e politica, perché essa rivesta tutto questo significato e perché la presenza della donna in questo ambito non venga mai accettato. La donna non è mai stata così lontano dalla politica.

In Marocco, la donna partecipa alla politica sin dal 1963, anno in cui ottiene il diritto, non solo al voto, ma anche ad essere candidata ed eletta.

Negli anni Quaranta, il risveglio della donna inizia con il contributo femminile alla costruzione della società e questo contributo diviene via via più importante. Le donne marocchine istituiscono diverse associazioni sin dal 1944 e sanno conciliare lavoro di beneficenza e lavoro politico. Contribuiscono alla lotta per l'Indipendenza del Paese e, in quel momento, si dimostrano molto attive: è il loro impegno ad avvicinarle infatti alla politica. Durante l'Indipendenza, le donne entrano nel mondo del lavoro e dell'istruzione.

Il defunto Re Mohammed V ha, in questo senso, un grande ruolo: chiede alle donne di istruirsi e dà l'esempio con le sue stesse figlie che, istruite e anche impegnate a livello politico, diventano ambasciatrici e si impegnano a livello sociale senza velo e senza *jilber*, l'abito lungo tipico del Marocco.

La lotta per l'indipendenza segna quindi l'ingresso della donna nei partiti politici in modo ordinato ed evidente, e questo arruolamento aumenta soprattutto negli anni Sessanta e Settanta.

In questi anni, tutti sono convinti che l'istituzione della democrazia garantisca a ciascuno i propri diritti e quindi anche alle donne, ma nel 1975 si giunge alla riflessione sulla particolarità della realtà femminile, ovvero si capisce che la lotta per le conquiste femminili deve partire da loro. Durante il congresso straordinario del Partito Socialista delle Forze Popolari, dove negli anni Settanta inizia la mia esperienza, si crea, all'interno dello stesso, la sezione femminile con tre obiettivi principali: rafforzare l'adesione delle donne all'impegno politico e dare loro un ruolo decisionale, in modo che siano esse stesse a lottare e a prendere le decisioni che le riguardano; lottare

contro la discriminazione; rendere le tematiche femminili prioritarie affinché tutto il partito lotti per promuoverle, non soltanto la sezione femminile.

Negli anni Settanta nascono altre sezioni femminili all'interno di vari partiti, ma sono anni durissimi: è difficile continuare a lottare per questi obiettivi con la stessa forza di prima.

Noi attiviste di sinistra decidiamo allora di lavorare ciascuna su un ambito ben definito, così creiamo una commissione femminile interpartitica in modo da imporci per la conquista dei diritti di tutte le donne, al di là del nostro schieramento politico. Creiamo associazioni e abbiamo la possibilità di esporre il milione di firme raccolte per chiedere la riforma del Codice di famiglia e nel 1995 presentiamo un rapporto realistico sulla condizione della donna in Marocco, durante il congresso della sezione femminile del Partito.

Parallelamente si verifica però un allontanamento delle donne dal lavoro politico, causato dal fatto che molte sono trattate non come individui che possono dare un loro personale contributo al Paese, ma solo come una possibile forza elettorale.

La sfida è grande e per questo iniziamo a lavorare all'interno dei nostri Partiti richiedendo che vi sia almeno una certa percentuale di donne. Ora la presenza femminile è del 20% all'interno degli apparati del Partito, sia a livello nazionale sia locale, mentre quella dei giovani minori di trenta anni, sia maschi sia femmine, è del 10%.

In quest'ultimo periodo il Marocco vive grandi cambiamenti che toccano il livello economico, politico, sociale. Nel 1996 si vota per la Costituzione, all'unanimità. All'epoca i partiti dell'opposizione non hanno diritto al voto ma noi abbiamo la possibilità di votare e c'è anche un governo di coalizione che ha definito una sezione di lavoro in cui i partiti si impegnano per raggiungere l'uguaglianza tra uomo e donna.

Tutto questo processo è messo in moto in Marocco anche grazie alla volontà del nostro Re Mohammed VI, che sostiene non possa esserci una democrazia senza una partecipazione attiva delle donne, una volontà ferma da parte dei partiti politici, un impegno sincero delle donne. Questo è il messaggio che lui porta in tutte le sue dichiarazioni. Grazie a tutto questo esiste oggi un gruppo di donne impegnate nell'ambito politico.

Alcuni dati brevemente: dopo la lotta continua, finalmente nel 2002 ben trentacinque donne entrano nella prima camera e tre donne nella seconda camera, innalzando la percentuale da 0,06% a 10,06%.

Osservando la fuga delle donne, dei giovani, ma anche degli uomini dall'impegno politico, non solo a livello nazionale, ma anche a livello internazionale, sorge spontanea una domanda: come sarà il futuro?

Le pari opportunità sono il primo principio per l'uguaglianza. Ma come è possibile realizzare questa uguaglianza di genere se i principi di partenza non sono uguali? L'uomo si istruisce, impara, vive in una società che lo sostiene; tutta la mentalità del paese lo aiuta. Dall'altra parte, invece, la donna deve stare in casa, non può studiare, non può agire liberamente ed è giudicata da una mentalità corrente, condivisa da tutta la società. È chiaro che, pur cambiando la legge, la mentalità rimane la stessa. Può il tempo aspettare che la società cambi la sua mentalità? Non si può aspettare. Alcuni credono che la risposta sia una differenziazione positiva, volta a migliorare la condizione della donna, tenendo conto delle statistiche di partecipazione femminile nei diversi ambiti. La richiesta dell'uguaglianza non è più una rivendicazione soltanto femminile, ma è divenuta stimolo e oggetto di dibattito per tutti.

La Costituzione del 1997 finalmente tutela i diritti umani, la vita umana, così come viene concepita a livello internazionale. Ovviamente tra i diritti umani ci sono i diritti delle donne e il Marocco ha deliberato un accordo sulla cancellazione di tutti i tipi di differenziazione contro le donne.

Le strade verso l'uguaglianza di genere richiedono innanzitutto di combattere la povertà, promuovere l'istruzione e la sanità.

Per quanto riguarda le conquiste finora ottenute in Marocco, si sono raggiunti obiettivi importanti, sia a livello giuridico sia sociale, come dimostrano il nuovo Codice di famiglia, la possibilità di svolgere nuovi mestieri, la revisione del Codice penale, che prevedeva la disuguaglianza per le donne, la criminalizzazione di qualsiasi tipo di violenza contro le donne, sia essa fisica, sessuale o di altro genere. Ma questo non è che l'inizio. Ogni conquista richiede una grande lotta per radicarsi nella società e, per completare il percorso incominciato, è necessario superare la povertà, la disoccupazione, l'analfabetismo contrastando le forze che rischiano di riportare indietro il Paese.

Donne in viaggio nel mondo che cambia

di Paola Giani - Cicsene

Il progetto *Donne in viaggio nel mondo che cambia*. La comunità marocchina del Piemonte e il nuovo codice di famiglia del Marocco ha proposto attività di formazione, riflessione, aggiornamento e sensibilizzazione in tema di pari opportunità di genere presso la comunità marocchina immigrata e gli operatori del settore.

Cicsene – settore Pianeta Possibile è impegnato da alcuni anni sul versante dei progetti di scambio e cooperazione educativa con il Marocco. In particolare ha realizzato azioni di cooperazione rivolte ai minori e alle donne nelle città di Casablanca e Khouribga.

Con la collaborazione di partner locali, Cicsene sostiene percorsi formativi, di sensibilizzazione al nuovo Codice di famiglia e di alfabetizzazione in molti villaggi della provincia di Khouribga. In Piemonte è partner del Meic - Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale - nel sostegno all'alfabetizzazione e ai percorsi di cittadinanza per donne immigrate e promuove l'inserimento dei giovani immigrati nella scuola superiore. In collaborazione con il Consorzio ICS, si è occupato di rimpatri assistiti di minori marocchini emigrati soli.

Attraverso il progetto *Donne in viaggio nel mondo che cambia*, Cicsene ha realizzato:

- attività di formazione per donne marocchine, proposte quale accompagnamento ai corsi di alfabetizzazione e di formazione professionale che si sono svolti presso Centri Territoriali Permanenti, Centri di Formazione Professionale, parrocchie, gruppi, associazioni di volontariato, biblioteche civiche;
- incontri in lingua araba, rivolti a donne e famiglie, per spiegare novità e meccanismi del nuovo Codice di famiglia e risvolti legali che coinvolgono gli emigrati. Tali incontri sono stati condotti in tutte le province piemontesi;
- seminari di formazione e aggiornamento per operatori socioculturali e mediatori culturali, volti a presentare, sul territorio regionale, le novità del Codice di famiglia del Marocco, relative a diritti e doveri sia per i marocchini residenti in patria, sia per chi risiede all'estero, con un'attenzione particolare agli aspetti giuridici;

- corsi di aggiornamento, rivolti a insegnanti dell'alfabetizzazione, della formazione professionale e del sistema scolastico formale, volti a chiarire aspetti educativi e didattici legati alla presenza di allievi di origine maghrebina di seconda e terza generazione (questione del foulard, astensione dall'educazione fisica, gite scolastiche, promiscuità, minori immigrati non accompagnati, nascita dei gruppi di giovani musulmani d'Italia);
- un seminario regionale, rivolto a operatori dei servizi pubblici, con la presenza di giudice e formatrice marocchine sui seguenti temi: donne e democrazia, donne e interpretazione del testo coranico e della legge islamica, donne e *Moudawana* (nuovo Codice di famiglia) in Italia e in Marocco;
- un convegno dal titolo *Pari opportunità nello spazio euromediterraneo*, un'intera sessione del quale si è caratterizzata come momento di sintesi delle diverse azioni condotte, realizzato con il coinvolgimento di studiosi, politici, giornalisti italiani e marocchini. In particolare, sono intervenute dal Marocco Amina Ouchelh e Bouchra El Khyari, parlamentari rappresentative della riflessione più avanzata della società marocchina in tema di pari opportunità e impegnate personalmente sul fronte delle politiche di genere nel loro paese.
- elaborazione e stampa di materiali di informazione, sensibilizzazione e documentazione:
 - brochure informativa bilingue italiano/arabo, distribuita nelle città capoluogo e in tutte le zone a maggior afferenza migratoria, nei negozi etnicamente connotati, nelle scuole materne e dell'obbligo, nelle sedi di servizi assistenziali e sociosanitari;
 - pubblicazione a uso di mediatori, insegnanti, operatori socio culturali, che raccoglie materiale di documentazione.

Di seguito si presenta un breve testo compilato dalla mediatrice culturale Ciscene Amina Elmotassime, che ha tenuto un diario di bordo degli incontri con le donne immigrate.

Le donne hanno espresso grande interesse per l'argomento e hanno partecipato con calore alla conversazione.

Ciò che colpisce maggiormente è l'innovazione relativa al divorzio.

Tutte sono d'accordo nel ritenere le nuove norme un bel passo avanti per la donna, che prima poteva essere cacciata di casa dal marito, senza motivo e senza tutele. Soprattutto condividono il fatto

che i bambini vengano lasciati alle mamme. Fatiha, ad esempio, ha commentato: “L’uomo in casa non è più padrone e la donna non è sua proprietà: sono due persone che, unite in matrimonio, si rispettano e si aiutano reciprocamente.”

Ha aggiunto sorridendo che suo figlio, letto il volantino che lei ha portato a casa, ha esclamato: “Allora io non mi sposo più!”

Lei ha ribadito: “Se vuoi sposarti per fare il prepotente con tua moglie, allora è meglio che non ti sposi.”

Tutte sono d’accordo nel dire che sarà un processo lungo, che durerà generazioni, perché gli uomini non sono affatto d’accordo di perdere una parte del loro potere. Una di loro afferma: “È meglio che mio marito non sappia che qui parliamo di queste cose, altrimenti non mi lascia più venire al corso...” Ciò che è importante è che il processo sia iniziato.

Chiedo quali aspetti del nuovo Codice di famiglia non le convincano. Naima (trentadue anni, una figlia di quindici) dice che secondo lei non è giusto che una ragazza, a diciott’anni, possa sposarsi senza la tutela del padre: così viene a mancare il rispetto per il genitore.

Cerco di far capire che il rispetto non deriva dal potere di mettere o non mettere una firma, ma dalla qualità della relazione che si stabilisce tra i membri della famiglia.

Non so se riesco a farmi capire: Naima mi guarda, annuisce, ma forse non l’ho convinta completamente. Fouzia aggiunge che sono importanti le nuove norme sulla poligamia: prima, l’uomo che decideva di prendere una seconda moglie poteva farlo senza il consenso della prima. Ora non è più possibile.

Tutte concordano su questo punto.

Appendice: Estratti dal Codice di famiglia del Marocco

CHAPITRE PRELIMINAIRE - DISPOSITIONS GENERALES

Article premier- La présente loi est dénommée Code de la Famille. Elle est désignée ci-après par le Code.

Article 2 - Les dispositions du présent Code s'appliquent:

- 1) à tous les Marocains, même ceux portant une autre nationalité;
- 2) aux réfugiés, y compris les apatrides conformément à la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés;
- 3) à toute relation entre deux personnes lorsque l'une d'elles est marocaine;
- 4) à toute relation entre deux personnes de nationalité marocaine lorsque l'une d'elles est musulmane.

Les Marocains de confession juive sont soumis aux règles du statut personnel hébraïque marocain.

Article 3 - Le ministère public agit comme partie principale dans toutes les actions visant l'application des dispositions du présent Code.

LIVRE PREMIER - DU MARIAGE

TITRE PREMIER - DES FIANÇAILLES ET DU MARIAGE

Article 4 - Le mariage est un pacte fondé sur le consentement mutuel en vue d'établir une union légale et durable, entre un homme et une femme. Il a pour but la vie dans la fidélité réciproque, la pureté et la fondation d'une famille stable sous la direction des deux époux, conformément aux dispositions du présent Code.

CHAPITRE PREMIER - DES FIANÇAILLES

Article 5 - Les fiançailles sont une promesse mutuelle de mariage entre un homme et une femme.

Les fiançailles se réalisent lorsque les deux parties expriment, par tout moyen communément admis, leur promesse mutuelle de contracter mariage. Il en est ainsi de la récitation de la Fatiha et des pratiques admises par l'usage et la coutume en fait d'échange de présents.

Article 6 - Les deux parties sont considérées en période de fiançailles jusqu'à la conclusion de l'acte de mariage dûment constatée. Chacune des deux parties peut rompre les fiançailles.

Article 7 - La rupture des fiançailles ne donne pas droit à dédommagement.

Toutefois, si l'une des deux parties commet un acte portant préjudice à l'autre, la partie lésée peut réclamer un dédommagement.

Article 8 - Chacun des deux fiancés peut demander la restitution des présents offerts, à moins que la rupture des fiançailles ne lui soit imputable.

Les présents sont restitués en l'état ou selon leur valeur réelle.

Article 9 - Lorsque le Sadaq (la dot) a été acquitté en totalité ou en partie par le fiancé, et qu'il y a eu rupture des fiançailles ou décès de l'un des fiancés, le fiancé ou ses héritiers peuvent demander la restitution des biens remis ou, à défaut, leur équivalent ou leur valeur au jour de leur remise.

En cas de refus par la fiancée de restituer en numéraire la valeur du Sadaq ayant servi à l'acquisition du Jihaz (trousseau de mariage et ameublement), il incombe à la partie responsable de la rupture de supporter, le cas échéant, la perte découlant de la dépréciation éventuelle du Jihaz depuis son acquisition.

CHAPITRE II - DU MARIAGE

Article 10 - Le mariage est conclu par consentement mutuel (*Ijab et Quaboul*) des deux contractants, exprimé en termes consacrés ou à l'aide de toute expression admise par la langue ou l'usage.

Pour toute personne se trouvant dans l'incapacité de s'exprimer oralement, le consentement résulte valablement d'un écrit si l'intéressé peut écrire, sinon d'un signe compréhensible par l'autre partie et par les deux *adoul*.

Article 11 - Le consentement des deux parties doit être:
exprimé verbalement, si possible, sinon par écrit ou par tout signe compréhensible;
concordant et exprimé séance tenante;
décisif et non subordonné à un délai ou à une condition suspensive ou résolutoire.

Article 12 - Sont applicables à l'acte de mariage vicié par la contrainte ou par le dol, les dispositions des articles 63 et 66 ci-dessous.

Article 13 - La conclusion du mariage est subordonnée aux conditions suivantes:

la capacité de l'époux et de l'épouse;
la non entente sur la suppression du Sadaq (la dot);
la présence du tuteur matrimonial (Wali), dans le cas où celui-ci est requis par le présent Code;

le constat par les deux *adoul* du consentement des deux époux et sa consignation;
l'absence d'empêchements légaux.

Article 14 - Les marocains résidant à l'étranger peuvent contracter mariage, selon les formalités administratives locales du pays de résidence, pourvu que soient réunies les conditions du consentement, de la capacité, de la présence du tuteur matrimonial (Wali), le cas échéant, et qu'il n'y ait pas d'empêchements légaux ni d'entente sur la suppression du Sadaq (la dot) et ce, en présence de deux témoins musulmans et sous réserve des dispositions de l'article 21 ci-dessous.

Article 15 - Les marocains, ayant contracté mariage conformément à la législation locale du pays de résidence, doivent déposer une copie de l'acte de mariage, dans un délai de trois mois courant à compter de la date de sa conclusion, aux services consulaires marocains du lieu d'établissement de l'acte.

En l'absence de services consulaires, copie de l'acte de mariage est adressée dans le même délai au ministère chargé des affaires étrangères.

Ce ministère procède à la transmission de ladite copie à l'officier d'état civil et à la section de la justice de la famille du lieu de naissance de chacun des conjoints.

Si les conjoints ou l'un d'eux ne sont pas nés au Maroc, la copie est adressée à la section de la justice de la famille de Rabat et au procureur du Roi près le tribunal de première instance de Rabat.

Article 16 - Le document portant acte de mariage constitue le moyen de preuve dudit mariage.

Lorsque des raisons impérieuses ont empêché l'établissement du document de l'acte de mariage en temps opportun, le tribunal admet, lors d'une action en reconnaissance de mariage, tous les moyens de preuve ainsi que le recours à l'expertise.

Le tribunal prend en considération, lorsqu'il connaît d'une action en reconnaissance de mariage, l'existence d'enfants ou de grossesse issus de la relation conjugale et que l'action a été introduite du vivant des deux époux.

L'action en reconnaissance de mariage est recevable pendant une période transitoire ne dépassant pas cinq ans, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 17 - Le mariage est conclu en présence des parties contractantes.

Toutefois, une procuration peut être donnée à cet effet, sur autorisation du juge de la famille chargé du mariage, selon les conditions suivantes:

l'existence de circonstances particulières empêchant le mandant de conclure le mariage en personne;

le mandat doit être établi sous la forme authentique ou sous-seing privé avec la signature légalisée du mandant;

le mandataire doit être majeur, jouir de sa pleine capacité civile et réunir les conditions de tutelle au cas où il serait mandaté par le tuteur matrimonial (Wali);

le mandant doit indiquer dans le mandat le nom de l'autre époux, son signalement et les renseignements relatifs à son identité, ainsi que tout renseignement qu'il juge utile de mentionner;

le mandat doit mentionner le montant du Sadaq (la dot) et en préciser, le cas échéant, ce qui doit être versé d'avance ou à terme. Le mandant peut fixer les conditions qu'il désire introduire dans l'acte et les conditions de l'autre partie, acceptées par lui;

le mandat est visé par le juge de la famille précité, après qu'il se soit assuré de sa conformité aux conditions requises.

Article 18 - Le juge ne peut se charger personnellement de conclure, soit pour lui-même, soit pour ses ascendants ou descendants, le mariage d'une personne soumise à sa tutelle.

TITRE II - DE LA CAPACITE, DE LA TUTELLE MATRIMONIALE ET DU SADAQ (LA DOT)

CHAPITRE PREMIER - DE LA CAPACITE ET DE LA TUTELLE MATRIMONIALE

Article 19 - La capacité matrimoniale s'acquiert, pour le garçon et la fille jouissant de leurs facultés mentales, à dix-huit ans grégoriens révolus.

Article 20 - Le juge de la famille chargé du mariage peut autoriser le mariage du garçon et de la fille avant l'âge de la capacité matrimoniale prévu à l'article 19 ci-dessus, par décision motivée précisant l'intérêt et les motifs justifiant ce mariage. Il aura entendu, au préalable, les parents du mineur ou son représentant légal. De même, il aura fait procéder à une expertise médicale ou à une enquête sociale.

La décision du juge autorisant le mariage d'un mineur n'est susceptible d'aucun recours.

Article 21 - Le mariage du mineur est subordonné à l'approbation de son représentant légal.

L'approbation du représentant légal est constatée par sa signature apposée, avec celle du mineur, sur la demande d'autorisation de mariage et par sa présence lors de l'établissement de l'acte de mariage.

Lorsque le représentant légal du mineur refuse d'accorder son approbation, le juge de la famille chargé du mariage statue en l'objet.

Article 22 - Les conjoints, mariés conformément aux dispositions de l'article 20 ci-dessus, acquièrent la capacité civile pour ester en justice pour tout ce qui concerne les droits et obligations nés des effets résultant du mariage.

Le tribunal peut, à la demande de l'un des conjoints ou de son représentant légal, déterminer les charges financières qui incombent au conjoint concerné et leurs modalités de paiement.

Article 23 - Le juge de la famille chargé du mariage autorise le mariage de l'handicapé mental, qu'il soit de sexe masculin ou féminin, sur production d'un rapport établi par un ou plusieurs médecins experts sur l'état de l'handicap.

Le juge communique le rapport à l'autre partie et en fait état dans un procès-verbal.

L'autre partie doit être majeure et consentir expressément par engagement authentique à la conclusion de l'acte de mariage avec la personne handicapée.

Article 24 - La tutelle matrimoniale (wilaya) est un droit qui appartient à la femme. La femme majeure exerce ce droit selon son choix et son intérêt.

Article 25 - La femme majeure peut contracter elle-même son mariage ou déléguer à cet effet son père ou l'un de ses proches.

CHAPITRE II - DU *SADAQ* (LA DOT)

Article 26 - Le *Sadaq* (la dot) consiste en tout bien donné par l'époux à son épouse, impliquant de sa part la ferme volonté de créer un foyer et de vivre dans les liens d'une affection mutuelle. Le fondement légal du *Sadaq* consiste en sa valeur morale et symbolique et non en sa valeur matérielle.

Article 27 - Le *Sadaq* est fixé au moment de l'établissement de l'acte de mariage. A défaut, sa fixation est déléguée aux conjoints.

Si les conjoints, après consommation du mariage, ne se sont pas mis d'accord sur le montant du *Sadaq*, le tribunal procède à sa fixation en tenant compte du milieu social de chacun des conjoints.

Article 28 - Tout ce qui peut faire légalement l'objet d'une obligation peut servir de *Sadaq*. Il est légalement préconisé de modérer le montant du *Sadaq*.

Article 29 - Le *Sadaq* consenti par l'époux à l'épouse devient la propriété de celle-ci; elle en a la libre disposition et l'époux ne peut exiger d'elle, en contrepartie, un apport quelconque en ameublement ou autres.

Article 30 - Il peut être convenu du paiement d'avance ou à terme de la totalité ou d'une partie du *Sadaq*.

Article 31 - Le *Sadaq* doit être acquitté à l'échéance du terme convenu.

L'épouse peut demander le versement de la partie échue du *Sadaq*, avant la consommation du mariage.

Au cas où la consommation du mariage a eu lieu avant l'acquiescement du *Sadaq*, ce dernier devient une dette à la charge de l'époux.

Article 32 - L'intégralité du *Sadaq* est acquise à l'épouse, en cas de consommation du mariage ou de décès de l'époux avant cette consommation.

En cas de divorce sous contrôle judiciaire avant la consommation du mariage, l'épouse a droit à la moitié du *Sadaq* fixé.

Lorsque le mariage n'est pas consommé, l'épouse ne peut prétendre au *Sadaq* dans les cas suivants:

- 1) lorsque l'acte de mariage est résilié;
- 2) lorsque le mariage est dissous pour vice rédhibitoire constaté chez l'un des époux;
- 3) lorsqu'il y a divorce sous contrôle judiciaire dans le cas du mariage où la fixation du *Sadaq* est déléguée.

Article 33 - En cas de divergence sur l'acquiescement de la partie échue du *Sadaq*, il est ajouté foi aux déclarations de l'épouse si la contestation intervient avant la consommation du mariage et à celles de l'époux dans le cas contraire.

En cas de divergence entre les époux sur le versement de la partie du *Sadaq* à terme, la preuve du paiement est à la charge de l'époux.

Le *Sadaq* ne se prescrit pas.

Article 34 - Tout ce que l'épouse apporte au foyer au titre du *Jihaz* ou de *Chour* (Trousseau de mariage et ameublement) lui appartient.

En cas de contestation sur la propriété des autres objets, il est statué selon les règles générales de preuve.

Toutefois, en l'absence de preuve, il sera fait droit aux dires de l'époux, appuyés par serment, s'il s'agit d'objets d'usage habituel aux hommes, et aux dires de l'épouse, après serment, pour les objets habituels aux femmes. Les objets qui sont indistinctement utilisés par les hommes et les femmes seront, après serment de l'un et de l'autre époux, partagés entre eux, à moins que l'un d'eux ne refuse de prêter serment alors que l'autre le prête; auquel cas, il est statué en faveur de ce dernier.

TITRE III - DES EMPÊCHEMENTS AU MARIAGE

Article 35 - Les empêchements au mariage sont de deux sortes: perpétuels et temporaires.

CHAPITRE PREMIER - DES EMPÊCHEMENTS PERPETUELS

Article 36 - Est prohibé, pour cause de parenté, le mariage de l'homme avec ses ascendantes et descendantes, les descendantes de ses ascendants au premier degré, les descendantes au premier degré de chaque ascendant à l'infini.

Article 37 - Est prohibé, pour cause de parenté par alliance, le mariage de l'homme avec les ascendantes de son épouse dès la conclusion du mariage et avec les descendantes de l'épouse à condition que le mariage avec la mère ait été consommé, à tous les degrés, avec les ex-épouses des ascendants et descendants dès la conclusion du mariage.

Article 38 - L'allaitement entraîne les mêmes empêchements que la filiation et la parenté par alliance.

Seul l'enfant allaité est considéré comme enfant de la nourrice et de son époux, à l'exclusion de ses frères et soeurs.

L'allaitement ne constitue un empêchement au mariage que s'il a eu lieu effectivement au cours des deux premières années avant le sevrage.

CHAPITRE II - DES EMPÊCHEMENTS TEMPORAIRES

Article 39 - Sont prohibés, au titre des empêchements temporaires:

- 1) le mariage simultané avec deux soeurs ou avec une femme et sa tante paternelle ou maternelle, par filiation ou allaitement;
- 2) le fait d'avoir à la fois un nombre d'épouses supérieur à celui autorisé légalement;
- 3) le mariage en cas de divorce des deux époux trois fois successives, tant que la femme n'a pas terminé la période de viduité (Idda) consécutive à un mariage conclu et consommé légalement avec un autre époux.

Le mariage de la femme divorcée avec un tiers annule l'effet des trois divorces avec le premier époux; le mariage de nouveau avec le premier époux peut faire l'objet de trois nouveaux divorces;

- 4) le mariage d'une musulmane avec un non-musulman et le mariage d'un musulman avec une non-musulmane, sauf si elle appartient aux gens du Livre;
- 5) le mariage avec une femme mariée ou en période de viduité (Idda) ou de continence (Istibrâ).

Article 40 - La polygamie est interdite lorsqu'une injustice est à craindre envers les épouses. Elle est également interdite lorsqu'il existe une condition de l'épouse en vertu de laquelle l'époux s'engage à ne pas lui adjoindre une autre épouse.

Article 41 - Le tribunal n'autorise pas la polygamie dans les cas suivants:

- lorsque sa justification objective et son caractère exceptionnel n'ont pas été établis;
- lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes pour pourvoir aux besoins des deux foyers et leur assurer équitablement, l'entretien, le logement et les autres exigences de la vie.

Article 42 - En l'absence de condition par laquelle l'époux s'engage à renoncer à la polygamie, celui-ci doit, s'il envisage de prendre une autre épouse, présenter au tribunal une demande d'autorisation à cet effet.

La demande doit indiquer les motifs objectifs et exceptionnels justifiant la polygamie et doit être assortie d'une déclaration sur la situation matérielle du demandeur.

Article 43 - Le tribunal convoque, aux fins de comparution, l'épouse à laquelle le mari envisage d'adjoindre une co-épouse. Si elle accuse personnellement réception de la convocation mais ne comparait pas ou refuse de la recevoir, le tribunal lui adresse, par voie d'un agent du greffe, une mise en demeure l'avisant que si elle n'assiste pas à l'audience dont la date est fixée dans la mise en demeure, il sera statué sur la demande de l'époux en son absence.

Il peut être également statué sur la demande en l'absence de l'épouse dont le mari envisage de prendre une autre épouse, lorsque le ministère public conclut à l'impossibilité de trouver un domicile ou un lieu de résidence où la convocation peut lui être remise.

Si l'épouse ne reçoit pas la convocation, pour cause d'adresse erronée communiquée de mauvaise foi par son époux ou pour falsification du nom et/ou du prénom de l'épouse, l'épouse lésée peut demander l'application, à l'encontre de l'époux, de la sanction prévue par l'article 361 du code pénal.

Article 44 - Les débats se déroulent en chambre du conseil en présence des deux parties. Celles-ci sont entendues afin de tenter de trouver un arrangement, après investigation des faits et présentation des renseignements requis.

Le tribunal peut, par décision motivée non susceptible de recours, autoriser la polygamie s'il est établi que les motifs invoqués revêtent effectivement un caractère objectif et exceptionnel et que toutes les conditions légales attachées à la demande sont remplies. La décision rendue doit, en outre, faire état des mesures à prendre en faveur de la première épouse et des enfants issus de son mariage avec le mari en question.

Article 45 - Lorsqu'il est établi, au cours des débats, l'impossibilité de la poursuite de la relation conjugale et que l'épouse dont le mari envisage de lui adjoindre une épouse persiste à demander le divorce, le tribunal fixe un montant correspondant à tous les droits de l'épouse et de leurs enfants que l'époux a l'obligation d'entretenir.

L'époux doit consigner la somme fixée dans un délai n'excédant pas sept jours.

Dès la consignation de la somme, le tribunal prononce un jugement de divorce. Ce jugement n'est susceptible d'aucun recours, dans sa partie mettant fin à la relation conjugale.

La non-consignation de la somme précitée, dans le délai imparti, est considérée comme une renonciation de l'époux à sa demande de prendre une autre épouse.

Lorsque l'époux persiste à demander l'autorisation de prendre une autre épouse et que la première ne donne pas son accord, sans pour autant demander le divorce, le tribunal applique, d'office, la procédure de discorde (Chiqaq) prévue aux articles 94 à 97 ci-dessous.

Article 46 - Si le mari est autorisé à prendre une autre épouse, le mariage avec celle-ci ne peut être conclu qu'après qu'elle ait été informée par le juge que le prétendant est déjà marié et qu'elle ait exprimé son consentement.

L'avis et le consentement sont consignés dans un procès-verbal officiel.

TITRE IV - DES CONDITIONS CONSENSUELLES POUR LA CONCLUSION DU MARIAGE ET DE LEURS EFFETS

Article 47 - Toutes les clauses conventionnelles matrimoniales sont contraignantes. Toutefois, celles contraires aux conditions et aux buts du mariage ainsi qu'aux règles impératives de droit sont nulles alors que l'acte de mariage demeure valide.

Article 48 - Les conditions qui assurent un intérêt légitime au conjoint qui les formule sont valables et contraignantes pour l'autre conjoint qui y a souscrit.

En cas de survenance de circonstances ou de faits rendant insupportable l'exécution réelle de la condition, celui qui s'y est obligé peut demander au tribunal de l'en exempter ou de la modifier, tant que persistent lesdits circonstances ou faits, sous réserve des dispositions de l'article 40 ci-dessus.

Article 49 - Les deux époux disposent chacun d'un patrimoine propre. Toutefois, les époux peuvent se mettre d'accord sur les conditions de fructification et de répartition des biens qu'ils auront acquis pendant leur mariage.

Cet accord fait l'objet d'un document distinct de l'acte de mariage.

Les adoul avisent les deux parties, lors de la conclusion du mariage, des dispositions précédentes.

A défaut de l'accord susvisé, il est fait recours aux règles générales de preuve, tout en prenant en considération le travail de chacun des conjoints, les efforts qu'il a fournis et les charges qu'il a assumées pour fructifier les biens de la famille.

TITRE V - DES CATEGORIES DE MARIAGE ET DE LEURS REGLES

CHAPITRE PREMIER - DU MARIAGE VALIDE ET DE SES EFFETS

Article 50 - L'acte de mariage, dans lequel les éléments requis pour sa constitution sont réunis, qui satisfait aux conditions de validité et qui n'est entaché d'aucun empêchement, est réputé valable et produit tous ses effets en droits et devoirs que la loi a institués entre les deux époux, les enfants et les proches, tels qu'énoncés dans le présent Code.

SECTION I - DES CONJOINTS

Article 51 - Les droits et devoirs réciproques entre conjoints sont les suivants:

- 1) la cohabitation légale, qui implique les bons rapports conjugaux, la justice et l'égalité de traitement entre épouses, en cas de polygamie, la pureté et la fidélité mutuelles, la vertu et la préservation de l'honneur et de la lignée;
- 2) le maintien de bons rapports de la vie commune, le respect, l'affection et la sollicitude mutuels ainsi que la préservation de l'intérêt de la famille;
- 3) la prise en charge, par l'épouse conjointement avec l'époux de la responsabilité de la gestion des affaires du foyer et de la protection des enfants;
- 4) la concertation dans les décisions relatives à la gestion des affaires de la famille, des enfants et de planning familial;
- 5) le maintien par chaque conjoint de bons rapports avec les parents de l'autre et ses proches avec lesquels existe un empêchement au mariage, en les respectant, leur rendant visite et en les recevant dans les limites des convenances;
- 6) le droit de chacun des époux d'hériter de l'autre.

Article 52 - Lorsque l'un des conjoints persiste à manquer aux obligations visées à l'article précédent, l'autre partie peut réclamer l'exécution des obligations qui lui incombent ou recourir à la procédure de discorde prévue aux articles 94 à 97 ci-dessous.

Article 53 - Lorsque l'un des conjoints expulse abusivement l'autre du foyer conjugal, le ministère public intervient pour ramener immédiatement le conjoint expulsé au foyer conjugal, tout en prenant les mesures garantissant sa sécurité et sa protection.

SECTION II - DES ENFANTS

Article 54 - Les devoirs des parents à l'égard de leurs enfants sont les suivants:

- 1) assurer leur protection et veiller sur leur santé depuis la conception jusqu'à l'âge de la majorité;
- 2) établir et préserver leur identité, notamment par le nom, la nationalité et l'inscription à l'état civil;
- 3) garantir la filiation, la garde et la pension alimentaire, conformément aux dispositions du livre III du présent Code;
- 4) veiller à l'allaitement au sein par la mère dans la mesure du possible;
- 5) prendre toutes mesures possibles en vue d'assurer la croissance normale des enfants, en préservant leur intégrité physique et psychologique et en veillant sur leur santé par la prévention et les soins;
- 6) assurer leur orientation religieuse et leur inculquer les règles de bonne conduite et les nobles idéaux qui favorisent l'honnêteté dans la parole et l'action et écartent le recours à la violence préjudiciable au corps et à l'esprit, et s'abstenir, en outre, de ce qui est de nature à compromettre les intérêts de l'enfant;
- 7) leur assurer l'enseignement et la formation qui leur permettent d'accéder à la vie active et de devenir des membres utiles de la société et créer, pour eux, autant que possible, les conditions adéquates pour poursuivre leurs études selon leurs aptitudes intellectuelles et physiques.

En cas de séparation des époux, les devoirs qui leur incombent sont répartis entre eux, conformément aux dispositions prévues en matière de garde.

En cas de décès de l'un des époux ou des deux, les devoirs précités sont transmis à la personne devant assurer la garde de l'enfant et au représentant légal, dans les limites de la responsabilité dévolue à chacun d'eux.

Outre les droits précités, l'enfant handicapé a droit à une protection spécifique, compte tenu de son état, notamment à un enseignement et à une qualification adaptés à son handicap en vue de faciliter son insertion dans la société.

Il appartient à l'Etat de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer la protection des enfants, de garantir et préserver leurs droits conformément à la loi.

Le ministère public veille au contrôle de l'exécution des dispositions précitées.

SECTION III - DES PROCHES PARENTS

Article 55 - Le mariage produit des effets sur les proches parents des époux tels que les empêchements au mariage dus à l'alliance, à l'allaitement ou aux mariages prohibés pour cause de simultanéité.

CHAPITRE II - DU MARIAGE NON VALIDE ET DE SES EFFETS

Article 56 - Le mariage non valide est soit nul, soit vicié.

SECTION I - DU MARIAGE NUL

Article 57 - Le mariage est nul:

- 1) lorsque l'un des éléments visés à l'article 10 ci-dessus fait défaut;
- 2) lorsqu'il existe entre les époux l'un des empêchements au mariage visés aux articles 35 à 39 ci-dessus;
- 3) lorsque les consentements des deux parties ne sont pas concordants.

Article 58 - Le tribunal prononce la nullité du mariage en vertu des dispositions de l'article 57 ci-dessus, dès qu'il en a connaissance ou à la demande de toute personne concernée.

Ce mariage, après consommation, donne droit au Sadaq et entraîne l'obligation de l'Istibrâ (la retraite de continence). Si le mariage a été conclu de bonne foi, il produit également, le droit à la filiation et entraîne les empêchements au mariage dus à l'alliance.

SECTION II - DU MARIAGE VICIE

Article 59 - Le mariage est entaché de vice lorsqu'en vertu des articles 60 et 61 ci-après, l'une des conditions de sa validité n'est pas remplie. Le mariage vicié peut, selon le cas, être résilié avant sa consommation et validé postérieurement à celle-ci ou résilié avant et après consommation.

Article 60 - Le mariage entaché de vice est résilié avant sa consommation; dans ce cas, la femme n'a pas droit au Sadaq lorsque les conditions légales y afférentes ne sont pas remplies. Lorsque la consommation du mariage a eu lieu, le mariage est validé moyennant le Sadaq (la dot) de parité que le tribunal fixe en fonction du milieu social de chaque époux.

Article 61 - Le mariage entaché de vice, à cause de l'acte, est résilié avant et après sa consommation dans les cas suivants:

- lorsque le mariage est conclu alors que l'un des époux est atteint d'une maladie réputée mortelle, à moins de rétablissement du conjoint malade après le mariage;
- lorsque l'époux vise à rendre licite la reprise de l'ex-épouse en mariage par son mari précédent après trois divorces successifs;
- lorsque le mariage a été conclu sans tuteur matrimonial (Wali), si sa présence est obligatoire.

Est valable le divorce sous contrôle judiciaire ou le divorce judiciaire survenu dans les cas précédents avant le jugement prononçant la résiliation du mariage.

Article 62 - Lorsque le consentement au mariage est assorti d'un délai ou dépend d'une condition suspensive ou résolutoire, les dispositions de l'article 47 ci-dessus sont applicables.

Article 63 - Le conjoint qui a fait l'objet de contrainte ou de dol qui l'a amené à accepter le mariage, ou de faits expressément stipulés comme condition dans l'acte de mariage, peut demander la résiliation du mariage avant ou après sa consommation dans un délai maximum de deux mois. Ce délai court à compter du jour de la levée de la contrainte ou de la date de la connaissance du dol. Le conjoint lésé peut réclamer, en outre, un dédommagement.

Article 64 - Le mariage résilié conformément aux dispositions des articles 60 et 61 ci-dessus ne produit aucun effet avant sa consommation et entraîne, après celle-ci, les effets de l'acte du mariage valide, jusqu'à ce que le tribunal prononce sa résiliation.

TITRE VI - DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET DES FORMALITES REQUISES POUR L'ETABLISSEMENT DE L'ACTE DE MARIAGE

Article 65

I. Il est constitué un dossier pour la conclusion du mariage conservé au secrétariat-greffe de la section de la justice de la famille du lieu de l'établissement de l'acte, composé des documents suivants:

- 1) un formulaire spécial de demande d'autorisation pour instrumenter l'acte de mariage, dont la forme et le contenu sont fixés par arrêté du ministre de la justice;
- 2) un extrait d'acte de naissance; l'officier d'état civil mentionne, en marge de l'acte au registre d'état civil, la date de la délivrance de l'extrait et sa destination aux fins de conclure le mariage;
- 3) une attestation administrative de chacun des fiancés devant contenir les indications fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur;
- 4) un certificat médical de chacun des fiancés, dont le contenu et les modalités de délivrance sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de la santé;
- 5) l'autorisation de mariage, dans les cas suivants:
 - le mariage avant l'âge de capacité légale;
 - la polygamie, lorsque les conditions prévues par le présent Code sont remplies;
 - le mariage de l'handicapé mental;
 - le mariage des convertis à l'*Islam* et des étrangers.
- 6) un certificat d'aptitude au mariage, ou ce qui en tient lieu pour les étrangers.

II. Le dossier comprenant les documents susmentionnés est visé, avant autorisation, par le juge de la famille chargé du mariage et conservé auprès du secrétariat-greffe sous le numéro d'ordre qui lui a été attribué.

III. Le juge précité autorise les *adoul* à dresser l'acte de mariage.

IV. Les *adoul* consignent, dans l'acte de mariage, la déclaration de chacun des deux fiancés s'il a déjà été marié ou non. En cas de mariage antérieur, la déclaration doit être accompagnée de tout document établissant la situation juridique à l'égard de l'acte à conclure.

Article 66 - Les manoeuvres dolosives en vue d'obtenir l'autorisation ou le certificat d'aptitude visé (e) aux paragraphes 5 et 6 de l'article précédent ou le fait de se dérober à ces formalités exposent leur auteur et ses complices aux sanctions prévues à l'article 366 du code pénal et ce, à la demande de la partie lésée.

Le conjoint, victime de manoeuvres dolosives, peut demander la résiliation du mariage et réclamer la réparation du préjudice subi.

Article 67 - L'acte de mariage doit comporter:

- 1) la mention de l'autorisation du juge, le numéro de celle-ci et sa date ainsi que le numéro d'ordre du dossier contenant les pièces fournies pour le mariage et le tribunal près duquel il est déposé;

- 2) les nom et prénom des deux époux, le domicile ou le lieu de résidence de chacun d'eux, le lieu et la date de naissance, les numéros de leur carte d'identité nationale ou ce qui en tient lieu et leur nationalité;
- 3) le nom et le prénom du tuteur matrimonial (Wali), le cas échéant;
- 4) le consentement mutuel des deux contractants jouissant de la capacité, du discernement et de la liberté de choix;
- 5) en cas de procuration donnée pour conclure un mariage, le nom du mandataire, le numéro de sa carte d'identité nationale et la date et le lieu d'établissement de cette procuration;
- 6) la mention de la situation juridique de celui ou celle ayant déjà contracté un mariage;
- 7) le montant du Sadaq lorsqu'il est fixé, en précisant la part versée à l'avance et celle à terme, et si sa perception a eu lieu devant les adoul ou par reconnaissance;
- 8) les conditions convenues entre les deux parties;
- 9) les signatures des époux et du Wali, le cas échéant;
- 10) les nom et prénom des adoul et la signature de chacun d'eux et la date à laquelle ils en ont pris acte;
- 11) l'homologation du juge, avec l'apposition de son sceau sur l'acte de mariage.

La liste des documents constitutifs du dossier de l'acte de mariage, ainsi que son contenu, peuvent être modifiés et complétés par arrêté du ministre de la justice.

Article 68 - Le libellé de l'acte de mariage est transcrit sur le registre tenu à cet effet, à la section de la justice de la famille. Un extrait en est adressé à l'officier d'état civil du lieu de naissance des époux, accompagné d'un certificat de remise et ce, dans un délai de 15 jours courant à compter de la date d'homologation de l'acte de mariage par le juge.

Toutefois, si l'un des deux époux ou les deux à la fois ne sont pas nés au Maroc, l'extrait est transmis au procureur du Roi près le tribunal de première instance de Rabat.

L'officier d'état civil est tenu de porter toutes les mentions de l'extrait, en marge de l'acte de naissance de chacun des époux.

La forme, le contenu du registre prévu au premier alinéa ci-dessus, ainsi que les mentions précitées, sont fixés par arrêté du ministre de la justice.

Article 69 - Dès l'homologation de l'acte de mariage par le juge, l'original dudit acte est remis à l'épouse et une expédition en est délivrée à l'époux.

Il testo completo del nuovo Codice di famiglia (versione integrale in francese) è disponibile sul sito www.pianetapossibile.it.

Indice

Premessa	3
<i>Paola Giani</i>	
Introduzione	5
<i>Teresa Angela Migliasso</i>	
Donne migranti in Europa e in Italia	7
<i>Silvia Grandi</i>	
La condizione della donna nel Marocco contemporaneo	18
<i>Silvia Grandi</i>	
Il diritto di famiglia in Italia	26
<i>Silvia Mondino</i>	
Il diritto di famiglia in Marocco	44
<i>Silvia Grandi</i>	
Diritto di famiglia. Italia e Marocco a confronto	61
<i>Marta Arena</i>	
La promozione del ruolo della donna in Marocco	75
<i>Bouchra El Khiyari</i>	
Le donne e la politica in Marocco	77
<i>Amina Ouchelh</i>	
Donne in viaggio nel mondo che cambia	80
<i>Paola Giani</i>	
Appendice: Estratti dal Codice di famiglia del Marocco	83

Pianeta Possibile promuove l'educazione interculturale, la cooperazione educativa e lo scambio tra associazioni, scuole, università ed enti locali del nord e del sud del mondo, in particolare nell'area euromediterranea. In Marocco da anni sostiene progetti di cooperazione finalizzati allo sviluppo delle fasce deboli, in particolare donne, minori, portatori di handicap.

Pone al centro della propria riflessione le trasformazioni socioculturali in atto, i temi della costruzione europea e della migrazione. In particolare è impegnato nel sostegno dei ragazzi immigrati all'inserimento socioeducativo nella scuola secondaria.

Quale agenzia di servizi per associazioni ed enti, progetta e realizza eventi culturali, percorsi di formazione e di cittadinanza.

Elabora materiali didattici, di informazione e sensibilizzazione alla relazione interculturale.

Cicsene – settore Pianeta Possibile
Via Borgosesia, 30
10145 TORINO (ITALY)

Tel. +39 011 74 12 435

Fax +39 011 77 10 964

E-mail info@pianetapossibile.it

Web-site www.pianetapossibile.it

بعض مبادئ المدونة

1. المساواة والواجبات المتبادلة بين الزوجين:

الزوجة مساوية للزوج في رعاية الأسرة. تقوم الأسرة على التعاون و التفاهم و التشاور. المساواة في سن الزواج (18 سنة) بالنسبة للذكر والأنثى على حد سواء. يتفق الأزواج على كيفية تدبير الأموال أثناء قيام الزوجية.

2. حقوق المرأة:

• إلغاء وجوب طاعة المرأة لزوجها (مبدأ المساواة). تقييد التعدد بشروط تجعله شبه ممنوع. إمكانية الطلاق الاتفاقي بين الزوج والزوجة في غياب التفاهم مع الزوج.

• إلغاء التطلق و إقرار مسطرة جديدة للطلاق و إخضاعه لضوابط قضائية (لا يوقع القاضي الطلاق إلا بعد حصول المرأة على حقوقها) وإجرائية (ضرورة إخبار الزوجة) يفصل القاضي في دعوى الطلاق في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ الطلب و يحدد حقوق النفقة و حقوق الأطفال. تتكفل المرأة بحضانة الأطفال حتى بعد زواج ثاني.

3. حماية الأسرة

إنشاء محاكم الأسرة. حماية حقوق الطفل و تثبيت نسبه بإقرار من الأب في حالة عدم توثيق الزواج في غضون بلوغ سن الخامسة.

Cicsene – Settore Pianeta Possibile

Via Borgosesia, 30

10145 Torino

Tel. (+39) 011.74.12.435

Fax (+39) 011.77.10.964

E-mail: info@pianetapossibile.it

مدونة الأسرة

- مدونة عادلة و منصفة
- شرط لمجتمع ديمقراطي
- مدخل لمجتمع حديثي محافظ على التقاليد
- مدونة تجديدية مع الإلتزام بمقاصد الدين الإسلامي
- الديمقراطية، الحداثة، التسامح

المرجعيات

- الدين الإسلامي
- حقوق الإنسان المعترف بها دوليا
- اتفاقية حماية حقوق الأطفال المعترف بها عالميا
- اتفاقية رفع الحيف على المرأة
- المغرب بلد مسلم، حديثي و متسامح

المفاهيم العميقة لمدونة الأسرة

- تكريس ثقافة المساواة و المواطنة
- إلغاء الصور الدونية للمرأة
- الأسرة سند للأطفال
- حماية حقوق الأطفال منذ الحمل إلى حين بلوغهم سن الرشد
- حماية الأطفال من العنف الجسدي و المعنوي

قانون المغاربة بالخارج

- تبسيط مسطرة زواج المغاربة القاطنين بالخارج وفقا للإجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامتهم وذلك بالاكتفاء بتسجيل العقد بحضور شاهدين مسلمين و اشتراط الإيجاب والقبول.
- ضرورة إرسال نسخة من عقد الزواج إلى القنصلية أو سفارة المملكة المغربية في بلد الإقامة و إلى المصالح القضائية المتواجدة في مكان ازدياد الزوج.